# COLLEZIONE DI SCRITTURE DI REGIA GIURISDIZIONE. TOMO 1. [-38.]

Digitized by Google

# COLLEZIONE
DI
# SCRITTURE
DI REGIA
# GIURISDIZIONE

Tom. IV.

MDCCLXX.

Si vende in Firenze al Negozio Alleg. Pisoni, e Comp. al prezzo di Paoli 2.

Digitized by Google

# N O T A

Delle Scritture contenute in questo
QUARTO TOMO.

Num. X. *Memoria sull' insussistenza delle Franchigie pretese dal Clero Napoletano Secolare, e Regolare.*

Num. XI *Riflessioni Canoniche, e Morali per convertire i Beneficj Padronati in Commende dal legittimo Gran Maestro del Sacro Imperial' Ordine Costantiniano di San Giorgio, per il buon lume de' Cavalieri dell' Ordine stesso.*

Digitized by Google

# MEMORIA
## SULL' INSUSSISTENZA DELLE FRANCHIGIE PRETESE DAL CLERO NAPOLETANO SECOLARE, E REGOLARE

MDCCLXIX.

*Tom. IV. N. X.*

Digitized by Google

S. R. M.

SIGNORE

GL' Intereſſati degli Arrendamenti del *Ducato a botte*, *e vino a minuto*, proſtrati appiè della M. V. umilmente eſpongono; come verſo la metà del ſecolo paſſato, e propriamente nel 1647. per i romori Popolari eſſendoſi abolite le Gabelle, ed eſſendoſi conoſciuto il danno, che all' Erario Reale, alla Città, e agl' Intereſſati degli Arrendamenti in generale recava l'abolizione; ſi umiliò nell' anno appreſſo 1648. dalla fedeliſſima Piazza del Popolo Memoriale al Vicerè di quel tempo, domandando, che ſi *rimetteſſero per metà* con alcune circoſtanze, e condizioni; le quali perchè concertate, e accordate collo ſteſſo Vicerè, non furono punto alterate, nè



Digitized by Google

diminuite; anzi l'intero Memoriale fu riputato per Prammatica, e come tale leggesi nel *num. 21. de Vectig. & Gabel.*

Tra le altre molte condizioni vi fu quella espressa nel Capo XI. di detto Memoriale, che dovesse *togliersi, ed abolirsi l'Uso delle Franchigie a tutte le persone*, ANCHE NON SUDDITE *ALLA REAL GIURIDIZIONE*; e deliberatamente accordossi, per la considerazione, che si ebbe della perdita, che col rimettersi per la sola metà le Gabelle fecero gl' Interessati, della metà delle rendite, che pria aveano, e per conseguenza della metà de' Capitali; e per la Contribuzione de' duc. 300. m. sulla rimasta metà, di gran lunga maggiore a quella di duc. 140. m. che innanzi che le Gabelle si dimezzassero, pagavansi; i quali duc. 300. m. furono addetti per sostenere i Pesi necessarj civili, e militari del Regno, e massime per mantenere le Regie Galee, con cui purgare i nostri mari da' Corsari Barbareschi, e tener lontana ogni invasione de' Turchi.

Ebbe fin dal suo nascere il Memoriale, o sia Prammatica in tutte le sue parti la più fedele, e dovuta esecuzio-



Digitized by Google

cuzione, e perciò si videro tutte le Franchigie tolte via: di tal che nè il Ministero togato e militare, nè i Padri onusti, nè i Cavalieri Gerosolimitani, nè il Rev. Clero secolare e regolare di questa fedelissima Città, nè coloro, che ne godeano per ispecial rescritto di Federigo d'Aragona sul vino dell' osteria Regia, e neppure lo stesso Vicerè ebbero più il solito delle Franchigie: la cui Abolizione si mantenne ne' tempi appresso nella più esatta osservanza dagli altri Sovrani o con ordini premurosi, o con ispeciali grazie.

Da qualche tempo però a questa parte si è veduto goder Franchigie il Clero secolare, e regolare, e massime i PP. Certosini, che col mendicato pretesto di dispensar vino a' poveri, che di mattino vanno sul monte, giunti sono ad aver di Franchigia su gli Arrendamenti del ducato a botte, e vino a minuto l' esorbitante numero di 320. botti di vino in ogni anno. Non sono stati indolenti a tal veduta gl' Interessati suddetti, anzi hanno fatte le più forti premure, perchè si dasse riparo a un sì grave abuso; ma ne hanno avuto sempre la peggio, e massime



Digitized by Google

co' Certosini, i quali col lor potere si hanno saputo mantenere quel che ingiustamente trovavansi godendo.

Alla perfine niente perduti d'animo da quel che in contrario era loro avvenuto, si fecero al lor Delegato il Consiglier D. Gennaro Pallante, ed avendogli esposto il grave danno, che sentivano per l'eccesso delle Franchigie, che godevano i detti PP.; ottennero i Ricorrenti, che non si fosse più vino de' Certosini in Franchigia immesso: ma perchè, traviando questi ricorsero in Camera per tentare altra sorte: si videro nell' indispensabile dovere gli Esponenti d' umiliare alla M. V. una Supplica per l'eccesso delle Franchigie che detti PP. godeano; e per l' Abuso, che gli altri Regolari ne faceano col mercatantare: la quale degnossi rimettere al suddetto Delegato D. Gennaro Pallante coll'ordine espresso di dovere su di essa riferire.

Credeano i Supplicanti che la M. V. alla veduta della relazione del Delegato, degnata si fosse di venire ad una Real determinazione, e così darsi fine ad un sì grave, e pernicioso abuso: ma perchè si compiacque di rimetterla alla Regia Camera per Consulta da

farsi

Digitized by Google

farsi coll' intervento dell' Avvocato della Corona il Regio Consiglier Duca di Turitto, e dell' Avvocato Fiscale della Suprema Giunta degli Abusi il Regio Consiglier D. Ferdinando de Leon: si videro nell' obbligo d' incaricare il loro Avvocato, acciocchè avesse distesa una *Memoria*, in cui niente curando il più e il meno delle Franchigie che godonsi da' Certosini, e dal resto del Clero secolare, e regolare, avesse, per terminare la cosa una volta per sempre, fatto vedere colle più chiare ragioni la necessaria osservanza delle Reali Prammatiche. E in fatti avendo l' Avvocato l' incarico del tutto eseguito: egli ha a chiare note dimostrato, che gli Ecclesiastici, nè per *Dritto Divino*, nè per *sentimento de' Santi Padri*, nè per *Dritto Comune* possono essere dalle pubbliche Contribuzioni esenti; e perciò non deve il Clero secolare e regolare Napoletano goder franchigie: anche perchè contrarie alla *Ragion pubblica e privata*, *all' antico Istituto Chericale e Monastico*, e allo *Stato*; e che debbansi inviolabilmente osservare le *Reali Prammatiche*, e con esse l' espressa *Convenzione dell' abolizione dell' uso delle Franchigie*

 ogget-

Digitized by Google

oggetto ( oltre la *dazione in solutum* ) della *Contribuzione* de' ducati 300. m. de' quali ne pagano gli Arrendamenti del Ducato a botte, e vino a minuto duc. 20855. annui; non potendo esser giovevole al Clero Napoletano verun sognato *Accordo*; nè *eccezione di Prescrizione*, nè il *Concordato*; e molto meno il *Decreto* della Giunta de' 30. Gennajo 1754.

In questo stato di cose, e pendente la suddetta Consulta: richiamandosi i Supplicanti dall'accennato Decreto, e dagli atti antecedenti, correggendo, moderando, e *quatenus opus* rivocando qualunque sieno i Ricorsi per l'addietro, e ultimamente umiliati; supplicano V. M. a volersi degnare d'incaricare al detto Delegato Consigliere Pallante l'esecuzione, ed osservanza di dette Regie Prammatiche 21. e 22. *de Vect. & Gab.*, che contengono l'Abolizione dell'uso delle Franchigie in ogni Ceto di persone, *anche non suddite alla Real Giurisdizione*, secondo il parlare d'allora.

E se mai un tal punto delle Franchigie meritasse esame a cagione degli atti precedenti, e del suddetto Decreto, le fanno umilmente presente, che aven-

Digitized by Google

avendo pegli abusi, che si sono introdotti in questa Città, e in tutto il Regno, la M. V. formata una Giunta de' più alti, e ragguardevoli Personaggi, che porta il nome di Suprema Giunta degli Abusi; ed essendo le Franchigie un Abuso, e sol privativa di lei l'averne cognizione.

Nè può, SIGNORE, servir d'ostacolo in ciò la Regia Camera, a cui è stata dalla M. V. rimessa la Relazione del Consiglier Delegato D. Gennaro Pallante per Consulta, imperciocchè non trattasi ora più dell'eccesso delle Franchigie de' Certosini, e dell' abuso che ne fa il resto de' Regolari, su cui cade la di lei incombenza; ma *se debbansi o nò per giustizia le Franchigie al Clero secolare e regolare*, su cui, a supplica degli Arrendamenti del vino, non ha fino ad ora la M. V. dato ordine alcuno.

Nè creder deve la M. V., che ciò facciano i Supplicanti per isfuggire il rigore, che usano que' savj Ministri nell' esecuzione delle Leggi, o perchè della loro pur troppo conosciuta giustizia si dubiti: ma per non sottoporre allo squittinio del Foro le ragioni degli Arrendamenti, le quali



Digitized by Google

altri principj, altre massime richieggono. L'esempio delle cose giudicate, l'opinione de' DD. sono quella base, su cui poggiano le decisioni delle contese che insorgono; di cui volendosi far uso, o colla decisione, o col consigliare in un affare così importante, qual'è questo delle Franchigie, anderà certo male per gl'Interessati degli Arrendamenti, per la fedelissima Città, e per la Regia Corte respettivamente, giacchè si godono sopra Arrendamenti interessanti tanto i Particolari, quanto la Città, e l'Erario Reale.

Se si vogliono tornare a mente gli *Arresti* stampati della Regia Camera, parranno fatti a posta per mantenere alle Chiese la pretesa Immunità, a'Chierici Esenzione dalle Contribuzioni e dai Pesi fiscali; e se si vogliono esaminare le opinioni de' Dottori, si troveranno le più ree, e le più contrarie al Supremo legittimo potere dalla M. V.; anche perchè chi ben l'intendea, non avea libero l'arbitrio di appalesarne il suo sentimento.

E perciò leggesi: i Canonisti non ricevono le Leggi del Principe; si debbono come Leggi fondamentali dello

Stato

Digitized by Google

Stato osservare i Capitoli di *Papa Onorio*; non può il Principe nuovi dazj, e gabelle imporre, se non ne' casi espressi, e approvati da' Capitoli di quel Pontefice; trasgredire non si possono i patti, e le convenzioni passate fra la Corte Romana, e Carlo I. d' Angiò; ed altre di sì fatte stravagantissime massime: delle quali, perchè spacciate in alcuni tempi, in cui l' ignoranza del Dritto Pubblico, il timore delle Censure, e un estraneo Potere erano la cagione motrice dell' esterne, e interne azioni degli uomini, prendere esattissima cura si dee, perchè se ne perda anche la memoria, per esser direttamente opposte, anzi distruttive del legittimo, Supremo, e indipendente potere della M. V.

Oltrechè la Regia Camera non può per giustizia nè consigliare, nè decidere su d'un tal punto, mancando a que' Ministri, che la compongono, la necessaria indifferenza, che la legge vuole nel Giudice, o nel decidere, o nel consigliare che fa; per aver ella fatta una Consulta per l' Arrendamento del grano a rotolo sulla carne, alla M. V. in data de' 7. Settembre dell' anno corrente, in cui ha palesato per le

 Fran-

Franchigie il contrario sentimento : onde rimettendosi alla Camera la cognizione delle ragioni degli Arrendamenti del vino, lo stesso sarebbe, che farle avere un' ugual sorte.

E perciò supplicano la M. V. ordinare alla Suprema Giunta degli Abusi, che conosca *economicamente* sul punto tanto importante delle Franchigie, incaricandole, che tenga presenti le ragioni degli Arrendamenti del vino, che tutte leggonsi nella *Memoria* fatta dal loro Avvocato, che umilmente le presentano. E l' avranno a grazia singolarissima.



Digitized by Google

EGli è pur troppo vero, che le umane cose sorgendo col tempo, sono dal tempo stesso guaste, o cangiate. Mirisi delle Monarchie la superba struttura, e vedrassi; altre sorte sulla grandezza e sul valore, dopo lungo giro vili ed abiette cadere; altre dalla schiavitù erger il capo, e dominar superbe; altre sull' altrui ruina fondarsi; altre mutare più volte forma e Governo; ed altre dalle Provincie suggette, dominate. Delle innumerevoli Nazioni i differenti costumi, e le più pregevoli arti riguardinsi, per vedersi in quelli, col variare del tempo, il lor cangiamento; e in queste il brieve passaggio dalla imperfezione all' eccellenza, che tosto nella negligenza si perde. Si dia pur l' occhio ne' Codici delle Leggi, in cui avvene molte, che o sono andate in oblio, o rivocate, o tolte in parte o in parte accresciute. E se nel confronto riandare si vogliano l' Ecclesiastiche cose, non si potrà fare a meno di non dire lo stesso.

Fondata la Chiesa nella povertà, viveano gli Apostoli colle offerte, che lor faceano i Fedeli. I di loro più

prossimi successori, seguendo le stesse vestigie aveano in dispregio le ricchezze considerandole per un forte ostacolo a' piaceri della Vita Spirituale, contrarie alla contemplazione della verità, e agli esercizj della Carità.

Menavano parcamente i Monaci la lor vita fra' Deserti col manual lavoro, assorti sempre nella contemplazione di Dio, e costanti ne' rigori del corpo. Ma datasi la pace alla Chiesa, e fattasi capace di acquistare: lasciati i Monaci le solitudini, coll' acquisto che fecero di tanti beni, cangiare tosto si vide la lor povertà in estrema ricchezza.

Inventa in lor favore la religiosa Pietà de' Principi Immunità, Esenzioni personali, che tutte dal loro arbitrio dipendeano. Ma per le triste vicende de' secoli, per la caduta dell' Impero Romano, confusi i limiti del Sacerdozio, e dell' Impero: i Concilj co' Canoni, i Pontefici colle Costituzioni, avvalendosi de' fulmini della Scomunica, tentarono sottrarre dalla Potestà temporale i Chierici, i Monaci, ed esentare i loro beni dalle Contribuzioni a' Principi dovute. Il Patrimonio de' Poveri si divise, la quarta parte

te se ne assegnò loro, e alla fine ancor quella si tolse.

Ah se sorgesse da quella tomba, in cui giace estinto l'Apostolo *Paolo*, e vedesse il *Decreto*, le *Decretali*, il *Sesto*, le *Clementine*: e col danno de' Poveri le ricchezze cresciute alle Chiese; e memore del precetto, che fece a quella di Roma, d'esser soggetta alla Potestà Temporale, e di pagare i Tributi, vedesse le Chiese, i Chierici di oggi giorno in pregiudizio dello Stato, e della Sovranità godere l'esenzione; chi sa cosa egli direbbe?

Grave sarebbe il duolo degli *Antonj*, e de' *Pacomj*, se a' dì nostri tornassero, e vedessero, esser la Monastica vita tutta diversa e contraria a quella, di cui essi colà ne' Deserti della Tebaide gittarono i primi fondamenti.

E se vivesse ancor fra' Mortali quel celebre e Santo Canonico di Rems *Brunone*, e dasse una occhiata a' superbi edifizj, in cui ora i Certosini soggiornano, s'avvedrebbe certamente quanto diversi sono dalle solitudini della Certosa, e della Torre; non potrebbe fare a meno di non riguardare, che con sommo dolore i ricchi poderi, le Signo-

gnorie, gli Stati, che lieti e tranquilli con fasto possedono; e avrebbe a vergogna il sentire, che per solo motivo d'interesse frodando la Regia delle Contribuzioni, vogliono durare nell' ingiusto godimento, ed anche con eccesso, delle Franchigie fugli Arrendamenti, del *Durato a botte*, e *vino a minuto*, e con vero zelo di santità farebbe loro conoscere l'obbligo, che hanno d'entrare a parte con uguaglianza delle pubbliche contribuzioni, a cui tutti coloro, che sono nella società, debbono essere indispensabilmente soggetti, come ne' seguenti Capi si dimostrerà.

I. Che le Contribuzioni si debbono da tutti indifferentemente per *Dritto Divino*, e per *Sentimento de' Santi Padri* della Chiesa Greca, e Latina.

II. Che gli Ecclesiastici sono per *Dritto Comune* tenuti alle ordinarie Contribuzioni.

III. Che per *Ragion pubblica*, e *privata* sono tutti indifferentemente alle Contribuzioni tenuti.

IV. Che le Franchigie sono contrarie all' *Antico Istituto Chericale*, e *Monastico*, e grave danno allo *Stato* apportano.

V. Che

Digitized by Google

V. Che sin dall' *origin* loro sono illegittime ed ingiuste.

VI. Che non possono affatto aver luogo *pel Clero Napoletano secolare, e regolare*.

1. Come contrarie alla nuova imposizione che delle Gabelle seguì nel 1649., *coll' accordo per l' abolizione dell' uso*; alle reiterate Carte ed Ordini Reali, Grazie e Cedole in seguito da tempo in tempo spedite da' Gloriosi Sovrani sino al 1714.

2. Per esser stata la cagion motrice di detta nuova Imposta, ed abolizione dell' uso delle Franchigie, la *necessità pubblica*.

3. Perchè la Legge, colla quale furono le Gabelle nuovamente nel 1649 imposte, ed abolite le Franchigie, aver si dee per *Legge fondamentale*.

VII. Che non possono giovare al Clero Napoletano secolare e regolare.

1. L' eccezione della *Prescrizione* col godimento delle Franchigie.

2. Il *Concordato*.

3. Il *Decreto* della Giunta del 1754.

CA-

Digitized by Google

## CAPO I.

*Che le Contribuzioni si debbono da tutti indifferentemente per dritto divino, e per sentimento de' Santi Padri della Chiesa Greca e Latina.*

E' Ben nota e palese la quistione insorta ne' secoli posteriori della Chiesa, se gli Ecclesiastici per Dritto Divino siano esenti dal pagamento de' Tributi e Vettigali, che per necessità dello Stato s' impongono. Credettero alcuni Interpetri delle Decretali, foggiando dogmi da qualunque espressione di esse, esser l'esenzione de' Cherici e Monaci di Dritto Divino; i Teologi per altro avendo il contrario sostenuto l' hanno fatta dal Dritto Umano dipendere: fra cui v' ha il Cardinal *Bellarmino*, il quale benchè nell' edizione delle Controversie fatta in Venezia nell' anno 1599. avesse alterato il suo sentimento, pure lasciò intatta la dottrina nella prima edizione d' Ingolstat, e nella seconda di Lione. *Emanuele Gonzalez*, che suole esattamente raccogliere i sentimenti de' Teologi Scolastici, e degl' Interpetri delle Decretali



Digitized by Google

tali, non ebbe difficoltà d'affermare esser comune sentimento, che l'Immunità degli Ecclesiastici da' pubblici Pesi, non era di Dritto Divino (1). E l'erudito storico *Natale Alessandro* taccia d'ignoranza quei che 'l contrario hanno oppugnato (2).

Essendo dunque sentenza comune, che gli Ecclesiastici secolari e regolari sono per Dritto Divino soggetti alle pubbliche Contribuzioni, che pe' bisogni dello Stato s'impongono, parrebbe inutil cosa il volerlo dimostrare: ma perchè si ha a trattare se per giustizia debbansi le Franchigie, che su gli Arrendamenti del Ducato a botte, e Vino a minuto gode il Clero Napoletano secolare e regolare, non si vuole ommetter cosa che vi possa giovare, tanto più che v'è ancora fra' Professori di Teologia chi 'l contrario sostiene.

Mentre era in vita il Figliuolo di Dio, surse fra i Giudei il dubbio, se per Legge di Mosè lecito fosse di pa-

(1) *Gonzalez in cap. IV. tit. Decretal. de Immun. Eccles. n.* 8.

(2) *Natal. Alex. hist. Eccl. tom.* 4. *pag.* 214. *in Synops. IV. Secul. cap.* 1.

Digitized by Google

pagare il Tributo a *Cesare* (1). I Farisei, ch'erano i più forti e sediziosi sostenitori della patria libertà, lo proposero a *Gesù Cristo*, acciocchè sciolto lo avesse: ma egli conoscendo col suo divino sapere, che altro fine non aveano, se non quello, che decidendo in favor di Cesare, reso l'avrebbono al Popolo odioso; o palesando il contrario, accusar lo potessero al Magistrato Romano, per farlo come ribelle morire: prese il partito di rispondere in tal guisa: *Quid me tentatis hypocritæ? ostendite mihi numisma census: & illi obtulerunt ei denarium; & ait illis Jesus: Cujus est imago hæc & superscriptio? dicunt ei: Cæsaris. Tunc ait illis: Reddite ergo quæ sunt Cæsaris, Cæsari: quæ sunt Dei, Deo* (2).

Una tal Divina risposta, non solo risolve e decide la controversia insorta sul pagamento delle Contribuzioni degli Ecclesiastici (imperciocchè dicendo egli, che a Cesare si dia ciò, ch'è di Cesare, vuole, ch'essendo i Tributi solo di Cesare, a Cesare è dovere che si paghi-

(1) *Ioseph. lib.* 18. *antiq. cap.* 1.
(2) *Matth. cap.* 22.

Digitized by Google

ghino), ma anche fa vedere ch' essendo stato generale il dubbio proposto da' Farisei a Cristo la risposta fu anche generale; e perciò comprender dovette anche i Sacerdoti e i Leviti, i quali erano in quel tempo per legittimi Sacerdoti di Dio riputati.

Nè contento dell' ammaestramento dato a voce, volle ancora il Divino Maestro, pagando il Tributo a Cesare, e per se, e per l' Apostolo Pietro (1), coll' esempio dimostrare la soggezione, come Uomo, all' Impero temporale, e l' obbligo, che ha ognuno di pagare le contribuzioni al proprio Principe. Nè dicasi, che il Tributo, che pagò Cristo a Cesare, fu preso dalla bocca del pesce, per dimostrare, che gli Ecclesiastici altra Contribuzione non debbono a' Principi, che quella si dee per effetto de' beni: imperciocchè nel Vangelo non si tratta d'un Tributo reale, dovuto per ragione de' beni patrimoniali, o acquistati dal Figliuolo di Dio, il quale niente avea di Terreno; ma sì bene d' un *Tributo personale*, che il Verbo Incarnato insegnò a tutt' i sudditi il do-

versi

(1) *Matth.* 1, 17.

versi a' Principi, in riconoscimento e della soggezione, e del Governo, a cui, siccome quello che riguarda non meno i Laici, che gli Ecclesiastici, sono tutti egualmente tenuti.

Chiarissima poi è la dottrina dell' Apostolo S. *Paolo* (1), quel fedele Interpetre degli Oracoli di Cristo, il quale scrivendo alla Chiesa Romana, le fa sapere, che anche in coscienza è tenuta ad ubbidire alla Suprema Potestà; e le fa l'obbligo vedere in cui è di pagare i Tributi: *Omnis Anima Potestatibus superioribus subdita sit; non est enim Potestas, nisi a Deo: quæ autem sunt, a Deo ordinatæ sunt: itaque qui resistit Potestati, Dei ordinationi resistit: qui autem resistunt ipsi, sibi damnationem acquirunt . . . Ideo necessitate subditi estote, non solum propter iram, sed etiam propter conscientiam. Ideo enim & Tributa præstatis: Ministri enim Dei sunt, in hoc ipsum servientes. Reddite ergo omnibus debita, cui tributum tributum, cui vectigal vectigal, cui timorem timorem, cui honorem honorem.* E per fare con chiarezza comprendere l'Apostolo, che della ci-

(1) *Paulus Rom.* 13.*v.* 1. & *seqq.*

Digitized by Google

civil Potestà parlar intendea così si spiega: *Nec enim frustra gladium portat*, e poco dopo, *ideo Tributa praestatis*.

Ma acciocchè la dottrina di Gesù Cristo, e dell' Apostolo più chiara si renda, fa di mestieri dare una scorsa ai Padri della Chiesa Greca e Latina, i quali nelle loro opere hanno conservata la vera interpetrazione di ciò che Cristo e gli Apostoli insegnarono. E maggiormente ciò far conviene, per rendere palese quanto vanno ingannati coloro, che si fanno lecito dire, che gli Ecclesiastici non sono a' Principi sottoposti, nè sono obbligati a sostenere i pubblici Pesi dello Stato; e quindi a loro capriccio ed in senso lontano dal vero interpetrano le azioni e le parole di *Gesù Cristo*, e restringono la dottrina dell'Apostolo a' soli Cristiani Laici: imperciocchè costantemente i Padri senza far distinzione tra Cherici e Laici insegnarono, tutti esser soggetti ed obbligati a' Tributi, e molti tra loro espressamente dicono, essere a tale peso per Dritto Divino ancora i Chierici tenuti.

*Giustino*, quel Santo Martire, quel celebre Filosofo, parlando agl' Impera-

do-

dori Romani così si esprime (1): *Vectigalia sane & collationes eis, qui a vobis sunt ordinati, Exactoribus præ omnibus ubique inferre contendimus, quemadmodum ab* eo ( cioè da Gesù Cristo ) *sumus instituti. Illo namque tempore accedentes quidam percunctati sunt ex illo; an Cæsari vectigalia reddere oporteat? Qui responsum hoc ab eo retulere: dicite, inquit, mihi cujus imaginem nummus habet: qui ubi dixissent Cæsaris: Reddite igitur, ait, quæ Cæsaris sunt, Cæsari; & quæ Dei, Deo. Proinde non solum Deum adoramus, & vobis in rebus aliis læti inservimus.*

Visse nel fine del secondo secolo *Tertulliano*, il quale con somma libertà, ed ardire rinfaccia a' Magistrati Gentili, che i Cristiani con esattezza i pubblici Pesi sodisfaceano, al contrario de'Pagani, i quali con somma vergogna li frodavano (2). E nella spiega che fa del Vangelo, l'obbligo di tutti i Cristiani co' termini i più sinceri esprime: *Igitur quod attinet ad honores Regum, vel Imperatorum satis* præ-

(1) *Apol.* 2.
(2) *Apol. cap.* 42.

*præscriptum habemus, in omni obsequio nos esse oportere, secundum Apostoli, praeceptum, subditos Magistratibus & Potestatibus sedintra limites disciplinæ, quousque ab Idololatrias eparamur.* Notisi questa religiosissima espressione.

*Origene*, che pari non ebbe nell' intelligenza della Scrittura Sacra, in sì fatta maniera ragiona: *Exigunt enim a nobis Tributa terræ nostræ, & Vectigalia negotiationis nostræ; & quid dico de nobis? exolvit etiam Tributum Dominus noster Iesus Christus. Quod si ille, qui nihil habebat in se Cæsaris, & in quo Princeps hujus Mundi veniens, non invenit quidquam de suo, cum liber esset; solvit tamen Tributum; quanto magis nos necesse est ista Tributa carnis expendere, & negotiationis nostræ* (1)?

Data che fu poi la pace alla Chiesa, durò costante la stessa dottrina; i Padri non men Latini che Greci, S. Ilario, S. *Ambrogio*, S. *Basilio*, S. *Gregorio di Nazianzo* (2) concorde-



(1) *In Ep. ad Rom.*

(2) *S. Hilar. cap. 22. in Matth*; *S.*

mente insegnano, che da tutti si debbono i Tributi per la soggezione a' Principi dovuta, e che v' ha una sola ragione d' esserne esente, cioè il nulla possedere. Ma per maggior lume bisogna rapportare i sentimenti di tre più insigni Padri, *S. Ambrogio*, *S. Agostino*, e *S. Giovanni Grisostomo*, de' quali la stessa Chiesa venera la dottrina. A tempo di *S. Ambrogio* l' Imperador Valentiniano il giovine incitato dall' Imperatrice Giustina sua madre, ch' era Ariana, in ogni conto volea, ch' una delle Basiliche di Milano fosse data agli Ariani: ma con intrepido coraggio il Santo Vescovo vi s' oppose dicendo, che se poi l' Imperadore domandava i Tributi, non si negavano (1): *si Tributum petit Imperator, non negamus: agri Ecclesiastici solvunt Tributum . . . . . Solvimus quæ sunt Cæsaris*

*S. Ambros. lib. 9. in Evang. Lucæ, & epist. 7. edit. Benedictinor., S. Basil. in regulis breviorib. interrog. 94. Nazianz. orat. ad Julian. Tributor. peraquator.*

(1) *Ambros. orat. contra Auxent. de tradendis Basilicis cap. 32.*

*ſaris Cæſari, & quæ ſunt Dei, Deo. Tributum Cæſaris eſt, non negatur.* Chi non vede che S. Ambrogio ben conoſcea l' obbligo, in cui era la Chieſa di pagare i Tributi de' beni, che poſſedea? E erra in vero il *Baronio*, quando ſcrive che *S. Ambrogio* per Criſtiana manſuetudine, non perchè ſi credea per altra ragione obbligato, pagò i Tributi (1). E come mai avvenir ciò potea? Quel Veſcovo che affatto ripugna di dare una Baſilica agli Ariani, paga li Tributi per manſuetudine? Quel che eſclude dalla Comunione Eccleſiaſtica l' iſteſſo Teodoſio il grande per la ſtrage di Teſſalonica, adeſſo fatto vile e tapino, per torſi d' imbarazzo, paga i Tributi? Eh la coſa non va così, paga i Tributi, perchè ſapea non eſſervi Dritto Divino, che li beni delle Chieſe eſentava.

Non men chiara della dottrina di *S. Ambrogio* è quella di *S. Agoſtino*, il quale commentando alcune propoſizioni della Lettera ſcritta da S. Paolo a' Romani, inſegna, eſſere errore, ſe alcun Criſtiano crede di non dovere i Tri-



[1] *Baron. ad an.* 387.

Tributi, e di non essere soggetto a' Principi; imperciocchè la Chiesa altra potestà non ha, che sullo spirituale, e i Principi sono quelli, a cui obbedir si deve in tutte le cose temporali, nè loro togliere si dee quel ch'è proprio loro attribuito: *Si quis vero jactet quoniam Christianus est, non sibi esse Vectigal reddendum, aut Tributum, aut non esse exhibendum honorem debitum iis, qui hæc curant, Potestatibus*, IN MAGNO ERRORE VERSATUR. *Item si quis putet se esse subdendum, ut etiam in sua fide habere potestatem arbitretur, eum qui temporalibus administrandis aliqua sublimitate præcellit*, IN MAIOREM ERROREM LABITUR. *Sed modus iste servandus est, quem Dominus ipse præscribit, ut reddamus Cæsari, quæ Cæsaris sunt; & Deo, quæ Dei sunt*. E nel libro *de catechizandis rudibus* (1), dove dà gli ammaestramenti per quelli, che doveansi nella fede istruire, per poi riceverne il battesimo, chiaramente propone la soggezione, in cui deve essere ogni Cri-

(1) *Augustin. de catechizan. rud. cap. 21.*

Digitized by Google

Cristiano verso i Principi, e l'obbligo, in cui è di pagar loro i Tributi, anche ad esempio del comune Redentore: *dicit enim & Apostolica doctrina, ut omnis Anima sublimioribus Potestatibus subdita sit, & ut reddantur omnibus omnia, cui tributum tributum, cui vectigal vectigal, & cetera qua,* SALVO DEI NOSTRI CULTU, *constitutionis humanæ Principibus reddimus . . . . quando & ipse Dominus, ut nobis huius* SANAE DOCTRINAE *praberet exemplum, pro capite hominis, quo erat indutus, Tributum solvere non dedignatus est*. E' vero che S. Agostino in questi luoghi apertamente de' Chierici non parla; ma il suo discorso generale li comprende; e poi fra que' Cristiani, che soggetta a' Principi, ed a' Tributi, comprende se stesso: evidente argomento, ch'ancora de' Chierici parlava. Quello però, che particolarmente osservar si deve, egli è, che il Santo chiama sana dottrina quella, ch'obbliga ogni Cristiano alla soggezione de' Principi, ed al pagamento de' Tributi.

La dottrina di *S. Gio. Grisostomo* sulla soggezione, che ogni Cittadino deve al suo Principe, è tanto più ve-

ra reputata, quanto che ad ogni uno è ben noto, che questo gran Vescovo non curò punto la perdita della sua Chiesa, e Patria, anzi la vita stessa per resistere con Apostolica libertà agl' ingiusti voleri d'un' Imperatrice non meno sdegnosa, che superba, sebbene si trattasse di punti, che secondo alcuni dal Grisostomo potevano tollerarsi, e dissimularsi senza punto offendere la sua delicata coscienza. Egli dunque commentando la dottrina di S. Paolo, ch'ogn' uomo in coscienza è soggetto a' Principi, a chiare note insegna, che in quest' obbligo son anche i Sacerdoti e i Monaci compresi: *Potestatibus ex debito obedire jubet, ostendens quod ista imperentur omnibus, & Sacerdotibus, & Monachis, non solum sæcularibus; id quod statim in ipso exordio declarat, cum dicit, omnis anima Potestatibus sublimioribus subdita sit: etiamsi Apostolus, si Evangelista, si Propheta, sive quisquis tandem fueris: neque enim pietatem evertit ista subjectio* (1). Non parla, è vero, apertamente il Grisostomo.

[1] *Chrysost. homil. 23. in epist. ad Rom.*

mo in questo luogo de' Tributi; ma chi non vede, che altro dir non volle, che di essere i Sacerdoti, e Monaci ancora a' Tributi per le robe, che possseggono, obbligati? L'esser soggetto a' Tributi, dipende dal Sovrano Impero, a cui il Grisostomo fa tutti, ancora i Vescovi, e Monaci, sottoposti.

Potrebbesi quì finire di rapportare dottrine di Scrittori Ecclesiastici antichi, per dimostrare esser di Dritto Divino, che gli Ecclesiastici e li beni delle Chiese siano a' Tributi soggetti; ma per vedersi la continuazione di tal dottrina, non è fuor di proposito riferire ancora i sentimenti di due Scrittori del Secolo XII., cioè di *S. Bernardo* e *Graziano*. Viene *S. Bernardo* comunemente riputato l' ultimo fra' Padri Latini, ma a nessuno di essi per merito e dottrina inferiore: egli scrivendo all' Arcivescovo di Sens apertamente l' addita, che gli Ecclesiastici sono per Dritto Divino nella soggezione de' Principi, ed a pagar loro i Tributi per obbligo astretti; anzi ad esso Arcivescovo dice, che se alcuno voglia il contrario persuadergli

 gli

Digitized by Google

gli, cerca ingannarlo (1): *Omnis anima Potestatibus sublimioribus subdita sit: si omnis, & vestra: quis vos excipit ab Universitate? si quis tentat excipere, conatur decipere.*

*Graziano* Monaco Benedettino fu uno di quei, che molto contribuì al cangiamento della Disciplina Ecclesiastica, e che fu tutto intento ad aumentare i privilegj de' Cherici, e confermare le novità della Corte Romana. Egli compose un nuovo Codice di Canoni e Decretali, il quale, benchè imperfetto e pieno di considerevoli errori, e di spurj monumenti empiuto, pure fu generalmente ricevuto. Fra tante imperfezioni però non potè fare a meno di non affermare, che non solo quegli Ecclesiastici, che come Feudatarj posseggono Ville, Castelli, o Città; ma anche gli altri, che hanno pochi averi, sono obbligati al pagamento de' Tributi, da cui sono esenti coloro, che cosa alcuna in questo Mondo non posseggono: *Sed notandum est* (eccone le parole) *quosdam Episcopos*

(1) S. *Bernard.* ep. 42. tom. 2. *edit. Mabill.*

Digitized by Google

*Levitica tantum portione esse contentos, qui sicuti in Dei sorte tantum numerantur, sic ipsum Deum solummodo in hereditatem accipiunt, dicentes, Dominus pars hereditatis meæ. His nihil est commune cum Principibus sæculi, quia temporalia penitus abjiciunt, ne eorum occasione legibus Imperatorum obnoxii teneantur . . . . . ita ut dicere valeant, venit Princeps hujus Mundi, & in nobis non habet quidquam*. E continuando dice: *Porro alii sunt* QUI *non contenti decimis, & primitiis*, PRAEDIA, VILLAS, ET CASTELLA, ET CIVITATES POSSIDENT, *ex quibus* CAESARI DEBENT TRIBUTA, *nisi* IMPERIALI BENIGNITATE IMMUNITATEM AB HUJUSMODI PROMERUERINT; *quibus a Domino dicitur, reddite quæ sunt Cæsaris, Cæsari; & quæ sunt Dei, Deo: quibus item Apostolus, reddite omnibus debita, cui tributum tributum, cui vectigal vectigal*(1).

Par tempo ormai opportuno rispondere agli argomenti, che fanno coloro, che vogliono sostenere, che l' Immunità reale delle Chiese, e degli

 Ec-

(1) *Post. can.* XX. C. 23. q. 8.

Ecclesiastici dal Dritto Divino dipenda: e nel far ciò si proporranno solo quegli argomenti, che hanno apparenza di ragione, tralasciando gli altri che poco, o nulla conchiudono. Il romore incomincia dal fatto di *Faraone*, che a consiglio di Giuseppe liberò i poderi de' Sacerdoti da' Tributi imposti sulle terre d'Egitto. E che perciò? Dal fatto d'un Re idolatra ritrarne un Divin precetto? Potrebbe soltanto dirsi, che se un Re idolatra esenta i fondi de' Sacerdoti da' pubblici pesi, è anche conveniente, che le possessioni de' Sacerdoti Cristiani siano dalle Contribuzioni immuni. Ragionamento, che non può punto valere ne' giorni d'oggi, perchè sentirebbe d'ingiustizia, ch'essendo la maggiore parte de' fondi dello Stato in mano delle Chiese e degli Ecclesiastici siano anche dalle pubbliche imposte esenti. Sta bene un tal ragionamento secondo le parole del Sacro Testo nel senso della Volgata: ma se si vuole attendere il Testo Ebreo, nulla v'ha in favor degli Ecclesiastici, come presso Estio nelle note su i più difficili luoghi della Scrittura si ravvisa: imperciocchè in quella parte della Genesi non si parla dell'esenzione de' Sa-

cer-

cerdoti d' Egitto dalle ordinarie imposizioni, ma si narra solo che essendo stati soccorsi i Sacerdoti nella durata della general carestia, non furono nella necessità di dare le lor terre a Faraone per averne grano, e perciò dall' estraordinaria imposizione della quinta parte de' frutti, che i poderi rendeano, furono immuni: a cui fu tutto il popolo soggetto, il quale per non perire dalla fame, dovette al Re cedere le terre, che le riebbe solo con una sì dura, e pesante condizione. Onde furono liberi i Sacerdoti d' Egitto da quell' estraordinaria Contribuzione, non perchè Faraone conceduta loro l' avesse; ma perchè non essendo stati nella necessità di ceder a lui le terre, per avere di che vivere, non doveano esser gravati d' un peso che sol riguardo avea alla servil condizione delle terre cedute.

Facendo passaggio dal vecchio al nuovo Testamento, oppongono una celebre sentenza di Gesù Cristo, il quale volle sottometterfi al Tributo del Didramma, non perchè era obbligato, ma per non dare motivo di scandalo a coloro, che l' esigevano; quindi avendo detto che *liberi sunt filii*, comandò

a S. Pietro, che colle ſtatere, che pe-
ſcando, avrebbe nella bocca del peſce
ritrovate aveſſe ſoddisfatto per la ſua
divina perſona ed anche per ſe ſteſſo.
*Quid tibi videtur Simon? Reges terræ
a quibus accipiunt Tributum vel cenſum
a filiis ſuis, an ab alienis? Et
ille dixit, ab alienis. Dixit illi
Jeſus: ergo liberi ſunt filii. Ut autem
non ſcandalizemus eos, vade ad mare.*
(1), Da queſte parole di Gesù Cristo
ritrarre ne vogliono, che ſe egli, co-
me Figliuolo del Re de' Cieli, non era
tenuto al pagamento del Tributo, ne
tampoco i Cherici, che compongono
la di lui famiglia obbligati vi ſiano;
giacchè anche le famiglie de' figli de'
Re ſono da tal peſo eſenti.

Ma queſt' argomento, non men che
l'altro tratto dal vecchio Teſtamento,
nulla conchiude a favore dell' immu-
nità de' Tributi, che ſi pretende per
Dritto Divino agli Eccleſiaſtici doverſi.
Non conviene tra' Padri della Chieſa,
ſe col Didramma ſi pagava un Tributo
all'Imperadore, ovvero era il Tribu-
to, che da Dio era ſtato impoſto a
tut-

[1] *Matth. cap. 6.*

tutti i Giudei per uso del tempio di Gerusalemme. S. *Ilario* e S. *Ambrogio* sono di quest' ultimo sentimento, quale dallo stesso *Bellarmino* è stato più probabile riputato (1). In fatti la moneta, in cui si pagava il Tributo all' Imperadore, non era il Didramma, ma il Danaro (2). Oltr' a ciò la Città, di Cafarnao, dove fu domandato il Didramma a Cristo, era nella Galilea, la quale, come spettante alla Tetrarchia d' Erode non pagava, secondo l' autorità di Giuseppe, a' Romani, Tributo (3). Intese le parole di Cristo pel Tributo del Tempio, il senso naturale sarebbe, che i Re della Terra non esiggono il Tributo da' proprj figli, ma dagli estranei: e così nemmeno il Re de' Cieli Tributo dal suo Figliuolo esigere dovea. Secondo questo senso nulla siconchiude a prò degli Ecclesiastici, perchè non si tratta de' Tributi a Dio, ma a' Principi dovuti.

Ma

(1) *Bellarm. de exemptionib. Cleric. cap.* 1.
(2) *Matth. cap.* 22.
(3) *Ioseph lib,* 18. *antiq. cap.* 3.

Digitized by Google

Ma se poi le parole di Gesù Cristo colla comune de' Padri si vogliano intendere del Tributo, che si pagava a' Romani, non perciò siegue, che per Legge Divina gli Ecclesiastici sono da' Tributi esenti, perchè debbonsi restringere al solo Gesù Cristo, il quale essendo padrone di tutto, per ragione della sua Divina natura, non era obbligato a pagare Tributo, come dopo il Bellarmino ed altri Teologi, il *Dupino* osserva (1). Ed in vero volendosi adattare quelle parole *ergo liberi sunt filii* a tutta la famiglia del Figliuolo di Dio, ne verrebbe in conseguenza, che tutti i Cristiani, non solo i Chérici, per Divino comando sarebbero da' Tributi esenti, giacchè tutti i Cristiani alla famiglia di Gesù Cristo appartengono, sebbene in questa nobile Casa il primo luogo a' Cherici sia stato assegnato: il che un evidente assurdo contiene. Vidde la difficoltà *S. Agostino*, perciò si fece ad insegnare, che il solo Cristo a' Tributi non era suggetto, il quale però per dimostra-

re

(1) *Dupin. diss. de Antiqua Eccles. discipl. cap. 3. §. ult.*

Digitized by Google

re essere l' obbligazione di contribuire a' pubblici pesi, troppo vera dottrina, il Tributo pagare si compiacque (1): *ipse Dominus ut nobis hujus sanae doctrinae praeberet exemplum, pro capite hominis, quo erat indutus, Tributum solvere non est dedignatus* (2).

Ri-

---

(1) *August. de catechiz. rudib. cap. 21.*

(2) *S. Agostino lib. 1. in Matth. cap. 23.* sembra d' un' altra maniera commentare le parole di Gesù Cristo, *ergo liberi sunt filii*, quando così scrive *in omni Regno intelligendum est liberos esse filios, idest non esse vectigales. Multo ergo magis liberi esse debent in quolibet Regno terreno, filii regni illius, sub quo sunt omnia regna terrena.* Secondo la lettera par che *S.* Agostino intenda far esenti da' Tributi tutt' i Cristiani, che appartengono al Regno di Dio: e così favorirebbe il sedizioso errore degli Anabattisti, i quali pretendono, che li Cristiani tutti non siano alli Tributi obbligati. E di più questo gran Padre sarebbe a se stesso contrario, perchè altrove insegna chiaramente es-

se-

Ricorrono in fine all' autorità del *Concilio di Trento*, dove l' esenzione de' pubblici pesi alla Chiesa ed agli Ecclesiastici accordata, a Divina ordinazione s' attribuisce, *Dei ordinatione & canonicis sanctionibus constituta* (1) Ma non ostante quest' espressione i più dotti Teologi e Canonisti, fra' quali lo stesso Padre *Bianchi* (2), non credono, che il Concilio abbia inteso d' una Legge Divina, ma più tosto d' una equità naturale, e d' una Divina approvazione, secondo la quale i Principi del secolo alla Chiesa ed agli Ecclesiastici l' esenzione accordarono. In conferma di ciò bisogna osservare, che li Padri di Trento per *Divina ordinatione* non intesero una Legge Divina espressa, ed un Divino precetto, ma più tosto

sere tutt' i Cristiani per Dritto Divino a' Tributi suggetti. Altra dunque deve essere la sentenza delle sopra citate parole, il che alle dispute de' Critici si rimette.

(1) *Conc. Trid. sess. 25. de ref. cap. 20.*

(2) Bianchi contra Giannone *lib. 4. cap. 3. §. 3.*

Digitized by Google

tosto una Costituzione generale, per la quale si lasciasse la cosa in dubbio, se questa esenzione venisse immediatamente da Dio, o che Dio avesse le cose così disposte, che poi dagli uomini venisse stabilita: il che dalla Storia di quel Concilio si raccoglie (1): e poi ognun sa, che i Padri s' astennero di definire quei punti, che tra' Cattolici erano in disputa.

Ecco il punto, in cui dopo avere dalle sacre Carte tratti i più fedeli inalterabili esempj degli ammaestramenti, e delle azioni di Cristo, e le massime Apostoliche; e dopo avere fatta parola de' veri sentimenti de' PP. della Chiesa Greca e La-

(1) Due volte il Concilio di Trento si serve della formula *Divina ordinatione*, una nella *sessione* 23. can. 6. dove si dice, che l' Ecclesiastica Gerarchia è stata istituita *Divina ordinatione*; l'altra nella *sess.* 25. *de ref. cap.* 20. ove dell' immunità delle Chiese e Cherici si tratta. Assicura il Cardinale Pallavicino *lib.* 21. *cap.* 11. e 20. che nel primo luogo appostatamente si adoprò tal maniera di parlare per lasciare la cosa indecisa. E perchè non si deve dire lo stesso nel secondo luogo?

Digitized by Google

e Latina, senza menoma discordanza fra loro, ed intese ancora le ragioni, che in contrario si sogliono produrre; si dee con franchezza asserire, e per cosa indubitata tenere, che gli Ecclesiastici sono per *Dritto Divino*, e per *Sentimento de' Santi Padri* della Chiesa Greca e Latina, oltre la *Ragione naturale e dello Stato*, obbligati in coscienza ad obbedire, e servire a' Principi, e sono nell' indispensabile dovere di pagar loro le Contribuzioni, che servono a' bisogni della Sovranità o dello Stato.

## CAP. II.

*Che gli Ecclesiastici sono per* DRITTO COMUNE *tenuti alle ordinarie Contribuzioni.*

Nata la Chiesa nella Repubblica non potè fare uno Stato da essa diverso, per essere ripugnante l' esistenza d'altro Stato nello Stato: formò sì bene da' Membri, che la componevano, un Corpo, ( oltre la considerazione del corpo mistico, ) che quantunque sulle prime riputato illecito, dovette rimanere soggetto alle Leggi fonda-

Digitized by Google

fondamentali dello Stato, e della Sovranità, e per conseguenza a tutti que' pubblici pesi (1) che pe' bisogni e della Sovra-

(1) I pesi, che i Cittadini Romani tolleravano, consistevano, o in opere personali, o in sussidj, e collette pecuniarie. Riguardo a' primi, alcuni aveano uno splendido titolo, e chiamavansi Onori, come appunto erano gli ufficj palatini, e militari, e le Magistrature; alcuni altri non davano nessun onore, ma impacciavano soltanto in opere oneste, e liberali, ed erano questi le tutele, e le cure. Il rifare le vie, i ponti, e preparar il pane per uso dell' esercito, per essere state opere manuali, portavano il nome di carichi, ed ufficj sordidi, i quali non si può far a meno di distinguerli da quella prestazione di danaro, che per ragione di tal carico s' imponea, la quale era piuttosto una specie di Tributo sovrimposto. Eranvene degli altri che nello stesso tempo, che davano onori, e consistevano in ufficj, obbligavano anche alle contribuzioni pecuniarie, e sostenevansi da' Decurioni, o siano Curiali, che la Curia formavano delle Città inferiori.

Digitized by Google

Sovranità, e dello Stato sono imposti o s' impongono.

Gli Ecclesiastici considerati come Cittadini, Membri di quel Corpo, essendo da quelli immuni, dalla religiosa pietà de' Principi l'Immunità riconoscere ne debbono: non potendosi intendere, che il Suddito possa esserne da altri, se non dal Principe fatto esente. Questa verità è chiara da per se; ma perchè alcuni v'ha, che fanno la ragione a' pregiudizj servire: conviene co' veri fatti de' Principi dimostrarla, perchè l' intendimento e de' pregiudicati e degl' ignoranti s' arrenda.

*Costantino*, che fu il primo fra' Romani Imperatori, che la Cristiana Religione abbracciato avesse, esentò i Cherici Cattolici da tutti gli officj pubblici, a cagione che dal servizio dell' Altare non fossero in menoma parte distratti: *Ab omnibus omnino publicis functionibus Clericos [ Catholicæ Religionis ) immunes volumus conservari, ne errore aliquo, aut casu sacrilego a cultu Summæ Divinitati debito abstrahantur, sed ut potius absque ulla inquietitudine propria Legi deserviant*(1).

Fu

(1) *Ap. Euseb. lib. 10. cap. 7.*

Digitized by Google

Fu invero questa esenzione particolare per l'Africa proconsolare: ma in appresso dallo stesso Costantino per tutto l'Impero si distese (1). Non può negarsi, che pria, che queste Leggi fatte si fossero, la Chiesa vietava a' Chierici l'esercizio degli Officj pubblici; un tal divieto però avea soltanto luogo nel caso, che i Chierici a quelli s'offerivano, ma non già quando venivano scelti dal Magistrato (2): conoscendosi troppo bene da quel Canone, fra gli Apostolici, che fa divieto a' Vescovi, ed a' Preti, che le pubbliche amministrazioni da se non domandino (3).

Codesta esenzione da Costantino a' Che-

---

(1) *L. 2. C. Th. de Episc. & Cl.*

(2) Era dovere de' Cristiani di non fare, che i Cherici in qualche pubblico officio fossero involti. In Africa *Geminio Vittore* diede un Prete per tutore a' suoi figliuoli. E *S. Cipriano* ebbe questa dazione di tutela per un gran delitto; tanto vero, che determinò, *ne pro dormitione ejus fieret oblatio, aut deprecatio aliqua nomine ejus in Ecclesia frequentaretur. Epist. 56. ad Cler. Furnit.*

(3) *Can. Apost.* 81.

Digitized by Google

Chierici accordata non solo diede occasione d' invidia agli Eretici, ma fece sì, che molti, non per servire a Dio, ma per iscansare i pesi, e gli officj della propria Patria prendessero il Chericato. Componevano i benestanti il pubblico Consiglio delle loro Patrie, che *Curia*, ed essi *Curiali*, e Decurioni venivano chiamati. I Curiali, che portavano tutto il peso degli officj pubblici, ed erano a proporzione de' loro beni obbligati a pagare tutti i Tributi, che sulle Terre, e Città dell' Impero imponeansi, per torsi da una sì dura servitù si faceano Cherici ordinare; il che gran nocumento portava allo Stato, e del resto de' Curiali raddoppiava il peso.

Avvedutosi *Costantino* della frode, la conceduta esenzione di molto restrinse, ordinando, che altri nel luogo soltanto de' morti Cherici si riponessero, ch' erano di tenue fortuna, e che alle pubbliche funzioni astretti non erano: *Eos de cetero in defunctorum dumtaxat Clericorum loca subrogari, qui fortuna tenues, neque muneribus civilibus teneantur obstricti* (1). Una tale Costituzione

(1) *L.* 3. *C. Th. de Episc. & Cler*.

zione fu dagl' Imperatori avvenire, or in una, or in altra maniera modificata: potendosi vedere il Bingamo, che tutte le Leggi assieme aduna (1). Le modificazioni altro non furono, che i Curiali allora potessero il Chericato assumere, quando o in tutto, o in parte i lor beni alla Curia assegnavano, o costituivano un Vicario, che coi beni la Curial condizione sostenesse: alcune volte però non fu permessa in conto alcuno l' ordinazione.

I Curiali non cercavano solo col Chericato torsi da dosso i duri pesi della Curia, ma abbandonando alle volte il secolo, nelle solitudini co' Monaci ricoveravansi. Erano nel IV. Secolo i Monaci quasi tutti Laici, e come segregati dal Mondo, erano da' pubblici pesi esenti, ed immuni: vestivano i Curiali l' abito Monastico, a solo oggetto di deporre la condizione Curiale; ed a ragione, Monaci di solo abito chiamar si debbono: perchè in quel nuovo stato di tutti i loro beni godevano.

Conscio dell' inganno l' Imperator *Valente* con una Legge indrizzata a Modesto

(1) *Bingh. Orig. Eccles. lib.* 5. *Cap.* 3. §. 16.

Digitized by Google

detto Prefetto Pretorio d'Oriente, in cui, a ragione, i Curiali, che sotto l'ombra della Religione a' Monaci si univano, chiama *ignavia sectatores*: ordina, che fossero dalle solitudini estratti, e agli officj della Patria restituiti; ovvero, che i lor beni rinunciassero a coloro, che in lor vece doveano i pubblici pesi sostenere (1).

Intanto che i Romani Imperadori colle Leggi le più utili cercavano dar riparo a' sconcerti della civile Polizia, molti contro i pubblici divieti furono al Chericato promossi: e perciò si videro

[1] *Quidam ignaviae sectatores desertis civitatis muneribus, captant solitudines, ac secreta, & specie Religionis cum coetibus* μοναζόντων *congregantur. Hos igitur, atque huiusmodi intra Aegyptum deprehensos per Comitem Orientis erui e latebris, consulta praeceptione mandavimus, atque ad munera Patriarum subeunda revocari, aut pro tenore nostrae Sanctionis familiarium rerum carere illecebris: quas per eos censuimus vindicandas, qui publicarum essent subituri munere functionum. L. 63. C. Th. de Decurion.*

Digitized by Google

dero Preti, e Diaconi, che dalla Curia erano stati promossi a' gradi Ecclesiastici, dopo 20. e più anni di servizio all'Altare, alla Curia un'altra volta richiamati, e addetti: *Per triginta & innumeros annos* (son parole di S. Ambrogio (1)) *Presbyteri quidam gradu functi, vel Ministri Ecclesiæ, retrahuntur a munere sacro, & Curiæ deputantur.* Tornati i Preti, i Diaconi alla Curia, oltre gli altri travagli quello più d'ogni altro grave riputavasi, che talvolta potevano essere obbligati ad apparecchiare al Popolo i pubblici spettacoli, ed a presedervi, o ad esservi presenti: quali per essere d'Idolatria aspersi, erano di ogni uomo Cristiano indegni (2).

Non v'ha dubbio, che godettero i Chierici l'esenzione dagli officj manuali, e sordidi, quando però tra gli officj pubblici, e non già qualora tra' Tributi noveravansi: *Ut Ecclesiarum cœtus*, dice l'Imperator Costanzo (3), *concursu populorum ingentium frequentetur*,

 Cle-

(1) *Epist.* 47.
(2) *Innocent. I. Epist.* 23. *cap.* 6.
(3) *L.* 10. *C. Th. de Episc.*

Digitized by Google

*Clericis, & juvenibus prabeatur immunitas, repellaturque ab eis exactio munerum sordidorum*: il che con altra Legge fu confermato dallo stesso Imperadore (1), ed in appresso da *Valentiniano*, e *Teodosio* (2). L'Imperador *Onorio* dice, che l'esenzione da' carichi sordidi era un privilegio dagli antichi Princip conceduto; e perciò intatto conservarsi: ed egli stesso due Leggi pubblicò in favor del Romano Pontefice, in cui ordinò, che a nessun peso straordinario, nè a qualche officio sordido soggiacesse (3).

Par tempo ormai d' incominciare a parlare de' Tributi, i quali erano tante Collette, che o in danaro, o nella specie da' Cittadini contribuivansi pel mantenimento dello Stato.

I Tributi o s'imponeano sul'e persone, e Tributi personali chiamavansi, o su i fondi stabili, e'l nome portavano di *census agrorum*; erano amendue o ordinarj, o straordinarj: pagavansi

(1) L. 14. *eod.*

(2) L. 13. *d.* C. *de extraord. & sordidis muner.*

(3) *L.* 21. *&* 24. *ibid.*

Digitized by Google

vansi i primi secondo una data forma che veniva dalle Leggi prescritta, e si chiamavano *Canones*, e *Indictiones*: imponeansi i secondi per un certo tempo, quando i bisogni dello Stato li richiedeano, ed erano conosciuti col nome di *Superindicta*. I Tributi straordinarj, fra cui contavansi i carichi sordidi, quando per ragione de' beni s'imponevano, erano talmente divenuti necessarj allo Stato, a motivo di non potersi tante guerre sostenere, senza il mantenimento de' soldati, le spese de' viaggi, e delle marcie, e senza il trasporto de' bagagli, e 'l provvedimento de' viveri, che alle volte dagl' Imperadori furono fra i Tributi ordinarj annoverati.

V' ha molti, che credono essere stati i Chierici da *Costantino* fatti esenti da' Tributi personali; ma chi voglia però le cose metter ad esame, non durerà fatica a persuadersi, che quel Principe dal peso degli Officj, e non già da' Tributi rese i Cherici immuni. Non deve dubitarsi però, che *Costanzo* avesse i Chierici liberati dal Tributo personale: *Clericis*, queste sono le parole della Leg-



Digitized by Google

ge (1), *& juvenibus praebeatur immunitas, quod & conjugibus, & liberis eorum, & ministeriis, juvenibus pariter, ac feminis indulgemus*. La parola *juvenibus* dall' Imperadore usata fa manifestamente vedere, ch' egli ha inteso parlare de' Tributi personali. Il Giureconsulto *Ulpiano* insegna, che per l' età i maschi infra i quattordici anni, e sorpassati i sessantacinque, non erano al Tributo del capo sottoposti (2): e perciò avendo Costanzo a' Chierici conceduta l' Immunità, che i giovanetti aveano, del Tributo personale intendere si deve. Non durò per altro sempre pe' Cherici costante, per essere cosa certa, che ne' tempi di *Teodosio* figliuol d' Arcadio si fece una Legge, con cui i Cherici, che faceano dimora ne' poderi della Chiesa d' Alessandria, e Costantinopoli nelle ville situati, furono al pagamento del Tributo personale sottoposti (3). L' opinione del dottissimo *Iacopo Gottifredo*

(1) *L.* 10. *C. Th. de Ep. & Cl.*
(2) *L.* 3. *ff. de Censibus.*
(3) *Leg. ult. C. Th. de Patrociniis vicorum.*

Digitized by Google

do (1), il quale scrisse, che sotto i Romani Imperadori il Tributo personale in uso non era, e che i Cherici non ne erano per privilegio, ma per Dritto Comune esenti, è stata singolare riputata, e tutta contraria a quel che il Bingamo (2) con più sodi ragionamenti dimostra.

Fatta parola de' Tributi personali, dovendo far passaggio ai Tributi, che sopra i beni s' imponevano, conviene distinguere i beni delle Chiese da quei de' Cherici.

Si crede, che *Costantino* avesse nell' incominciare l' Impero alle Chiese accordata una generale esenzione pelli beni, che possedevano: ed in fatti nascondere non si può esservi una Legge che porta il di lui nome, in cui pare che le Chiese da ogni sorta di Tributo siano state fatte esenti [3]. Un tal pri-



(1) *Goth. in l. 4. C. Th. de censu.*

[2] *Bingh. Orig. Eccles. lib. 5. cap. 2. §. 2.*

[3] *Præter privatas res nostras*, sono le parole della Legge, *& Ecclesias*

Digitized by Google

privilegio ancorchè fosse stato alle Chiese accordato, non si può sostenere che fosse durato nell'Imperio di *Costanzo*, anzi si deve tenere per certo che rivocato l'avesse. Il giovine *Teodosio* per benefizio particolare le Chiese di Tessalonica, Costantinopoli, ed Alessandria da qualunque Tributo rese immuni: ben inteso però, che le Chiese immuni non dassero il nome di possessioni Ecclesiastiche agli altrui poderi, e con pubblico danno l'esentassero da' Tributi (1). *Vitia erunt donec homines* disse Tacito [2]; giacchè nel principio del

*sias Catholicas, & domum clarissimæ memoriæ Eusebii Exconsulis & Exmagistri equitum, & peditum, & Arsacis Regis Armeniorum; nemo ex nostra jussione præcipuis emolumentis familiaris juvetur substantiæ*, l. 1. C. *Theod. de Annon. & Tribut.*

A molti sembrano oscure queste parole, ma il più dotto Interpetre del Codice Teodosiano insegna, che con questa Legge furono le Chiese da' Tributi esentate.

[1] *L.* 33. *C. Theod. de Annon. & Trib.*

(2) *Hist. lib.* 4. *cap.* 74.

Digitized by Google

del V. Secolo aveano gli Ecclesiastici incominciato a prendere come proprj i beni altrui per esentarli da' Tributi.

I beni delle Chiese col tratto del tempo incominciarono a godere qualche esenzione. L'Imperadore *Onorio* nell' anno 412. fece immuni i beni delle Chiese, ch' egli chiama *pradia usibus cælestium secretorum dicata*, da' carichi sordidi, e Tributi straordinarj, ma non già dagli ordinarj (1). Cotal' esenzione non si mantenne sempre nello stesso piede, essendo ora stata ristretta, ed ora ampliata a portata de' bisogni dello Stato, e della maniera del Governo degl' Imperatori. Nello stesso anno 412. *Teodosio* il giovane, e *Valentiniano III.* soggettarono le Chiese all' angarie, e perangarie (2) pe'



---

[1] *L. 4. C. Th. de Ep. & Cl.*

[2] Erano le angarie e perangarie specie de' Tributi straordinarj, e consistevano nella prestazione de' carri, buoi, e cavalli, pel trasporto de' bagagli de' Soldati, e de' viveri per l' esercito: e chiamavansi angarie, se 'l trasporto faceasi per le vie pubbliche e or-

Digitized by Google

pe' viaggi dell' Imperatore [1].

Sottoposero ancora le Chiese a' Tributi straordinarj per la rifazione de' ponti e delle strade pubbliche [2]. L' Imperador *Giustiniano* nella conferma, che fece dell' Immunità da' Tributi straordinarj alle Chiese, eccettuò le collette, che s' imponeano pel mantenimento delle strade, e de' ponti, nel caso che le Chiese avessero beni presso què' luoghi, in cui le strade, e ponti mantener si doveano [3]. Egli fu il solo, che esentò i beni delle Chiese da quel Tributo, che *Denarismus*, o *uncia* si chiamava (4), e che pa-

---

e ordinarie; e perangarie, se fuori le strade ordinarie, dove non v'era il corso pubblico, che così si chiamava. *Iac. Goth. in l.* 4. & 15. *C. Theod. de cursu publico*.

[1] *L.* 11. *C. de SS. Eccl.*, *l.* 2. *C. de cursu publico*.

(2) *L.* 6. *C. Theod. de itinere muniendo*, *Nov.* 21. *ad calc. ejusd. C.*

[3] *Novell.* 132. *cap.* 5.

[4] *L.* 22. *C. de SS. Eccl.*

Digitized by Google

pagavasi allorchè i beni de' Curiali alle Chiese passavano [1].

C 5 Si

(1) Il Tributo che nelle Leggi civili si chiama *Denarismus*, *uncia*, & *descriptio lucrativorum*, si pagava non gà all' Imperatore, ma alla Curia della Città inferiore, quando i beni d' un Curiale passavano nel dominio altrui. Avveniva spesso, che i Curiali alienavano i lor beni a coloro, che non erano del corpo della Curia: il che se si faceva per donazione, o testamento, si dicea che l' alienazione era *ex causa lucrativa*, all' incontro *ex causa onerosa*, se faceasi per contratto di compra. Comecchè i beni de' Curiali erano soggetti a' pesi della Curia, acciocchè l' alienazione non fosse di carico al corpo de' Curiali, s' introdusse, che il nuovo padrone un annuo Tributo a la Curia pagasse: e regolandosi la quantità del Tributo, secondo la quantità del terreno, per ogni *jugum* o *caput*, secondo gli antichi monumenti, si pagava un danaro, o un' oncia d' argento: e perciò questo Tributo *Denarismus*, o *Uncia* si chiamava

Si può con franchezza asserire, che *Costanzo* fosse stato assai più liberale del padre verso i Cherici per i beni patrimoniali, che possedeano. Egli esentò sulle prime i Cherici dalle nuove imposizioni: ma rigettate in appresso le richieste de' Padri del Concilio di Rimini, ordinò, che i beni de' Cherici tutti i Tributi pagassero. *De his sane Clericis, qui prædia possident, sublimis authoritas tua, non solum eos aliena juga nequaquam statuet excusare: sed etiam his quæ ipsi possident, eosdem ad pensitanda fiscalia perurgeri* [1]. E soggiugne, che li Vescovi, che si ritrovavano in Corte, dall' Italia, Spagna, ed Affrica venuti, avessero la disposizione fatta, approvata. E' vero che 'l dottissimo *Gottifredo* pretende, che i Vescovi, che nella Corte trovavansi erano del partito Ariano: ma le ragioni, che adduce non sono da tanto

mava. *Bing. Orig. Eccl. lib.* 5. *cap.* 3. §. 2., abbenchè da *Teodosio* il giovane, e *Valentiniano* III. la somma del Tributo si fosse accresciuta. *L. unic. C. Th. de impon. lucrat. descript.*

(1) *L.* 15. *C. Th. de Episc. & Cler.*

to, che possano persuadere. Nell'Impero d'*Onorio* i beni degli Ecclesiastici furono esenti da' pesi straordinarj, e carichi sordidi, *ut hi, qui Ecclesiæ obtemperant, his, quibus Ecclesia, beneficiis perfru antur* (1).

I Cherici anche dopo data la pace alla Chiesa aveano per costume d'esercitarsi in qualche piccolo negozio, che non li distraesse dal Ministero dell'Altare: o perchè non aveano le Chiese bastevoli rendite per alimentarli, o perchè coll'esempio di S. Paolo vivere voleano colle proprie fatiche, acciocchè maggiormente coi beni delle Chiese si fosse dato soccorso a' poveri. Sulla mercatura v'era tributo imposto, che chiamavasi collazione d'argento e oro, e con nome Greco *Crisargiro*. L'Imperador *Costanzo* fece da tal tributo esenti i Cherici, purchè per alimentarsi negoziassero: *qui de vobis alimoniæ causa negotiationem exercere volunt immunitate potientur* (2). In appresso però per l'avarizia de' Cherici, che s'erano dati a far grossa mercatura, fu del negozio la quantità determinata (3).

C 6 Va-

(1) L. 3. C. eod.
(2) L. 8. ibid.
(3) L. 11. C. Th. de legat. Collat.

Digitized by Google

*Valentiniano* III. alla fine, dopo la Costituzione d'Arcadio fatta appunto per le frodi, che si commettevano, vietò a' Chierici, la negoziazione, e se volessero esercitarla pagassero come gli altri il *Crisargiro*: *ut Clerici nihil prorsus negotiationis exercerent, vel si vellent negotiari, scirent se judicibus subditos, Clericorum privilegio non muniri* (1).

Oltre l'esenzione dal *Crisargiro*, godevano i Cherici l'immunità dall'angarie e perangarie, la quale benchè confermata in favor de' Cherici da *Onorio* nell'anno 412., fu però tolta loro da *Teodosio* il Giovane, e *Valentiniano* nell'anno 440.: e avendo anche l'immunità da quel peso, che si nominava *Metatum* (2); vale a dire, che

(1) *Nov.* 12. *ad calc.* C. *Th.*

(2) La parola *Metatum* è nelle Leggi Civili, come si può vedere nel titolo d'entrambi i Codici *de metatis*. Fu detta dalla voce *Metatores*, che significava i designatori dell'Ospizio Imperiale, e quindi ne' viaggi dell'Imperadore andavano innanzi per apprestar l'ospizio, e gli alimenti. E da' Metatori

Digitized by Google

che non somministravano gli alimenti, e altre cose necessarie alla Corte, e Ministri dell' Imperadore, quando erano in viaggio, ed a' soldati in marcia (1); può liberamente dirsi, che erano i Cherici esenti da quelle imposizioni che chiamavansi *superindicta & extraordinaria*, le quali pel bisogno dell' Impero essendo state da *Valentiniano III.* (2) *ordinarie* dichiarate, non ne furono esenti i Cherici, anzi come tutti gli altri Cittadini sottoposti.

Questo brieve, ma distinto ragguaglio delle Leggi, che da' Romani Imperadori, incominciando *da Costantino* per lo tratto non men di *due secoli e mezzo*, fatte si sono, per i beni della Chiesa, per i Cherici, e pel di loro proprio Patrimonio; oltre la dimostrazione che fa, d' essere la tanto estesa Immunità Ecclesiastica, da lor derivata; dà altresì con chiarezza a vede-

---

tori venne il metato, cioè il peso di esibire l' ospizio, e gli alimenti agli Officiali pubblici, ed a quei, che l'Imperadore accompagnavano.

(1) L. 8. *Cod. Theod. de Episc.*
(2) *Valent. Nov.* 21

Digitized by Google

vedere la differenza, che si fece de' beni della Chiesa, da quei de' Cherici; qual fosse l' esenzione, che godevano; e quali de' Cherici fossero i privilegj.

Egli è certo che volendosi ammettere la credenza che si ha che *Costantino* avesse fatti immuni da' Tributi i beni delle Chiese, non si può negare che poco con sì bella sorte durato avessero: imperciocchè *Costanzo* divenuto Imperadore, rigettando le suppliche fattegli da' Padri del *Concilio di Rimini*, volle alle ordinarie, e Canoniche Contribuzioni, le terre delle Chiese sottoposte.

Sì fatto stabilimento fu con esattezza eseguito dagl' Imperadori, che regnarono per tutto il IV. Secolo della Chiesa; i quali professando la Cristiana Religione, furono delle Chiese i più zelanti Protettori.

*Ambrogio*, che vivea in quel tempo può essere il miglior testimonio, che addur si può, per pruovare un fatto, che potrebbe dar del dubbio ad alcuno. Nella coraggiosa resistenza ch' egli fece all' Imperador *Valentiniano* il giovane, che una Chiesa per gli Ariani domandò, giustificò il rifiuto, facendo

Digitized by Google

cendo vedere la sottomessione, che hanno le Chiese a' voleri degl' Imperadori, purchè non si tratti di punto di Fede, anche coll'ordinario Tributo, che le Chiese pagavano per le terre, che possedevano: *Si Tributum petit, non negamus Agri Ecclesiæ solvunt Tributum .... Tributum Cæsaris est, non negatur* (1).

Dopo il IV. secolo della Chiesa fino a' giorni di *Giustiniano*, non si ha nella Storia, che gl' Imperadori, eccettuandone alcune Sedi Patriarcali, che certi privilegj più dell' altre godeano, avessero fatti esenti i poderi delle Chiese da' Tributi ordinarj; anzi è cosa da ben riflettersi: avendo *Valentiniano* considerato, che i Pesi straordinarj e sordidi erano i più giusti e necessarj allo Stato; dando loro il nome di ordinarj ed onesti, alla Contribuzione de' medesimi, anche i beni delle Chiese sottomise.

Egli dunque è più chiaro della luce del Sole, che le Chiese, per le Leggi degl' Imperadori altra Immunità per i beni non godevano, che dalle straordi-

(1) *Ambros. orat. contra Auxent. de traden. Basil. cap. 32.*

Digitized by Google

dinarie Imposizioni: le quali per Legge, fattesi ordinarie, furono le Chiese in obbligo di contribuire.

Fu liberale *Costantino* verso i Cherici per avere loro conceduta l' Esenzione dalle pubbliche cariche, ma furono assai più liberali verso loro *Costanzo*, e gli altri Imperadori, che oltre le cariche pubbliche, da' pesi estraordinarj fecero i Cherici esenti, quale immunità, benchè variasse a voler de' Principi, andò un tempo a mancare, cioè quando ordinarie si fecero le Imposizioni, che straordinarie e sordide chiamavansi.

Si taccia Costantino da *Zosimo* d' aver in povertà ridotto l' Erario pubblico, e d' avere snervate le forze de' Popoli; e forse per la credenza ch' ebbe d' avere l' Immunità conceduta a' beni delle Chiese, e a Cherici dalle Cariche pubbliche: ma a torto si taccia. Rendette immuni, è vero, da' pubblici Pesi i beni delle Chiese; ma è altresì vero, che supposto che quell' Immunità conceduto avesse, non potea alcun danno al pubblico recare, per essere stati tanto pochi i beni di esse in que' primi tempi di pace, che lo stesso Imperadore conoscendo li lor

bi-

Digitized by Google

bisogno, con molta generosità loro sovveniva: il quale bisogno essendo andato a mancare, perchè fatte ricche, e colle donazioni, e cogli acquisti, i di lui successori le Immunità moderarono, riducendole a poco, indi all' intutto le tolsero.

Sull' esenzione che Costantino accordò a' Cherici dalle pubbliche Cariche potrebbe la taccia, che gli dà Zosimo, cadere; e bene starebbe, e degni di rimprovero sarebbono, gli altri Imperadori per l' immunità de' Pesi straordinarj che diedero a' beni de' Cherici, se Costantino, e i Successori all' Impero, colle Leggi le più savie, non avessero prevenuto quel male, ch' essendo incominciato, sarebbe avvenuto. Avvedutosi che per isgravarsi da Pesi della Curia alcuni de' più doviziosi entravano nel minor Chericato fece delle Leggi le più severe, con cui l' ingresso nel medesimo impedì a costoro; ordinando che se mai facendo contro la Legge, si fossero fatti Cherici, dal Chericato tolti si fossero, e alla Curia restituiti.

Se il fine di queste Leggi si voglia ben riflettere, si vedrà quanto all' utile dello Stato pensasse Costantino,

nel

Digitized by Google

nel tempo stesso che le Chiese, e gli Ecclesiastici favoriva. Ben sapea, che i beni delle Chiese erano il patrimonio de' Poveri, e che la società mantener si dovea e coll'opera degli uomini abili, e coll'opulenza: e che 'l Sistema della Società per la differente condizione degli uomini, portar dovea che altri fossero più e meno ricchi, altri poveri; i quali apportando alla Società un peso inutile e grave; volle che alimentati si fossero co' beni delle Chiese, col permesso che diede loro farsi Cherici; e che i Curiali, i ricchi coll'opera e colle ricchezze avessero allo Stato servito, vietando loro d'entrare nel Chericato. Or premesse queste riflessioni, Zosimo che dirà di Costantino?

Si vada pur oltre. Codesta determinazione, la più sacrosanta e la più utile allo Stato, fu in parte moderata dagl' Imperadori, che vennero appresso a Costantino, i quali accorgendosi, che se durava l'osservanza di non far Cherici, se non che i soli poveri; si sarebbe la Chiesa ridotta nello stato di aver Ministri della feccia del Popolo, i più ignoranti, i più inetti e scostumati; anche per la ragione, che i Senatori, e i Palatini,



Digitized by Google

assai di rado prendeano la risoluzione di servire la Chiesa: presero il partito di dar licenza a' Nobili, a' Decurioni di farsi Cherici, purchè altra persona destinata avessero alla Curia, e purchè loro beni rinunziati avessero: tuttochè *Valentiniano* a' ricchi plebei non avesse voluto accordare la licenza di farsi Cherici; donde prese il motivo il grande *Ambrogio* di mettere in considerazione al lodato Imperatore, esponendogli „ „ che i Sacerdoti Cristiani compera„ vano la libertà di servire a Dio e „ alla Chiesa, col dispendio di tutti i „ loro beni [1].

Da

---

(1) *Si Privilegium quærat sacerdos* (Parla del Cristiano), *ut onus Curiale declinet, patria atque avita, & omnium facultatum possessione cedendum est. Quomodo hanc Gentiles si haberent ingravarent querelam, quod Sacerdos feriae Ministerii sui emat totius patrimonii sui damno: & privata universæ Commoditatis dispendio usum publici mercetur obsequii? Prætendens communis salutis excubias, domestica inopia se mercede solatur, quia Ministerium non vendidit, sed gratiam comparavit. Div. Ambros. Epist.* 47.

Digitized by Google

Da ciò si viene anche in cognizione, ch'essendo fra tanti limiti ristretta l'*Immunità personale* accordata al Chericato, non rendeva esenti i Chierici da que'pubblici carichi, a cui erano obbligati; imperciocchè, se si vuole attendere di Costantino la Legge, si dee dire, che i Curiali che erano addetti al servigio della Curia, facendosi Cherici, non n' erano esenti, anzi doveano al servizio di essa ritornare: se si vogliano le Leggi degli altri Imperadori riguardare, si dee rimanere persuaso, che niente in lor favore operava l' Immunità del Chericato; ma se la comperavano a proprie spese, e col destinare altra persona nella Curia, che le lor veci fatte avesse; o colla cessione de' beni alla Curia. Ond' erano esenti i Chierici da quelle cariche, a cui erano obbligati, non pel privilegio del Chericato; ma perchè essendosi tolta l'obbligazione di servire il Pubblico in quella carica, non potevano esservi più astretti, e perciò n' erano immuni.

Al savio provvedimento delle Leggi, se la pratica di que' tempi, e ne' Popoli, e ne' Chierici si voglia unita, resterà ognun ben persuaso, che non

si

si eleggevano ordinariamente dal Popolo al Chericato, se non quei, che rinunziato avessero tutti i loro beni. Ne fa, su di se, testimonianza *Agostino* che non fu eletto Vescovo dal Popolo d'Ippona, che dopo fatta di tutti i beni che possedeva, una tal rinunzia; e fu dallo stesso Popolo per ugual motivo *Piniano* astretto ad entrare nel Chericato (1).

Osserva meglio d'alcun altro *Giuliano Pomerio* (2), che gli Ecclesiastici possedendo in comune co' poveri i beni della Chiesa; ne sentivano dispiacere, di dover possedere quel Patrimonio, che pria d'entrare nel Chericato aveano rinunziato alla Chiesa.

Abbandona *Paolino* le ricchezze, ch' egli avea (3). Battezzato che fu *Cipriano*, e dispensato ch'ebbe tutti gli gli averi a' Poveri, fu Prete ordinato, e fatto di poi Vescovo in Cartagine (4). *Girolamo* scrivendo a Nepoziano

(1) *Epist.* 225. *ad Corint.*
(2) L. 2. c. 9. *de vit. contemp.*
(3) *Amb. ep.* 36.
(4) *Hieronym. de script. Eccl.*

Digitized by Google

no (1), gli dimostra che tanto i Monaci, che i Chierici avendo il Secolo abbandonato, debbono ugualmente impiegarsi nella stessa pratica di perfezione, e perciò rinunziare a tutto ciò, che possedevano nel secolo per poter esser Cherici e di nome e di fatti, e dir giustamente *pars mea Dominus*; e nel Epitafio, che fa a *Nepoziano*, dice, che nel momento ch'egli fu Cherico ordinato, diede a' poveri quel che avea.

Fecero lo stesso, *Basilio* (2), e *Gregorio di Nazianzo* [3], benchè questo Santo Padre alcuni fondi, ed una Casa riserbato si avesse per se: *Crisostomo* ed *Epifanio* (4), il quale ritenne presso di se soltanto scudi 40. per potersi le divine Scritture comperare; e *Porfirio* (5), quel divin Vescovo di Gaza.

A

(1) *Epist. ad Nepot.*

[2] *S. Greg. de Nys. cont. Eunom. l. 1.*

[3] *Naz. Ora. 1. 3.*

[4] *Ap. Sur. 12. die Maii Sozo. l. 7. c. 26.*

[5] *Ap. Sur die 26. Febr.*

Digitized by Google

A questa perfettissima Pratica degli Ecclesiastici d' allora si aggiunga pure la Disciplina, che con esattezza i Vescovi osservavano, *di non ammettere nel Clero, se non coloro, che pel servigio delle Chiese erano necessarj*, essendovi in esse gli officj determinati, e assegnati; nè di ordinare Preti, se necessarj non erano per compiere il Senato, che al Vescovo assisteva; o per incardinarli a qualche titolo o Chiesa particolare, che bisogno ne avesse anzi che doveano surrogarsi i Monaci in luogo de' Cherici mancanti, come prescritto erasi da *Arcadio* ed *Onorio*: *Si quos forte Episcopi deesse sibi Clericos arbitrantur*, EX MONACHORUM NUMERO *rectius ordinabunt* [1].

Da quanto fin quì si è detto, intorno all' Immunità de' Cherici; e de' loro Beni, conoscere si potrà, che gl' Imperadori altra Immunità non dieder loro, che quella de' Pesi straordinarj, e delle Cariche pubbliche, la quale non potè alcun nocumento recare allo Stato, per quegli opportuni espedienti, che colle riferite Leggi, si prefero

(1) C. *Theod. t.* 32. *de Episc.*

fero, e pel *poco numero* de' Chierici che vi era, fra cui contare non si debbono i Monaci, che in que' tempi erano semplici Laici, poveri all'estremo, e intenti solo al lavorìo, con cui scarsamente viveano.

Che che però dir si voglia su ciò negare non si potrà, che le Chiese, pe' loro beni, dopo la morte di Costantino, e i Cherici pel proprio patrimonio sono stati costantemente sottoposti alle ordinarie Contribuzioni; e solo fatti esenti dall'estraordinarie, a cui dato il nome di ordinare, vi furono le Chiese, e gli Ecclesiastici soggetti. Che è dir lo stesso, che le Chiese, e gli Ecclesiastici son per Diritto Comune obbligati a pagare i pesi ordinarj dello Stato.

Narrata la Storia delle Leggi fatte da' primi Monarchi Cristiani, sul punto importante dell' Immunità de' beni delle Chiese e degli Ecclesiastici ragion vuole, che non si faccia a meno di dire, che la Chiesa, ed i Vescovi sotto gli Imperadori Romani nè men per sogno pensarono d'aver dritto di regolare una tal materia, ma quando il bisogno volea ne faceano supplica al Principe. Riflettere si deve cioc-

Digitized by Google

ciocchè avvenne nel Concilio di Rimini, Concilio troppo infausto per la Chiesa: mentre erano ivi i Padri artificiosamente trattenuti dalla violenza de' Ministri dell' Imperator Costanzo, trattarono dell' Immunità reale della Chiesa, e del Clero, e proposero all' Imperadore, che le Chiese non fossero ad alcun peso soggette. Ma l' Imperadore rigettando il piano [1], *quod nostra videtur dudum sanctio repulisse*, niente volle alle suppliche de' Vescovi accordare, secondo l' interpetrazione, che fa Iacopo *Gotifredo* (2). Nè può certo ammettersi il sentimento del *Tillemont* [3], il quale pretende, che per le rapportate parole avesse l' Imperadore ributtato il peso, che pria i beni Ecclesiastici sostenevano.

Da questo tratto della Storia manifesto si rende, che i Vescovi ( e si suppone, che furono Cattolici ) altra cosa non fecero, che supplicare il Principe, il quale non istimò cosa utile al-



[1] *L. 15. C. Th. de Episc.*

(2) *Gotof. in l. cit.*

(3) *Tillem. memor. degli Ariani art. 80.*

lo Stato accordar la grazia, che si domandava; e se Costanzo era del partito degli Ariani, ciò non fa al caso, tanto più che fu liberale verso gli Ecclesiastici. E non solamente i Vescovi ricorrevano alla Suprema Potestà civile, quando trattavasi di dare qualche regolamento ai pubblici pesi in favore degli Ecclesiastici; ma anche qualora gli Esattori de' Tributi contra i privilegj accordati, qualche aggravio a' Cherici recavano. *S. Basilio*, la cui intrepidezza per la difesa della Fede è troppo nota, forte si lagna presso Modesto Prefetto Pretorio d' Oriente contra alcuni Esattori de' Tributi, che infrangevano i privilegj de' Cherici, e lo prega a non fare i Cherici, secondo le Leggi, pe' Tributi molestare [1]: *Rogamus, ut tua erga nos beneficentia monumentum hoc apud nos deponas, quo in omnem deinceps posteritatem praclaram tui memoriam custodiamus; utque juxta consuetudines, & leges antiquas, qui Deo in sacris ministeriis inserviunt, liberi relinquantur a solutionibus*. Ed in fine S. Gregorio di

(1) *Basil. Epist.* 279. *ad Mod.*

*di Nazianzo* presso Anfilochio personaggio di grande autorità si lagnava, che i Ministri dello Stato, contro le Leggi, da Eutalio Diacono i Tributi esigevano [1].

Grande era il male che avveniva alla Chiesa pel ritorno alla Curia di que' Preti e Diaconi, che contra lo stabilimento della Legge ordinati si erano. E pure la Chiesa non fece alcun Canone ( perchè conoscea non aver tal potere ) per impedire il ritorno de' Cherici alla Curia, ma vietava solo le Ordinazioni de' Curiali: *De Curialibus*, dice Papa Innocenzio I. (2), *manifesta ratio est, quoniam etsi inveniantur hujusmodi viri, qui debeant Clerici fieri, tamen quod sapius ad Curiam repetuntur, cavendum ab his est, propter tribulationem, qua sape de his Ecclesia provenit.*

I più santi Vescovi, quando ciò avveniva, solevano alle volte mettere innanzi gli occhi degl' Imperadori il male, che sentiva la Chiesa, acciocchè dalla mano suprema qualche sol-

D 2 lievo

[1] *Nazianz. Epist.* 159.
(2) *Id. Epist.* 4. *cap.* 3.

lievo si apprestasse. *S. Ambrogio* in tal guisa usò coll' Imperador Teodosio: *Hoc tamen in notitiam clementiæ tuæ pervenire volui, de hoc ut placeat arbitrio tuo consulere, & temperare dignaberis* [1]. Segno pur troppo evidente, che i PP. della Chiesa erano ben persuasi, che 'l moderare, togliere, e alterare questa Polizia era della somma Potestà, e non dell' autorità della Chiesa.

Cresciuti oltre misura i Popoli abitatori delle Parti Settentrionali di là dal Reno, e Danubio, ed astretti a lasciare il patrio suolo, e cercare nuovi Paesi pel loro soggiorno; venuti ne' Dominj del Romano Impero, furono sulle prime dall' Armi Romane vinti e ributtati; ma avendo incominciato ad acquistar terreno, e colle concessioni, e coll' armi; ed avendo presa opportuna l' occasione della lontananza degl' Imperadori, che lasciando Roma, avevan l' Imperial Sede in Costantinopoli stabilita; tra la debolezza, e lo sconvolgimento dell' Impero, lo inondarono ne' principj del V. Secolo, ed inco-

(1) *Ambros. cit. Epist.* 47.

incominciaronsi a sentire i nomi de' Visigoti, Burgundi, Franchi, Vandali, Alani, Unni, Ostrogoti, i quali sulla ruina del valore e sangue Romano, fondarono la maggior parte di que' Regni, che sono al dì d'oggi in tanto splendore.

Fra le cui remote antichità rintracciando l'origine dell'Ecclesiastica Immunità, si vedrà, che nella Spagna regnandovi i Goti, dal Re *Sisenando* riconoscono gli Ecclesiastici l'Immunità personale (1). Il Re *Egica* fece stabilire nel Concilio XVI. di Toledo, che tutti i Vescovi fossero tenuti a tolerare le spese, ch'erano necessarie per lo mantenimento degli Officiali del Re e per l'esecuzione degli Ordini Reali.

Nell'Inghilterra si ha, che dalle Leggi del Re, *Eduardo* fatte compilare da *Guglielmo* il Conquistatore, le Terre delle Chiese erano in quell'Isola da qualunque peso esenti (2): benchè in appresso le Chiese, e gli Ecclesiastici avessero avute tante vicende, che per non farla quì da Storico, non è dover che si contino.

 Ebbe

(1) *Concil. Tolet.* 4. *can.* 47.
(2) *Cap.* 11.

Digitized by Google

Ebbe origine l' Ecclesiastica Immunità nella Francia dal gran *Clodoveo*. Ma *Clotario* niente curando l'Immunità da Clodoveo accordata, obbligò le Chiese a pagare all' Erario Reale la terza parte delle rendite de' beni di esse (1). E *Chilperico* vedendo l' Erario diminuito, e cresciuti i bisogni dello Stato, rivocò quella Immunità, che alle Chiese, e agli Ecclesiastici era stata da' Principi antecessori conceduta.

E facendo passaggio ai Principi della seconda stirpe si vedrà nella Francia avere il suo maggiore incremento l' Immunità Ecclesiastica per l' obbligo, che avevano agli Ecclesiastici, in particolare a' Romani Pontefici. *Carlo Magno* accordò a' beni delle Chiese una generale esenzione da' Tributi, che all' Erario Reale pagavansi (2).

Questa Immunità riguardava soltanto i pesi ordinarj dello Stato, imperciocchè da certi particolari, e straordinarj pesi non erano le Chiese immuni:

---

(1) *Gregor. Turon. l.* 4. *c.* 2. *l.* 3. *c.* 23.

(2) *Cap. Reg. Franc. lib.* 5. *cap.* 157.

ni: rifacendosi le vie, e dandosi riparo ai ponti, gli Ecclesiastici come gli altri contribuivano, purchè vi fossero stati i lor poderi vicini (1); erano soggetti prestare l'ospizio, e gli alimenti nel viaggiare, che faceva il Principe, i Palatini, o i Legati; e se le Chiese facevano acquisto di nuovi beni, che erano a' pubblici pesi sottoposti, doveano per le nuove cose acquistate pagare gli ordinari Tributi (2).

Oltre i Tributi, che pagavansi al Re, v' erano i servigj dovuti a' Signori o Leudi, o Feudatarj, che su' beni erano imposti: riguardo a questi non aveano le Parrocchie una generale Immunità, ma il solo Manso (3) colle decime, oblazioni, case, ed orto erano



(1) *Lib. 6. Capitul. cap. 187.*

(2) *Lib. 9. ibid. cap. 86.*

[3] Il Manso era una certa quantità di terra, che veniva come dote della Chiesa considerata, e perciò d'ogni servigio immune. Si prestavano i servigj non al Re, ma a' Feudatarj per sostener i pesi feudali, i quali diveni-

no immuni, e pel dipiù i soliti servigj prestavano [1].

Se dopo un lungo, e tortuoso giro, piace sull' Italia fermarsi collo sguardo, massime in quei tempi, ch' era sotto il dominio de' Longobardi, si vedrà divisa in più parti. Vivea la Regione marittima nell' obbedienza degl' Imperadori d' Oriente, e l' altra parte era dai Longobardi governata. Essendo il Ducato Romano nell' Impero Greco, la Chiesa di Roma dell' anno 681. fu da *Costantino Pogonato* fatta immune da que' Tributi, che pagava pe' patrimonj, che nella Calabria, e Sicilia, possedeva

---

venivano troppo gravosi, se tutti i beni delle Chiese de' Castelli ne fossero stati esenti. Perciò nella Francia erano di miglior condizione le Chiese delle Città, che quelle fondate ne' feudi; imperciocchè le prime godevano una generale esenzione da tutti i pesi ordinarj, e le seconde erano soggette a' servizj per i beni, che oltre del Manso possedevano.

(1) *Lib. 1. ibid. cap. 9. & l. 5. c. 45.*

va. E nell'anno 687. da *Giustiniano* II cognominato *Ritmeno* alla stessa Chiesa furono rilasciati i Tributi, che pel Patrimonio d'Abruzzo, e Lucania pagava. Ne' dominj de' Longobardi erano le Parrocchie pel Manso esenti: i Coloni però che erano alla cultura del Manso addetti, erano alle pubbliche contribuzioni obbligati (1). Ne' tempi de' Normanni il Manso delle Chiese qualche imposizione ricevette pel rilascio, che di quella dal Re Ruggiero alle medesime se ne fece (2).

Ed ecco come anche dopo la decadenza del Romano Impero ne' varj Regni che sursero, le pubbliche Contribuzioni dal voler de' Principi sempre dipendeano, che soleano a lor piacimento verso i beni delle Chiese esser più o meno liberali: nè i Vescovi altra facoltà aveano, che porgere le loro suppliche al Principe, allorchè su i beni Ecclesiastici alcuna

 fran-

(1) *Leg. Longob. lib. 3. tit. 9. c. 46.*

(2) *Matth. Afflict. in Const. errores tit. de his qui debent accedere ad Ord. Cleric.*

Digitized by Google

franchigia desideravano, o che vedevano da' subalterni Ministri i privilegj non osservati.

E' tempo ormai opportuno dopo le azioni de' Sovrani indagare alquanto ciò, che i Vescovi in appresso sentirono, ed operavano sul punto tanto importante dell' Immunità Ecclesiastica.

Convocati due Concilj in Laterano sotto i Pontificati di *Alessandro* III., ed *Innocenzio* III. vi si fecero Canoni contra coloro, che violavano le Immunità da' Principi alle Chiese accordate, imponendo loro pesi straordinarj. Papa Innocenzio III. così si esprime nel Concilio generale, confermando quello ch' era stato nel Concilio sotto Alessandro III. stabilito (1): *Adversus Consules, & Rectores Civitatum, vel alios qui Ecclesias, & Ecclesiasticos viros taliis, seu collectis, & exactionibus aggravare nituntur; volens immunitati Ecclesiastica Lateranense Concilium providere, præsumptionem hujusmodi sub anathematis districtione probibuit, & transgressores, & fautores eorum excommunicationi subjicere-*

(1) *Cap. 7 ex. de immun. Eccl.*

Digitized by Google

*re praecipit, donec satisfactionem impenderent competentem.*

Da queste parole del Concilio hanno alcuni creduto, che i PP. quivi radunati avessero *jure proprio* la materia de' Tributi regolata, ed avessero tolto a' Principi quell' inviolabile dritto, che dal Sommo Impero non può andare disunito. Chi vuol però tornarsi a mente lo stato miserevole, in cui era l' Europa tutta ridotta, e massime l' Italia, si renderà tosto persuaso, che con quel Canone il Sinodo non ebbe punto in pensiero d' arrogarsi un dritto della Sovranità temporale, ma reprimere soltanto la baldanza de' Rettori delle Città, che in que' torbidi quasi da se governando usavano delle violenze, e contra le Chiese, e contra i Cherici: come in fatti i Canoni Lateranesi parlano solo de' Rettori, e de' Consoli delle Città, e nulla dicono de' Principi Sovrani.

Ma per rendere più chiaro sì fatto articolo, che non può troppo piacere ad alcuni, ommettere non si deve, che nella decadenza della stirpe di *Carlo Magno*, e in appresso, l' Impero d' Occidente vedesi involto ne' più gravi disordini, e caduto da quella



Digitized by Google

forza, e splendore, a cui Carlo Magno inalzato l'avea: quindi le principali Città, nulla più curando l'Imperial Potestà, caddero nella tirannia de' primi Officiali, e Baroni, che a loro arbitrio le governavano. Crebbero con forza maggiore le calamità pelle guerre tra l'Impero, e 'l Sacerdozio, le quali in tale sconvolgimento ridussero le cose sacre, e profane, che è quasi impossibile il crederlo. Sursero col tempo le due fazioni, che portarono il detestabil nome de' *Guelfi, e Gibellini*, le quali con tanta ferocia andarono crescendo, che divisero, e posero in rovina le Provincie intere, ed in particolare l'Italia, la quale per opra solo di codesti due terribili partiti fu pian piano ridotta o sotto il dominio, e duro giogo di molti Tiranni, o fu divisa in Repubbliche, che reggendosi ora coll' autorità di pochi Potenti, ora col capriccio della Moltitudine, non godeano uno Stato quieto, e stabile; e con ragione i loro Governi Oligarchici, e pieni di confusione dir si poteano.

Ridotte le Provincie in uno stato tanto deplorabile, i beni delle Chiese erano invasi, e depredati, e gravati

d' in-

d' intollerabili pesi. Poco curandosi l' autorità Imperiale, giugnere non potea a dar freno alle oppressioni, alle rapine. Qual cosa dunque avea a fare la Chiesa? Ricorse ai fulmini della scomunica, e cercò coll' autorità spirituale difendere que privilegi, che dai Principi l' erano stati conceduti: e ciò non fece contra l' autorità Imperiale, o de' Principi Sovrani, ma contra que' Governi Oligarchici, che di tasse i beni Ecclesiastici opprimevano. Legganſi pure i Canoni Lateranesi, e si rimarrà persuaso, che soltanto contra i Rettori, e Consoli delle Città sono indirizzati: anzi il Sinodo Lateranese III. si serve d' una destra, e delicata espressione, con cui pare che la legittima potestà in sì fatti Governi non riconosca: *Mundi Rectores, & Consules Civitatum, nec non & alii, qui potestatem habere videntur.*

Una interpetrazione così lodevole, che si fa de' Canoni Lateranesi, viepiù chiara si rende colla Costituzione di *Friderico II.* tanto rinomato pegli strani avvenimenti di sua vita. Egli Principe veramente grande, e che i diritti della Maestà non ignorava, nell' anno 1219. fu astretto da *Onorio III.*

che

che l'Imperial Corona sul capo gli pose, a pubblicare un Editto in favor dell'Immunità Ecclesiastica per confermare i Canoni Lateranesi, aggiungendo alle scomuniche anche le pene civili; il quale per maggior chiarezza è d'uopo quì rapportarlo: *Sane adeo infidelium quorundam, & injustorum iniquitas abundavit, ut non dubitent contra Apostolicam disciplinam, & Sacros Canones statuta sua conficere contra Ecclesiasticas personas, & Ecclesiæ libertatem... Nos Fredericus Romanorum Imperator semper Augustus hac edictali lege irritamus, & irrita nuntiamus omnia statuta, & consuetudines, quæ Civitates, vel Loca, Potestates, Consules, vel quæque aliæ personæ contra libertatem Ecclesiæ, vel Ecclesiasticas personas edere, vel servare adversus Canonicas, vel Imperiales sanctiones præsumpserint. Et ea de Capitularibus suis mandamus intra duos menses, post hujus publicationem edicti, penitus aboleri; Et si de cætero similia tentaverint, ipso jure decernimus esse nulla, & eos sua jurisdictione privatos, Superiori protinus applicanda: Nec non locum ubi deinceps talia præsumpta fuerint banno mille Marcarum præcipimus subjacere*

*giacere. Potestates vero, Consules, Rectores, Statutarii, & Scriptores dictorum Statutorum, nec non & Consiliarii locorum ipsorum, qui secundum statuta vel consuetudines memoratas judicaverint: sint extunc jure infames...* SALVIS NIHILOMINUS ALIIS POENIS CONTRA TALES IN GENERALI CONCILIO PROMULGATIS.

Soggiugne in appresso ciò che fa tutto al proposito: *Item nulla potestas, vel Persona publica, vel privata Collectas, sive Exactiones, vel angarias, vel perangarias Ecclesiis, vel aliis Piis locis, vel Ecclesiasticis personis imponere, aut invadere bona Ecclesiastica praesumant, qui si fecerint, & requisiti ab Ecclesia, vel Imperio emendare contempserint, triplum refundant, & nihilominus banno Imperiali subjaceant, quod absque satisfactione debita, nullatenus remittatur* (1).

Qual bisogno mai aveva Onorio della Potestà Imperiale, se la Chiesa *jure proprio* potea regolare la materia de' Tributi, o se i Canoni Lateranensi, aveva-

(1) *Auth. item nulla C. de Episc. & Cler.*

avevano leso in parte alcuna la legittima autorità de' Sovrani? Vedeva bene Onorio, che le scomuniche non erano da tanto a reprimer l'audacia de' Governi delle Città, e perciò trovandosi in apparente concordia coll' Imperadore volle dare un forte appoggio, e sostegno al potere Ecclesiastico colla legittima civil Potestà: la quale era in que' tempi, più che in ogni altro necessaria per la moltitudine degli Eretici chiamati per nome *Patareni*, i quali portavano odio implacabile a' Prelati, ed al resto de' Cherici, perchè da costoro venivano perseguitati.

Ma sia detto con buona pace d' Onorio, i Canoni del Concilio non intesero offender il Poter supremo de' Principi. Colle Costituzioni, che fece Friderigo, non potea rinunziare a quella Potestà che hanno i Monarchi di servirsi de' beni posti ne' loro Stati, quando vengono dalla Giustizia, e dalla necessità a ciò astretti; del cui uso a Dio solo sono obbligati render conto: nè si può un tal dritto da' Principi abbandonare, senza distruggere il Principato.

E l'esperienza dimostra che non vi rinunziò, giacchè fra l'altre doglian-

ze

Digitized by Google

ze, che per parte di *Gregorio* IX. si fecero in appresso proporre a Federico nel 1239. da' Vescovi d' Erbipoli, Vormazia, Vercelli, e Parma furono quelle che leggonsi del tenor seguente: *De Taliis, & Collectis quod contra formam pacis ab Ecclesiis, & Monasteriis extorquentur*; a cui non mancò Friderico dar pronta risposta: *Tallia & Collecta Clericis & personis Ecclesiasticis, non pro Ecclesiasticis rebus, sed pro feudalibus, &* PATRIMONIALIBUS *imponuntur*, SECUNDUM *quod* EST IUS COMMUNE, ET OBTINET *ubique* PER ORBEM (1).

Si ritrae da ciò, che nel XIII. Secolo da per tutto i Principi Cristiani sottomettevano a que' pesi, ai quali le facoltà degli altri Cittadini soggiaceano, i beni patrimoniali de' Chesici; e che ne' divieti fatti da' Concilj Lateranesi, non s' intendeano compresi. E se in molti Sinodi particolari del secolo XII. e seguenti anche i beni patrimoniali de' Cherici da' Tributi si esentavano, dir si deve, che cota-
li

(1) Vedi la Raccolta delle Costituzioni Imperiali.

li determinazioni non furono mai in osservanza.

Vuole la bisogna, che non interrompendo punto il corso della Storia, s' abbia dopo i Svevi a far passaggio agli altri Principi, che questo Regno dominarono, per vedere qual esenzione le Chiese, e gli Ecclesiastici goduta avessero.

Nel Regno degli *Angioini*, ancorchè *Carlo* I. si fosse con patto espresso obbligato di non imporre nè taglie, nè collette alle Chiese, Monisteri, Luoghi pii, persone Ecclesiastiche, e loro beni: *Item nullas talleas, vel collectas imponet Ecclesiis, Monasteriis, Clericis, & Viris Ecclesiasticis, vel rebus eorum*; pure, poco dopo sottomise i beni delle Chiese a Taglie, e ad Imposizioni: tantochè ne fu forte ripreso da Papa Gregorio X., al dire di Matteo Spinelli (1): a cui diè per risposta: *Nescio quid sit Tyrannus; Scio tamen quod ille Deus, qui semitas captas, pedumque meorum sumpta vestigia huc usque direxit, velut auxiliator, im-*

(1) *Matteo Spinelli di Giovenazzo lib.* 6. *cap.* 1.

*impofterum mecum erit*. Non bifogna ommettere che *Carlo* II. ai Cherici, che viveano *Clericaliter*, concedette l' efenzione da' Tributi pelle porzioni, che acquiftavano per legittima fucceffione (1).

Tra i Monarchi *Aragonefi* il Re *Alfonfo il Grande* efpofe (2) a Papa Eugenio IV., che per *antica confuetudine* del Regno, poteva imporre Taglie, e Collette alle Chiefe, e Luoghi pii, e Religiofi, e Cherici, e perfone Ecclefiaftiche, e loro beni; onde il Papa glie ne accordò il permeffo vita fua durante, per teftimonianza del *Chiocchareli* [3].

Nel

(1) *Cap. item ftatuimus* 98.

(2) Le Coftituzioni Imperiali, erano pur troppo note a quel Sovrano, ed a' Savj di quel tempo, ond' è che da fe fteffo potea imporre gabelle e dazj, anche agli Ecclefiaftici, e loro beni, quando però la ragione, e l' urgenza dello Stato le richiedeano; ma quell' efpofto dee crederfi per effetto delle critiche circoftanze, affai più dello fteffo Sovrano, che di quel Secolo ficcome gli Storici ce l' additano.

(3) *Tom.* 1. *M. S. jurisd. pag.* 17.

Digitized by Google

Nel Regno degli *Austriaci*, è vero, che tanto le Chiese, quanto i Chierici furono esenti da qualsivoglia Imposizione, e Tributo, siccome la Regia Camera in un suo arresto de' 7. Aprile 1590. lo riferì al Cardinal di Granvela Vicerè del Regno sotto Filippo II. [1]; nondimeno goderono *la metà delle Decime Papali*, che da quel tempo in poi, se pur non più addietro, s' imposero sopra gli Ecclesiastici (2).

Non è però da ommettersi, che per l' addietro i Pontefici Romani, di continuo esigevano dagli Ecclesiastici di Napoli, e di Milano le *Decime*, che si dissero *Decime Papali* (3), delle quali il

(1) *Reg. de Marin. Arrest.* 704. *pag.* 966.

(2) *Chioccarell. tom.* 11. *tit.* della porzione spettante al Re nelle decime imposte da' Sommi Pontefici alle persone Ecclesiastiche.

(3) Sicchè in que' tempi il povero Regno veniva a due sproni battuto, stimolato e irritato per le triste vicende del suo stato antico. Sono immense le somme uscite dal Regno per le Decime Papali.

Digitized by Google

li il Regio Fisco ne partecipava la metà, in guisa che riputavasi poco men d' un annual Tributo a prò dell' Erario Reale.

Pel nostro Regno era tassata la *Decima* per ducati 10. m., e spesso in un anno esigevansi più Decime, come avvenne nel 1552. che si esigerono fino ad 11. Decime, per le gravissime urgenze del Cristianesimo col Turco (1).

Sotto

---

(1) Nel 1552. essendosi consultato *Filippo* II. col suo Vicerè Cardinal Granvela sulla partecipazione di detta metà delle Decime, gli rispose a' 31. Marzo: *che per quello tocca alle* Decime *di Napoli, e di Milano, S. M.*, E SUOI PREDECESSORI ERANO STATI. E STANNO DA TEMPO IMMEMORABILE *in pacifica, e quieta possessione, e col consenso de' Sommi Pontefici di* PIGLIARSI LA META' DELLE DECIME, *che ivi s' impongono. Ed essendo questo così; non può S. M. lasciar di sentire, che dovendo sperare da S. Santità maggiori grazie, come lo merita l' amor filiale, e rispet-*

*to,*

Sotto l' Imperadore Carlo VI. tanto le Chiese, i Monasterj, e Luoghi pii, quanto i Cherici nel 1717. furono sottoposti alle Taglie, sotto nome però di *sussidio caritativo*, coll' intelligenza della S. Sede, e per mezzo del Nunzio Apostolico.

Le Franchigie poi degli Ecclesiastici sulle Gabelle, ebbero origine, da che *Alfonso d' Aragona* diede nuovo sistema ai pagamenti fiscali, siccome si farà conoscere nel IV. Capo.

Entrando nel dubbio, che gli acerrimi Difensori della mal intesa libertà della Chiesa niente paghi dell' interpetrazione fatta de' canoni de' Concilj Lateranesi, vivendo ne' lor pregiudizj ostinati, alla cieca sostener vogliano, che i Canoni, e le costituzioni de' Pontefici fatte per l' Immunità Ecclesiastica, e garantite colla scomunica, hanno inteso obbligare i Sovrani: conviene risponder loro, che offendendo

*to, che tiene alla Sua Santissima Persona, se le venga a domandare il titolo di cosa tanto chiara, ereditata da' suoi passati, e permessa pe' Sommi Pontefici. Chioccarelli loc. cit.*

do il Temporal de' Principi, non si debbono avere in conto alcuno per la forte e chiara ragione, che la Chiesa nulla può su i Dritti temporali di essi. Ragion quanto vera, altrettanto dimostrativa.

Per indagare qual sia la Potestà della Chiesa, altro non si ha a fare, che dare un' occhiata a CRISTO, che ne fu il Fondatore: le cui azioni ci rendono sicuri, ch' egli mentre menò vita fra' Mortali, non esercitò Potestà temporale, non si arrogò alcun' autorità ne' Dritti temporali de' Re, nè comparir si vede con Maestà Reale, ma colla semplice autorità di Maestro, nè cercò gli uomini al giogo soggettare o coll' armi, o colla forza; ma condurre questi al vero, alla pietà colla ragione e co' miracoli.

Nè contento di ciò, volle colla propria bocca confessarlo. Interrogato da Pilato: se egl' era il Re de' Giudei, rispose con franchezza: REGNUM MEUM NON EST DE HOC MUNDO, *si ex hoc Mundo esset Regnum meum, Ministri mei utique decertarent ut non traderer Judæis; nunc autem Regnum meum non est hinc:* ed astretto a rispondere di nuovo, se egli era Re: *Tu dicis, quia*

Rex

Digitized by Google

*Rex sum. Ego in hoc natus sum, & ad hoc veni in Mundum, ut testimonium perhibeam veritati.*

Risposta fu questa, che bastò a cancellare il timore, che Pilato concepito avea, che Cristo qualche ribellione tentata avesse nella Giudea contro di *Cesare*; giacchè confessò, che Mondano non era il suo Principato, e per conseguente non inimico del Regno di Cesare.

Che Cristo non sia venuto in Terra per esercitare temporal Potestà, conviene far una spiega; Cristo considerato *come Dio*, ha l'Impero supremo su tutte le cose, che da quello de' Principi è diversissimo: riguardato *come Uomo*, il di lui Regno è soltanto spirituale, perchè Uomo fatto si era, non già per governare il Mondo, a guisa de' Re, o tutti i Re a lui render soggetti; ma per togliere quel velo agli occhi degl' Uomini, che impediva di conoscere il vero, ed aprire quella via che alla salvezza eterna conduce, ed in questo senso prendere si debbono quelle parole, *Regnum meum non est de hoc Mundo*. Fugge il Figliuol di Dio da' Giudei per non esser eletto Re. Richiesto da un certo Uo-

mo,

Digitized by Google

mo, che comandato avesse al fratello di dividere l'eredità, rispose: *Homo quis me constituit Judicem, aut divisorem super vos?* Come se avesse detto: venuto nel Mondo non sono per giudicare, andate a colui, che n' ha la potestà.

E per non farla più lunga, è a dirsi, ch'egli venuto non era nel Mondo per istabilire un Regno temporale, ma solo, *ut Mundus per ipsum salvus fieret; ut salvum faceret quod perierat; ut testimonium perhiberet veritati; ut mundaret sibi Populum acceptabilem, sectatorem bonorum operum*. Or s'egli Potestà temporale non esercitò mentre visse, se palesò non essere il suo Regno mondano, avendo egli fondata la Chiesa; qual altra Potestà, che la spirituale dar le dovea? Ed in vero, altra, che questa, non le diede. Impose agli Apostoli d'annunziare alle Nazioni tutte il Vangelo, e di battezzare in nome del Padre, e del Figliuolo, e dello Spirito Santo [1]: Promise loro, che tutto ciò che avrebbero sciolto, e legato in Terra, in Cielo le-



(1) *Matth. cap.* 28. *v.* 18.

Digitized by Google

gato, e sciolto sarebbe (1); e cotal promessa ebbe il solo rapporto a' peccati degli Uomini (2). Diede loro la Potestà di celebrare in di lui memoria l'Eucaristia (3). Ed alla fine concedette loro il potere di correggere i Peccatori (4), la qual correzione, o pena, per non essere altra stata, che la privazione dalla Comunione della Chiesa, senza punto toccar i beni di colui, che in bocca di Lucifero si dava, spirituale esser dovette.

Furono ben persuasi gli Apostoli, che la sola Potestà spirituale era stata loro da Cristo conceduta; come scorger si può nella spiega, che fa *S. Pietro* dell'officio d'un Pastor della Chiesa. Dic'egli (5), che il Gregge di Dio pascer si deve, *non coacte*, *sed spontanee secundum Deum*, *neque turpis luceri gratia*, *sed voluntarie*, *neque ut Dominantes in Cleris*, *sed forma facti Gregis ex animo*.

Nè

(1) *Matth. cap.* 18.
(2) *Joan. cap.* 20.
(3) *Luc. cap.* 22.
(4) *Matth. cap.* 18.
(5) *Epist.* 1. *cap.* 5. *v.* 2.

Digitized by Google

Nè alcun meglio di *S. Bernardo* (1) esprime il sentimento di S. Pietro, spiegandolo ad Eugenio Papa: *nec enim tibi ille Petrus dare, quod non habuit, potuit; quod habuit, hoc dedit: sollicitudinem scilicet super Ecclesias. Nunquid dominationem? Audi ipsum; non dominantes, ait, in Clero, sed forma facti Gregis ex animo. Et ne dictum sola humilitate putes, non etiam veritate, vox Domini est in Evangelio: Reges Gentium dominantur eorum, vos autem non sic.*

E continuando dice: *Planum est, Apostolis interdicitur Dominatus. Ergo tu & tibi usurpare aude aut Dominans Apostolatum, aut Apostolicus Dominatum. Plane ab alterutro prohiberis, aut* SI UTRUMQUE SIMILITER HABERE VELIS, PERDES UTRUMQUE, *Alioquin non te exceptum illorum numero putes, de quibus queritur Deus: Ipsi regnaverunt, sed non ex me; Principes extiterunt, & non cognovi eos...*

E' sentimento di *S. Paolo* (2), che la sola direzione, la cura delle Ani-



(1) *Lib. 2. de consid. cap. 6.*
(2) *Hebr. 13. v. 17.*

Digitized by Google

gato, e sciolto sarebbe (1); e cotal promessa ebbe il solo rapporto a' peccati degli Uomini (2). Diede loro la Potestà di celebrare in di lui memoria l'Eucaristia (3). Ed alla fine concedette loro il potere di correggere i Peccatori (4), la qual correzione, o pena, per non essere altra stata, che la privazione dalla Comunione della Chiesa, senza punto toccar i beni di colui, che in bocca di Lucifero si dava, spirituale esser dovette.

Furono ben persuasi gli Apostoli, che la sola Potestà spirituale era stata loro da Cristo conceduta; come scorger si può nella spiega, che fa *S. Pietro* dell'officio d'un Pastor della Chiesa. Dic' egli (5), che il Gregge di Dio pascer si deve, *non coacte, sed spontanee secundum Deum, neque turpis lucri gratia, sed voluntarie, neque ut Dominantes in Cleris, sed forma facti Gregis ex animo.*

Nè

(1) *Matth. cap.* 18.
(2) *Joan. cap.* 20.
(3) *Luc. cap.* 22.
(4) *Matth. cap.* 18.
(5) *Epist.* 1. *cap.* 5. *v.* 2.

Digitized by Google

Nè alcun meglio di *S. Bernardo* (1) esprime il sentimento di S. Pietro, spiegandolo ad Eugenio Papa: *nec enim tibi ille Petrus dare, quod non habuit, potuit; quod habuit, hoc dedit: sollicitudinem scilicet super Ecclesias. Nunquid dominationem? Audi ipsum; non dominantes, ait, in Clero, sed forma facti Gregis ex animo. Et ne dictum sola humilitate putes, non etiam veritate, vox Domini est in Evangelio: Reges Gentium dominantur eorum, vos autem non sic.*

E continuando dice: *Planum est, Apostolis interdicitur Dominatus. Ergo tu & tibi usurpare aude aut Dominans Apostolatum, aut Apostolicus Dominatum. Plane ab alterutro prohiberis, aut* SI UTRUMQUE SIMILITER HABERE VELIS, PERDES UTRUMQUE, *Alioquin non te exceptum illorum numero putes, de quibus queritur Deus: Ipsi regnaverunt, sed non ex me; Principes extiterunt, & non cognovi eos...*

E' sentimento di *S. Paolo* (2), che la sola direzione, la cura delle Ani-

 me

(1) *Lib. 2. de consid. cap. 6.*
(2) *Hebr. 13. v. 17.*

*me* è stata agli Apostoli imposta da Cristo, e non già la temporal Potestà: la quale non mai volle Cristo, che nella Chiesa vi fosse, palesando, che solo appartiene ai Sovrani della Terra: *Reges Gentium dominantur eorum, & qui potestatem habent super eos, Benefici vocantur, vos autem non sic* (1).

Chiare sono l' espressioni del *Grisostomo* (2) nell' interpetrar che fa la lettera dell' Apostolo: POTESTATIBUS EX DEBITO OBEDIRE JUBET, *ostendens, quod ista imperentur omnibus*, ET SACERDOTIBUS ET MONACHIS, *non solum Secularibus, id quod statim in ipso exordio declarat, cum dicit*, OMNIS ANIMA POTESTATIBVS SUBLIMIORIBUS SUBDITA SIT, ETIAM SI APOSTOLUS SIS, SI EVANGELISTA, SI PROPHETA, *sive quisquis; tandem fueris non enim pietatem evertit ista subjectio*.

Uniformi sono i sentimenti di *Teodoreto* a quei del Grisostomo: *Sive sit Sacerdos, sive* ANTISTES, *sive* MO-

(1) *Matth.* 10. *v.* 42. *Luc.* 22. *v.* 25.

(2) *Hom.* 23. *in Ep. ad Rom.*

Digitized by Google

MONACHUS, *iis cedat*, *quibus sunt mandati Magistratus* (1). Di Teofilatto: *Sive Sacerdos sit*, *sive Monachus*, *sive Apostolus*, *ut se Principibus subdant* (2); Di Ecumenio: *Instituit autem etiam si Sacerdos sit*, *sive Monachus*, *sive Apostolus subiici Principibus*: *hac enim subjectio non destruit pietatem*. *Ad hoc vero hortatur Apostolus ostendens*, *quod Evangelium neque Apostasiam*, *neque inobedientiam doceat*; *sed potius modestiam & obedientiam* (3).

Omettere non si dee la bella distinzione, che fa Agostino dell' Impero, e del Sacerdozio. Sottomette al Principe tutti gli Uomini per quel che 'l Corpo riguarda; e per ciò che tocca lo Spirito, pone loro sotto l'autorità della Chiesa.

E in fine prescrive la regola, come per gli affari temporali tutta la massa de' Cristiani deve ubbidire ai Principi, e per le cose spirituali alla Chiesa: siccome dal principio si disse: *sed modus iste servandus est*, *quod Dominus*

E 3

(1) *Theod. in cap.* 13. *ibid.*
(2) *Theophil. ibid.*
(3) *Oecumen. ibid.*

Digitized by Google

*minus ipse præscribit, ut reddamus Cæsari, quæ Cæsaris sunt; & Deo; quæ Dei sunt.*

Ecco dunque a chiare note dimostrato, che non avendo Cristo dominato sulla Terra, che non avendo altra Potestà data alla Chiesa, che la spirituale; le Leggi della Chiesa, e del di lei Capo in particolare, qualunque sieno, affatto non possono, nemmen per ombra togliere, nè diminuire i Dritti temporali de' Principi.

Quindi il dirsi, che gli Ecclesiastici non debbano entrar a parte nelle pubbliche Contribuzioni: che non sieno alla suprema Potestà temporale sottoposti; sono *massime* perniciose e sediziose, soltanto d'alcuni scolastici Teologi, e d'alcuni Interpetri delle Decretali, i quali, quanto danno abbiano alla nostra Santa Cattolica Religione apportato, basta tornarsi a mente la funesta Tragedia di que' Religiosi Europei, che fissata aveano la dimora nell' Asia Superiore, per propagare, oltre il temporal interesse, la nostra Santa Religione; qual Tragedia avvenne, per essersi colto il tempo di renderli sospetti presso que' Principi col ritrovato, che gli Ecclesiastici istillavano

Digitized by Google

vano nell'animo di coloro, che riducevano alla Dottrina Cristiana, sentimenti contrarj alla Sovranità de' Principi, col non doversi loro i Tributi, nè la perfetta suggezione. Una sì rea calunnia fu da tanto, che non solo ruppe il buon disegno di propagarsi la nostra S. Fede in que' felici terreni, e massime nell'Impero del Gran Mogol, e in quello del Giappone, secondo le più fedeli relazioni d'uomini ben degni; ma adottata ancora da' Protestanti, talmente si turba l'armonia della Chiesa, che fanno aver in abominio a' Principi del Settentrione la tanto necessaria riunione colla Chiesa Cattolica.

Chi pertanto sostener vuole, che gli Ecclesiastici siano dalle pubbliche contribuzioni esenti, e che sottoposti non siano alla suprema Potestà temporale; come seguace delle *massime* le più sediziose, e perniciose alla Sovranità, allo Stato; non solo *ingrato* ed *empio* vien riputato, a sentimento del celebre *Guglielmo* Vescovo di Parigi (1);

 ma

(1) Il celebre Vescovo di Parigi *Guglielmo*, parlando al suo Clero in occa-

Digitized by Google

ma reo di delitto, e meritevol d' esemplar gastigo si rende.

## C A P. III.

*Per* RAGION PUBBLICA E PRIVATA *sono tutti indifferentemente alle Contribuzioni tenuti*.

EGli non può andare scompagnato il sommo Impero da que' dritti, con cui il fine della Società conseguir si vuole, i quali formando coll' unione la Maestà, per i differenti rapporti che hanno, diversi sono fra loro. Il Principe, che ha il sommo Impero

---

occasione de' donativi soliti darsi dagli Ecclesiastici ai Re di Francia: *Hi sunt usus pietatis*, ei dice, *quoniam* EX VIRTUTE GRATITUDINIS *etiam jure naturali* DEBENTUR *hujusmodi hominibus: alias* ETIAM IMPII SUNT QUIA GRATIA EORUM QUI EX PIETATE TALIA DONAVERUNT, *quodammodo conservatur in eis, & devotio nutritur, quæ per contrarium extingueretur. Guillem. Paris. de Morib. Cap.* IX.

Digitized by Google

pero, che la Maestà rappresenta, ha per rapporto a' Sudditi, fra gli altri dritti, quello di esigere da essi le Contribuzioni, le quali servir debbono per la difesa dello Stato, che senza di esse difendere non si potrebbe, al dir di Tacito: *Neque Respublica sine milite, neque miles sine stipendio, nec stipendia sine Tributis esse possunt*; e pel sostentamento del Principe, a cui tutto deve lo Stato, e di cui dee lo splendore, e la dignità mantenere.

La Contribuzione, che hanno a fare i Cittadini, e coll' opera, e co' beni per la difesa dello Stato, non si può determinare, che con una proporzione necessaria tra la difesa dello Stato, e la sicurezza della vita de' Sudditi; tra la difesa dello Stato, e la conservazione de' beni. Preme ad ogni Cittadino di rendere se stesso sicuro: la difesa dello Stato è quella, che pone in salvo la vita de' Cittadini; e perciò, regolandosi la cosa coll' Aritmetica proporzione, tutti sono tenuti ugualmente a conferir coll' opera per la salvezza di esso. Volendo ognuno conservar per se que' beni che possiede, voler dee la difesa dello Stato, che può soltanto la violenza tenere lonta-

 no

Digitized by Google

no; ma perchè l'ordine della Società porta, che altri abbiano più beni, altri meno, ragion è, che più importi la difesa dello Stato a colui che più ne ha, che a quel che ne ha meno; e perciò la Contribuzione de' beni deve aver di mira la Geometrica proporzione, facendo più contribuire chi ha più beni, che quello ne ha meno [1]; *Iustum enim* ( ragione troppo ben conosciuta da *Servio Tullio* nello stabilimento che fece del pagamento de' Tributi *ex censu* ) *existimo*, *&* *Reipublica utile*, *ut qui multum possident*, *multum conferant*, *parum vero*, *qui sunt in re tenui* (2).

Non piace però al vecchio *Filosofo di Malmesburi*, che s'abbiano le Contribuzioni a fare col rapporto de' beni, che ognuno possiede, per timore che elle riescano disuguali; potendo ogni Cittadino ugualmente lucrare, ma non ugualmente posseder beni, perchè

---

(1) *Henr. de Cocc.* Com. *ad Hug. Grot. lib.* 2. *cap.* 6. §. 11. *pag.* 357.
(2) Dion. *Halic. Ant. Rom. lib.* 4. *pag.* 215.

Digitized by Google

perchè altri v' ha, che usando di parsimonia quel che lucrano conservano, altri dissipano per piacere: perciò egli è di sentimento, che i Cittadini abbiano a contribuire a proporzione di ciò che consumano (1).

Nello Stato Monarchico avendo il Sovrano l'assoluto dritto di esiger le Contribuzioni da' Sudditi; egli solo ha a farne la distribuzione, la quale facendosi, o colla proporzione de' beni, o colla ragione di ciò che i Cittadini consumano; dee su tutti i Sudditi con ugual proporzione cadere.

La ragion naturale è quella, che obbliga il Sovrano nella distribuzione de' pesi a serbare l'uguaglianza: *Lex autem naturalis* (lasciò scritto il già citato Filosofo) (2) *unusquisque in jure aliis distribuendo omnibus aequalem se prabeat; quare Imperantes, ut onera Civitatis, Civibus aequaliter imponantur, lege naturali obligantur*. La quale non proponendo che uguaglianza fra tutti i Cittadini, non vuol punto

 che

(1) *Thom. Hob. de Cive cap.* 13. *pag.* 304.
(2) *Ibid. pag.* 303.

Digitized by Google

che fianvi alcuni, che godendo de' vantaggi della Società, non abbiano, secondo le proprie forze, a sentirne il peso; che ritraendone profitto, non entrino a parte delle necessarie spese; che difesi dal valor de' Soldati, non abbiano in faccia al nimico ad esporsi, o a contribuire pel soldo militare; che sottoposti ad un Principe, pretendano dovergli solo una verbal potestà di sottomissione, e di rispetto; e ciò per non istabilire una distinzione odiosa, una sproporzione ne' beni e nelle cariche, che lor s'impongono. E meglio che alcun altro, la ragion naturale esprime con eloquenza l' Orator Latino: *Iuri natura congruit, ut communis salus, & communis necessitas, ut commune periculum non unius dumtaxat, aut alterius, sed omnium impensis, jacturis, periculisque comparentur* (1).

*Ottaviano Augusto* conobbe troppo bene, prescrivendosi i dritti di Maestà, col consiglio di *Mecenate*, essere giusto, e a portata della natural equità, esigere generalmente da' Sudditi le Contribu-

(1) *Cic. lib. 3. de fin.*

Digitized by Google

tribuzioni, senza permettere, che ne fosse alcun esente, per esser a tutti comune l' utile che da quella si ritrae: *Iustum enim æquumque est, neminem horum, neque privatum hominem, neque Populum immunem esse, cum ex æquo ad omnes utilitas eorum, in quæ insumuntur, redeat, neque clam me est nonnullos tributa, ac vectigalia constituta ægre laturos* (1). E con tanta esattezza l' uguaglianza nell' esazione de' pubblici pesi osservavasi, che si videro ancor i beni del Fisco, e que' della Casa Imperiale sottoposti al pagamento del Censo da Augusto stabilito per lo possesso de' beni, colla descrizione che fece dell' Orbe Romano.

Alla ragion naturale, va quella dello Stato, del Sovrano, e de' Sudditi unita. L' esazioni pubbliche sono il Patrimonio, il nerbo dello Stato, il quale senza di esse non potrebbe affatto sussistere. L' esenzione da quelle apporterebbe utile e giovamento alle Famiglie, alle Persone, a' Ceti, che sono Individui, e parte della Società; e per-

(1) *Dion Halic. Hist. Rom. lib.* 52. *pag.* 635.

e perciò l'accordare Immunità, sarebbe, è vero, dell' equità naturale: ma poichè l'utile, che darebbe l' Immunità alle semplici Società, agl' Individui, recherebbe danno alla Società composta, alla Repubblica (1), perciò non solo alcun' ingiuria non si fa alle Famiglie, a' Ceti, alle Persone, col non accordare loro Immunità alcuna; ma se mai si concedesse, grave danno allo Stato apporterebbe, perchè si snerverebbe e si verrebbe il Patrimonio di esso a diminuire.

Reprimè il *Senato Romano* l' impeto di *Nerone*, che togliendo i Vettigali, volea farne dono a'Mortali: e ben si espresse, che lo scemare i frutti d'onde la Repubblica si sostiene, l' Impero discioglie: *Impetum ejus attinuere Senatores*, DISSOLUTIONEM *Imperii*, dicendo, *si fructus, quibus Respublica sustineretur, diminuerentur* (2). Gli

(1) *Tacit. An. XIII. 50.*

(2) *Quæ aliquibus* (dispone la Legge) *ex privilegio concedis, ea in fraudem Creditorum alienare te putato, idest Civium omnium, qui Reipublicæ creditores sunt, cui & operam impendunt*

Gli Eserciti non si potrebbono più mantenere, mancando a' soldati il necessario stipendio; si toglierebbe il freno, con cui i Cittadini sono ristretti fra i limiti del giusto, e dell' equo, non potendosi sostenere chi le Leggi dovrebbe eseguire; il Commercio marittimo, e terrestre si perderebbe, non essendovi pe' Navigli di che mantenersi; perderebbe il suo gran lustro la Dignità Reale, per non avere con che farlo durare: e perciò si vedrebbe lo Stato esposto alle triste vicende del furor nemico, delle sregolate passioni degli uomini, della rabbia de' pirati, e de' ladroni, e gemerebbe alla fine sotto il duro giogo della Tirannide, o della Oligarchia.

Iperbole, enfatiche espressioni son queste, potrebbe alcun dire: non v' è male, a cui rimedio non vi sia; quel che si toglie ad uno, si carica sull' altro, o si accresce la dose. Si spieghi meglio, perchè meglio s' intenda. L' Immunità dalle Imposizioni pubbliche, non

*dunt; quæ autem in hujusmodi fraude alienata fuerint, revocanda placuit. L. 1. C. de revoc. his quæ in fr. Cr.*

Digitized by Google

non è vero, che l'Impero disciolga, o che allo Stato faccia detrimento; purchè però si osservi la regola di caricarsi sul dosso del resto de' Cittadini quello che dagli altri si pagava; o si facciano nuove Imposizioni; e così l'Erario Reale non si diminuisce.

Bel rimedio, bella pensata! Una delle finali cagioni delle Contribuzioni che si fanno da' Sudditi, è la riconoscenza della autorità suprema nel Principe, la certa, e non vaga dimostrazione di rispetto e di suggezione al proprio Padrone, la quale non potendo andar scompagnata dalla qualità di Suddito senza nota d'infedeltà e di ribellione, fa sì che ogni suddito indispensabilmente abbia a contribuire. Il Principe, a cui per la somma cura e vigilanza che usa, debbono i sudditi la pace e la sicurezza della vita e de' beni, che godono, non dee certo a proprie spese mantenersi, ma tutto il sostentamento, ch'è necessario per conservare il lustro Reale, ha da ritrarlo da' proprj Sudditi: *Posterius ideo, quia tantam curam suis impensis suscipere non tenetur; neque tueri Rempublicam potest, nisi suam dignitatem conservet; quod sine impensis fieri nequit*

Digitized by Google

*quit* (1): perciò senza potersene alcun eccettuare debbono tutti contribuirvi, perchè tutti da lui riconoscono la pace, e la sicurezza della vita e de' beni: *Qui sustinet Reipublica onera, & pro omnibus vigilat, ab omnibus debet juvari* (2).

La società formando una persona morale, non può ledere alcun de' fisici Individui, da cui vien composta senza ledere se stessa. I fisici Individui, che la compongono, sono obbligati a dirigere le loro azioni al comun fine, il quale non potendosi ottenere senza consentire al mezzo, che adesso conduce; fa sì, che nessun d'essi loro per proprio vantaggio possa ledere altrui con un'azione, che al comun fine ripugni. La Società non può essere senza l'Impero, nè l'Impero senza le Leggi, le quali debbono esser utili ed eque; utili, perchè prendono di mira il bene generale; eque, per esser comuni a tutti; onde abbiano tutti de' medesimi dritti ugualmente a godere.

E sen-

(1) *Henr. de Cocc. Comm. ad Hug. Grot. lib. 2. cap. 6. §. 11.*

(2) *Plin. ad Trajan.*

Digitized by Google

E senza far più lunga cantilena, meglio è terminare la risposta coll' autorità dell' Imperator *Giustiniano*, il quale adduce la forte politica ragione, per cui non volle, che nè la Casa Reale, nè le Dignità le più eminenti dello Stato, avessero goduto di quella determinata particolar esenzione accordata alla Chiesa Patriarcale di Costantinopoli, che ne' termini seguenti espresse: *Nemine queunte inniti* PRIVILEGIIS ..... *Neque enim sustinemus aliorum onus ad alios deferri .... aut tam immitem proponere formulam, ut* QUOTIDIE VECTIGALIA AUGEANTUR ...... *cum nihil tam magno studio, tamque serio affectemus, quam ne* NOVO *quisquam* VECTIGALI *oneretur* (1).

La ragion pubblica e privata dunque vuole, che su tutt' il popolo s' abbiano ad imporre le Contribuzioni, dovendo ognun di esso al Principe la quiete, e la sicurezza de' beni e della vita. Gli Ecclesiastici, che son parte del Popolo, e che sono tenuti al Sovrano della sicurezza della vita e de' beni,

(1) *Nov.* 43. *c.* 1.

beni, che possedono, dovendo al par degli altri contribuire; non si sa intendere, come possano esserne esenti, senza ledere i dritti pubblici e privati, e senz'attaccare quell'uguaglianza, ch'è la base del Corpo politico, e senza dimostrarsi infedeli al proprio Principe.

Bene sta, che gli Ecclesiastici abbiano l'esenzione dagli uffici di carico pubblico, i quali potrebbono distrargli dal Ministero dell'Altare, da' divini Uffici. Ma dell'esenzione, che essi godono dalle Contribuzioni de' pubblici Pesi ordinarj, non può far a meno, ora più che mai dolersene lo Stato. Vede che cresciute sono oltre misura le loro sostanze, e a tanto eccesso montare, che si può dir, che *delle tre parti de' beni dello Stato, essi ne possedono due*, tenendo sottoposta a tanti legati pii, e crediti l'altra terza parte da' Laici posseduta; s'avvede ch'essi consumano il doppio di più di quel che tutto il resto de' Sudditi consumare potrebbe, e sente ancora il danno, che glie n'avviene, perchè delle tre parti de' beni, una sola è quella, che al bisogno, alla necessità privata e pubblica contribuisce: e l'

altre

Digitized by Google

altre due han pace e ſicurezza, ſenza darſi briga di ciò, che fa d' uopo per quelle ottenerſi.

Onde ſpera vedere alla fine avverato quel che il politico *Bodino*, poggiato ſull' uguaglianza de' dritti della Società, con ſommo accorgimento avverte che ſi faccia: *Si Societas æquatio juris eſt, ſi Socialis exercitus illis eſt, quo duplicent vires ſuas, cur non omnia æquantur, ibi pars virium; ibi & Imperii pars eſt*, e perciò (ch' è quello che lo Stato deſidera) *Unum Populum, unam Rempublicam fieri æquum eſt*.

## C A P. IV.

### *Che le Franchigie ſono contrarie all'* ANTICO ISTITUTO CHERICALE *e* MONASTICO; *e grave danno allo* STATO *apportano*.

I Beni, che fin dal naſcer ſuo ebbe la Chieſa Criſtiana non furono mica fondi o ſtabili rendite, ma la ſola pietoſa liberalità de' Fedeli, che colle loro continue, e volontarie oblazioni non mancavano alla neceſſità della lor Ma-

Digitized by Google

Madre soccorrere. I primi Cristiani, che la Chiesa di Gerusalemme formarono, venduti i loro beni, vissero in una perfetta comunione, dandosi ad ognuno dalla massa comune il necessario per vivere (1), da cui non era certo salario per gli Apostoli stabilito, anzi parcamente ne usavano per far nulla mancare a' poveri. E se si voglia la cagione indagare, per cui la Chiesa ne' primi secoli beni stabili non possedea, non si durerà fatica a rinvenirla nella civil polizia: secondo le cui massime, (tralasciando dire, che i primi Cristiani persuasi ch'era il dì del Signore imminente, nulla gli averi temporali curavano) la Chiesa riputata per un illecito corpo, fondo alcuno acquistare non potea. Verso la metà però del III. secolo incominciarono alcune Chiese a far acquisto de' beni stabili (2), che solo avvenne per quella

---

(1) *Actor. IV. v. 32. seq.*

(2) Per verità Costantino M. co' suoi editti comandò, che fossero alle Chiese restituiti que' fondi, di cui mentre la persecuzione durava, erano state spo-

la confusione, in cui fu l'Impero Romano involto, massime dopo la schiavitù di Valeriano, quando le Leggi, nulla osservavansi (1).

Data che fu la pace a' Cristiani da' Romani Imperadori, che il Cristianesimo abbracciarono, e dichiaratasi la Chiesa Collegio lecito, e fatta capace di acquistare [2], si vide coll' andar degli anni de' beni stabili a dismisura abbondare. Avidi i Fedeli di dare nutrimento a Cristo ne' poveri, fecero a gara d' arricchire colle loro robe la Chiesa; e crebbe tanto più la loro liberalità, per la sparsa dottrina, che chiuso non era il Regno de' Cieli a coloro, che davano i beni proprj alla Chie-

spogliate. Il che dimostra, ch le Chiese beni stabili acquistati aveano. Presso Eusebio *lib. X. cap. 5. lib. 11. de Vit. Costant. cap. 3. num. 39.*

[1] *Sarpi mater. benef. n. 4.*

[2] Costantino il Grande abilitò le Chiese all' acquisto de' beni: *Habeat unusquisque licentiam Sanctissimo Catholicæ Ecclesiæ, venerabilique Concilio decedens bonorum, quod operaverit, relinquere. L. 1. C. de Sacros. Eccl.*

Digitized by Google

Chiesa. Dal pubblico Erario si davano delle pensioni alla Chiesa [1]. I beni del Cherico defunto intestato, se legittimi eredi non avea, si assegnavano alla Chiesa, in cui era incardinato [2]. Ed erano spesse volte le rendite de' Templi profani alle Chiese aggiudicate [3].

Possedendo le Chiese con queste vie, ed altre tante legittime, moltissimi fondi nel IV. e V. secolo, non erano le Oblazioni mancate, anzi a dismisura faceansi. Invitato da *Damaso* Papa un Signor Romano, chiamato per nome *Protestato*, a farsi Cristiano; all'invito rispose, che volentieri vi sarebbe condisceso, purchè fosse creato Vescovo di Roma: *Facite me Urbis Romæ Episcopum, & ero protinus Christianus* [4], nè altro dire intendea, che volere le larghe offerte, che

[1] *V. Pingham. lib. V. Orig. Eccl. cap. 4. §. 7.*

[2] *L. 1. C. Th. de bon. Cler.*

[3] *L. XIX. & XX. C. Th. de pagan.*

[4] *Ap. Hieron. Ep. XXXVIII. ad Pamm.*

Digitized by Google

che le Matrone Romane alla Chiesa faceano.

Le rendite della Chiesa impiegavansi tutte per mantenimento della Religione, e massime per alimentare i Poveri, di cui per certo teneasi esser proprio patrimonio: *Possessio Ecclesiæ*, dice S. Ambrogio [1], *sumptus est egenorum*. E Giuliano Pomerio asserisce: *nihil aliud sunt res Ecclesiæ, nisi vota Fidelium, pretia peccatorum, patrimonia pauperum* [2]. E perciò non dee recare maraviglia, se omicidi de' poveri, *pauperum necatores*, chiamavansi coloro, che rapivano, o mal amministravano le rendite Ecclesiastiche, come Giovanni Launojo, e Gerardo Du Bois con più monumenti dimostrano [3]. Gli stessi Cherici, che per ragione del lor servigio hanno dritto d' essere a spese della Chiesa alimentati, poteano soltanto vivere della massa comune

[1] *Ambros. Ep. XXXI.*

[2] *Julian. Pom. de vit. contempl. lib.* II. *cap.* 9.

[3] *Laun. de cur. Eccl. promiss. cap.* 4. *Gerard. du Bois hist. Eccl. Paris, tom.* 2. *lib.* 16. *cap.* 7.

Digitized by Google

ne (1) quando erano poveri, dimostrandolo a lungo il Tomassino, Van-Espen, ed un dotto nostro odierno Canonista(2).

Riduceansi le rendite della Diocesi in comune, alla distribuzione di esse il Vescovo presedea, facendosi però tutto coll' intelligenza de' Preti, e Diaconi (3). Il Concilio Calcedonese, non senza forte cagione, vi destinò un Economo, il quale sotto l' ispezione ed autorità del Vescovo le rendite Ecclesiastiche amministrasse: *ut nec sine testibus sit Ecclesia administratio, nec ideo res ejus dissipentur, & opprobrium, & dedecus Sacerdotio inuratur* (4).



(1) *Si pauperum compauperes sumus*, dice S. Agostino *Epist. CXXXXV. ad Bonif.*, *& nostra sunt* ( bona Ecclesiastica ) *& illorum: si autem privatim, quæ nobis sufficiunt, possidemus, non sunt illa nostra, sed pauperum, quorum procurationem quodammodo gerimus, non proprietatem nobis usurpatione damnabili vindicamus*.

(2) *Thomass. par. 3. lib. 3. cap. 4. & seq. Espen. part. 2. tit. 32. cap. 5. Cavallar. instit. canon. p. 2. c. 40. §. 10. seq.*

(3) *Conc. Antioch. can. 24.*

(4) *Conc. Chalced. can. 26.*

Digitized by Google

La regola della distribuzione era la sola necessità, di maniera che se i Vescovi, ed i Cherici bisogno non aveano, a' poveri le loro sportelle distribuivano (1). Seguirono gli Economi l' amministrazione per molto tempo, ma istituiti gli Ecclesiastici beneficj quasi cessò il di loro impiego.

Essendo le cose della Chiesa in questo stato, dee sembrare cosa giusta, che i beni Ecclesiastici fossero dall' estraordinarie contribuzioni esenti; perchè i poveri erano a carico della Chiesa, e non dello Stato, e de' particolari Cittadini. Giova addur quì l' esempio della Chiesa d' Antiochia, che a tempo di *S. Gio. Grisostomo* nudriva secondo un Catalogo che ne tenea, tremila tra vergini, e vedove, oltre un numero grande di poveri, carcerati, e peregrini (2). E questa fu certo la cagio-

(1) *Thomas. part. 3. lib. 2. cap. 12. n. 2. & cap. 13. n. 10.*

(2) *Joan. Chrysost. hom. 7. in Matth. Cogita tecum quot viduis, quot virginibus quotidie succurrat: jam enim numerus earum in catalogo praescri.*

Digitized by Google

cagione, che mosse gl' Imperadori Romani *Onorio*, e *Teodosio*, i quali esentarono i beni delle Chiese da' Tributi straordinarj, ed officj sordidi, perchè erano ad uso della Religione, cioè de' poveri impiegati: *ne prædia usibus cælestium secretorum dicata sordidorum munerum fasce vexentur* [1]. E l' Imperador Giustiniano non per altro fine concedette l' Immunità del Tributo chiamato *denarismus*, o *uncia*, o *descriptio lucrativorum*, se non perchè le rendite Ecclesiastiche ad usi pii, *pietatis intuitu* impiegavansi [2]. E pure l' esenzione, non ostante che in que' secoli fossero i beni Ecclesiastici in tanto buon uso impiegati, altra non era che da' pesi straordinarj.

F 2 Fatta

---

*scriptus ad tria millia pervenit. Et præterea multis, qui carceres habitant, auxiliatur: multis in Xenodochio laborantibus, multis advenis, multis leprosis, omnibus, qui alteri assistunt. cibaria, & indumenta præbet, multis etiam, qui quotidie ad petendum accedunt.*

(1) L. 40. C. *de* Ep. & Cler.
[2] Nov. 13. *cap.* 5.

Digitized by Google

Fatta parola della Chiesa conviene far passaggio a' Cherici, i quali godeano l'esenzioni dal Tributo personale, che *Capitatione* chiamare si può, da' Tributi straordinarj, e da quei sopra la negoziazione, in cui allora impiegavansi. Cotali esenzioni non poteano certo alcun nocumento recar allo Stato: imperciocchè, come nel Capo del Dritto Comune s' è fatto conoscere, il numero de' Cherici era di tal maniera ristretto, che non entravano nel Chericato, se 'l bisogno della Chiesa nol richiedea: nè poteano farsi Cherici i ricchi Cittadini, ch' erano alla Curia della propria Città ascritti, e i cui beni erano a' pesi di essa soggetti; ma quei soltanto, che aveano tenue patrimonio: *Eos*, così ordina l' Imperador Costantino, *in defunctorum dumtaxat Clericorum loca subrogari, qui fortuna tenues, neque muneribus Civilibus teneantur obstricti* (1). Ed era questa disciplina in tanta osservanza, che si richiamavano dopo trent' anni di Chericato coloro, che in fraude della Legge

(1) *L. 3. C. Th. de Ep. & Cler. & l. 6. eod.*

Digitized by Google

ge Cherici fatti si erano (1). Nè altro mezzo v'era pe' ricchi Cittadini, che voleano al Chericato aspirare, che o in tutto, o in parte cedere alla Curia i lor beni, o destinare altri, che le lor veci fatte avesse (2); cioè a dire nello stato di poveri ridursi.

Negoziavano invero i Cherici, ed erano pel negozio, che faceano dal Tributo esenti; ma avea però soltanto luogo l'esenzione ne' piccoli negozj, che per sola cagione d'alimentarsi faceano, e non già ne' grandi negozi (3),

 che

(1) *Ambros. Ep.* 29.

(2) *Bingham. Orig. Eccl. lib.* 5. *cap.* 3. §. 15. *& seq.*

[3] Data la pace alla Chiesa fu permesso in alcune circostanze a' Cherici di far piccoli negozj: in alcuni luoghi le Chiese non erano da tanto, di poter i Cherici alimentare. Alcuni Ecclesiastici non voleano essere in ozio nelle ore, che nel Divin Ministero non impiegavansi. Altri ad esempio di S. Paolo voleano dalle proprie fatiche, e non dal patrimonio de' poveri, il proprio alimento ritrarre, *Bingam. Orig. Eccl. lib.* 6. *cap.* 4. §. 13.

Digitized by Google

che altro fine non avessero avuto che il proprio guadagno: *Et qui de vobis*, sono parole dell'Imperador Costanzo, *alimonia causa negotiationem exercere volunt, immunitate potiantur* (1): Dica ora ognun quel che vuole, non potrà certo negare, che l'esenzioni a' Cherici accordate, danno alcuno allo Stato apportare non poteano, perchè poco era il numero de' Cherici; perchè molti beni di fortuna non possedeano; e perchè piccolo era il negozio, che faceano.

Essendo l'esenzioni delle Chiese, e de' Cherici in questo stato, senza che ombra di danno avessero potuto recare; i Monaci grandi acquisti fatti non aveano. Erano nel principio a Roma i Monaci odiati, e mostrati a dito (2); ma s'andò poi pian piano per opra di S. Atanasio, e S. Girolamo lo stato Monastico dilatando: crebbe di molto in Occidente, istituito che fu l'Ordine

(1) L. 8. C. Th. de Ep. & Cl.

(2) *Quousque genus detestabile Monachorum urbe non pellitur?* Così parlava il Popolo Romano, come S. Girolamo rapporta *Ep. 24. ad Paul.*

ne Benedettino, viveano sulle prime i Monaci Occidentali, non altramenti che gli Orientali, col manual lavoro: e tuttochè vi fossero nel V. secolo Monisteri di fondi dotati, pure non erano molti, e considerar poteansi come tante limosine fatte a' poveri; viepiù che i Monaci de' loro averi, e fatiche usavano come uomini dabbene, e 'l resto a' poveri distribuivano.

Col tratto del tempo crebbero a dismisura i beni della Chiesa, e nuotare si videro nelle ricchezze i Monasterj in Occidente. Oltre i fondi privati diedero i Principi alle Chiese, a' Monasterj Feudi, e Regalie, cioè Città, Castelli interi, vettigali, portorj, fiumi, miniere, angarie, giurisdizione civile, e criminale; di tal che fin d'allora i patrimoni delle Chiese, e Monasterj di privati, e pubblici fondi costavano [1]. E da codeste Regalie ricono-



[1] Tra gli altri fondi, di cui dopo il secolo VI. fecero acquisto le Chiese, non si devono ommetter le *Decime* de' frutti, che dalli fondi, o dalla industria provenivano, per lo cui-

conoscono il lor principio le investiture de' Vescovi, e degli Abati, i quali non erano ammessi a' propri gradi, se non ricevevano pria da' Principi *per annulum*, *&* *baculum* le investiture delle Regalìe accordate. Anzi dopo il secolo IX. incominciarono i Re come un dono ad offerire alla Chiesa Romana i proprj Regni, colle cui oblazioni, le si davano *in fidem*, *&* *clientelam* [1]: E ciò non per altro fine,

---

cui mezzo que' beni, che erano a' Laici rimasti, divennero tributarj delle Chiese. Le *Decime* presso gli *Ebrei* erano comandate, e si doveano per Legge civile a' Ministri dell' Altare: ma presso i *Cristiani* per più secoli non vi fu alcun uso delle Decime (vivendo i Cherici d' altri fondi, nè permettendo la Polizia Cristiana l' esazion delle Decime alla maniera Giudaica). A' tempi di Carlo Magno però furono generalmente ricevute: e s' incominciò a credere, che fossero per Dritto Divino dovute. *Espen. par.* 2. *tit.* 33. *cap.* 1.

[1] *Tomas. par.* 3. *lib.* . *cap.* 32., *Murator. diss.* 71. dell' Antichità Italiane.

Digitized by Google

ne, che per possederli con maggior sicurezza: *Nec ob aliam rationem Reges Ecclesiæ Romanæ sæpe regna sua obtulerunt, quam ut ejus potenti patrocinio evaderent firmiora*: dice un dotto Professor de' Canoni nella nostra Regia Università (1).

La disciplina, per cui i beni d' una Diocesi formavano tutti una massa, e secondo i bisogni dividevansi, pian piano cangiossi, per uso dalle Chiese particolari introdotto, e non già per decreto generale di qualche Concilio. Si stabilirono i benefici Ecclesiastici, e si divise la massa in tante parti, quanti erano gli Officj Ecclesiastici, e ad ogni Officio si assegnò stabilmente la propria porzione di rendite, che dal Beneficiario si percepiscono. La parola *Prebenda*, che dinotava le Sportelle quotidiane di vitto, e vestito, che si dava a' Cherici, che menavano vita comune, incominciò a significare le rendite fisse ad ogni Beneficiato assegnate. A simiglianza de' feudi furono i Beneficj istituiti per es-

 sersi

[1] *Cavallar. instit. jur. can. par. 2. cap.* 38. §. 15.

fersi in perpetuo dato l'uso de' beni Ecclesiastici a' Cherici, pel servigio, che alla Chiesa faceano, non altrimenti, che nel servigio militare davansi i feudi a' soldati. In questa nuova divisione niente fu pe' poveri particolarmente riservato [1], ma a carico fu de'

[1] Nel secolo V. nella Chiesa d'Occidente si fece un regolamento, con cui si divise la massa comune in quattro parti; una pel Vescovo, la seconda pel resto de' Cherici, la terza per uso de' poveri, la quarta per i sacri arredi, e fabbriche della Chiesa; potendosi a lungo vedere presso il Tomassino *part.* 3. *lib.* 11. *cap.* 13. I Cherici lagnavansi degli Amministratori, forse perchè non andavano a seconda della loro avidità, e cominciavano male a dividere. Onde tutta la massa di nuovo si divise tra 'l Vescovo, e 'l Clero, *cum magno pauperum detrimento, & neglectu*, perchè non si serbò pe' poveri nel lor proprio patrimonio parte alcuna: è vero però, che sortiti da codesta divisione i beneficj, rimasero i beneficiati provveditori de' poveri ma è al-

de' Beneficiati l' alimentarli. L' istituzione de' beneficj fu cagione, che 'l numero de' Cherici di molto s' aumentasse: imperciocchè dovendosi far tanti Cherici, quanti erano i beneficj; molti se ne crearono senza beneficio, e per conseguenza senza esser a qualche Chiesa addetti, e che a vivere col proprio patrimonio cominciarono; e ciò avvenne, perchè la collazione del beneficio dall' ordinazione si divise: qual divisione fu anche per altre cagioni alla Chiesa fatale, e da cui ne venne la plurarità de' beneficj: e pian piano per via de' mandati *de providendo*, prevenzioni, e riserve la Corte di Roma, per rendere più stabile la fondata Monarchia, trasse a se la collazione di quasi tutti i beneficj, spogliandone i legittimi Collatori.

Qualunque mai sia stata l' Immunità, che ne' secoli VIII. e seguenti le



---

è altresì vero, che in mezzo a tanti provveditori i poveri capitarono male; e perciò la turba de' poveri premuta dalla miseria, incominciò ad infestare lo Stato, che fu astretto con opre del maggior dispendio alimentarla.

Chiese, e i Cherici godeano, par che all' Erario de' Principi danno non abbia apportato. E nel vero, minacciando i Saraceni l' estermmio della Francia, e di tutta l' Europa, incominciarono i Principi, anche col consenso de' Vescovi, a dare i beni delle Chiese, e de' Monasteri in feudo a' soldati [1], non potendosi, smunto l' Erario pubblico, a' bisogni dello Stato provvedere. Durò un tal genere di feudi posto in uso per la necessità dello Stato, non ostante che le guerre co' Saraceni fossero terminate: anzi gli stessi Vescovi assegnavano spesse volte li beni delle Chiese in feudo a' soldati; imperciocchè essendo imposto per cagione de' feudi alle Chiese, e Monisteri il peso della milizia, i Vescovi, ed Abati per non andare sprovveduti di soldati in guerra, col dare in feudo li beni Ecclesiastici un buon drappello procacciavansi [2]. Oltre a ciò quel che per via de' Tributi nell' Erario de' Principi non entrava, vi andava cogli annui doni, che le Chiese, e Mo-

(1) *Filesacus de sacrilegio laico.*
(2) *Petr. Damian. lib. 1. ep. 19.*

Digitized by Google

e Monasteri a' Principi far doveano: qual peso nel solo nome de' Tributi differiva *Causæ suæ defensionis* ( sono parole del famoso Hincmaro di Rems ), *Regi, ac Reipublicæ vectigalia, quæ nobiscum annua dona vocantur, præstat Ecclesia servans quod jubet Apostolus: cui honorem honorem, cui vectigal vectigal præstate Regi & Defensoribus vestris* (1). I doni consistevano sempre in cavalli, lance, scudi, ed altre cose di tal fatta, per essere troppo rara la moneta, e di essi sì grande n' era la quantità, che in alcuni Monasteri pel grave peso de doni e milizia, che sopportavano, spesso solea il vitto, e vestito a' Monaci mancare [2].

Nella presente disciplina però non v' è chi l' esenzione da' Tributi, che le Chiese, e Cherici godono, non reputi contraria all' antico istituto Chericale, ed assai dannevole allo Stato. Grande è stato l' acquisto, che de' beni stabili, e rendite fisse hanno fatto le mani morte, di maniera che si tiene presso noi per cosa certa, che due terzi

---

(1) *Hincm. de Ord. Palat.*
(2) *Arno in Vit. S. Bened. Anian.*

zi de' fondi del Regno, stanno in potere delle Chiese, Monasterj, e luoghi pii: cosa veramente mostruosa (1). L' esenzione da' Tributi accordata a' beni Ecclesiastici fin dopo il secolo X. divenne generale: e gli Ecclesiastici colle loro maniere, niente proprie e convenevoli, s' hanno pe' lor privati patrimonj l'esenzione da ogni sorta di Tributo procacciata [2]. Gli annui doni che

(1) Antonio Genovesi, uomo dottissimo, (che nell' atto che si scrive si ha la trista notizia, che sia andato al Mondo di là) parlando dell' inuguale divisione de' terreni, che vi ha nel Regno, così avvedutamente soggiunge: ,, La cagione poi principale di ,, questa inegualissima divisione, è l' ,, avere le mani morte occupato presso a due terze parti delle terre inalterabilmente. *Lez. d' Economia Civile par. 1. cap. 21. §. 1.*

(2) A' tempi di *Federigo* II. le Chiese, e Luoghi pii presso noi godeano esenzione, eccetto i beni feudali; ma i beni de' Cherici erano a' tributi soggetti, il che era in osservanza in quasi

che de' beni Ecclesiastici faceansi al Principe, sono andati in disuso; nè i Principi dispongono più de' beni Ecclesiastici per la milizia, concedendoli *in feudo* a' soldati. I beni Ecclesiastici, tuttochè ritengano il nome di patrimonio de' poveri; pure i poveri non sono più colle rendite di essi alimentati, ma sono soltanto a carico dello Stato, e de' privati Cittadini.

Do-

---

quasi tutto l' Occidente; ma poi sotto i Principi della Casa d' *Angiò*, ricordevoli de' favori, o giusti, o ingiusti, ricevuti, ottennero i Cherici da *Carlo* II. l' esenzione per quelle porzioni, che *eos legitime contingunt* (a). Stabilì poi *Ferdinando* I., che se i Cherici acquistavano fondi a' censi soggetti, dagl' imposti pesi non fossero esenti (b). Divenuto il nostro Regno Provincia, ebbero largo campo i Cherici colla lontananza de' Principi di procacciarsi alla loro maniera una generale esenzione pe' lor beni, che fino al Concordato si mantenne.

(a) *Cap. item statuimus* 98.

(b) *Pram.* 3. *de Cler. seu Diaconis selvaticis*.

Doleansi forte *S. Bernardo*, e *Pietro Blesense* [1], che gli Ecclesiastici tutte le rendite delle Chiese in lussi, e delicati conviti consumavano, qual pessimo costume è tuttavia durato, benchè la Chiesa abbia co' replicati insegnamenti la vera dottrina inculcato che i beni Ecclesiastici sono patrimonio de' poveri; ma quel ch'è peggio e più d'ogni altra cosa nuoce allo Stato, è, che la maggior parte delle sacre rendite serva a mantenere il lusso de' Cherici ancor fuori del Regno.

Dopo l'istituzione de' beneficj si è andata, per opra sol de' Scolastici, quella rea dottrina spargendo, che le rendite Ecclesiastiche sieno il prezzo delle fatiche, che da' Cherici si fanno in servizio dell' Altare: quandochè non sono altro che mezzi, onde i Cherici, che servono all' Altare, viver possano: *Gratis accepistis, gratis date*, è decreto di Cristo nostro Signore (2), e le fatiche, che si spendono in servire a Dio, devono essere *ex corde pu-*

ro

(1) *S. Bernard. ep. 2. ad Fulcon. Petr. Bles. serm. 12. quadrag.*
(2) *Matth. 10.*

Digitized by Google

ro, nè si possono estimare. Qual dottrina è stata di sommo piacimento agli Ecclesiastici; che ricevuta generalmente credono in buona coscienza, anche quando di propria casa son ricchi, potere le rendite Ecclesiastiche percepire, ed in uso proprio impiegare.

Ed accortasi la Maestà del nostro Sovrano, che Dio sempre colle maggiori felicità ricolmi, del mal uso, che faceano i Beneficiati de' beni ecclesiastici, fu astretto anni addietro ordinare loro, che la terza parte de' frutti de' beneficj, in uso de' poveri impiegassero. E' vero però quel che si dice, che ogni regola generale patisce la sua eccezione, per esservi a' tempi, che corrono, Vescovi, e Beneficiati, che sapendo il lor dovere, spendono la maggior parte delle sacre rendite in sollievo de' poveri. Ma *apparent rari nantes in gurgite vasto*.

Se dunque l' esenzione da Tributi è tutta a disvantaggio dello Stato, e dell' Erario Reale, perchè cresciuti oltre misura i beni delle Chiese, e de' Monasteri; perchè i poveri non si sostengono più colle rendite di essi, ma dello Stato, e de' Privati; perchè servono solo all' interesse, e a mante-

nere

nere il fasto de' Cherici, e Monaci, e perchè i Principi secondo i bisogni non ne usano più: con nessuna ragione potrà certo il Clero Napoletano secolare, e regolare godere le franchigie. Nè val punto il dire, che buona parte del Clero Napoletano secolare, e regolare, che gode Franchigie non ha beneficj Ecclesiastici; perchè dato che ciò sia vero, a' Cherici bastar deve, che 'l Patrimonio, o Cappellania, a titolo di cui son ordinati, sieno immuni, e liberi d' ogni peso. e la rendita, che da questi proviene è bastevole al frugal mantenimento della vita. che propria degli Ecclesiastici esser dee.

## C A P. V.

*Che le Franchigie fin dall'* ORIGIN *loro, sono illegittime ed ingiuste.*

LE Franchigie degli Ecclesiastici nel nostro Regno, volendosi seguire il sentimento dei *Cardinale de Luca* (1). traggono l' origine dal nuovo sistema delle

(1) *De Luc. in miscell. disc.* 5. *n.* 8.

Digitized by Google

delle funzioni fiscali, da Alfonso I. d' Aragona nel 1440. introdotto, allorchè in luogo delle Collette stabilì il pagamento a ragione di fuoco (1).

Volle

(1) Non s' ignora, che pria delle funzioni Fiscali godettero gli Ecclesiastici secolari, e regolari in questo Regno Immunità, e nelle persone, e ne' beni, massime ne' tempi de' *Normanni* nel Regno di Guglielmo II.; e nel regnare degl' *Angioini*, fra le costoro Leggi avvene una, che incomincia *item statuimus quod Clerici*, fatta da Carlo II. nella durata del suo Vicariato: Ma si è creduto non farne parola, per essere l' Imposizioni, di cui al presente gode l' Esenzione il Clero Napoletano secolare, e regolare, posteriori a que' tempi; e per non esser astretti a far palesi con critica le massime d' allora della Curia Romana; il di lei potere; l'obbligo de' Re Angioini alla stessa Corte; la Convenzione passata tra Carlo d' Angiò, e Clemente IV; il bisogno che avea Carlo II. del Pontefice Martino; i Capitoli fatti da Papa Onorio IV., che ledono

la

Digitized by Google

Volle il bisogno, che alcune Provincie avessero poste le Gabelle, chi sul macinato, chi sull'olio, sulla carne, e cacio; a cui senza far distinzione alcuna, era ogni Cittadino soggetto. Surse frai Cherici dello strepito, e del rumor grande, vedendosi le nuove Imposizioni obbligati a pagare; e tanto seppero fare, che i Deputati delle Università, per torsi la noja e 'l fastidio, diedero loro in quelle Gabelle le Franchigie.

Intrattanto la Regia Camera per varj ricorsi delle stesse Università, stimò uguagliare le Franchigie in tutti i luoghi del Regno a prò degli Ecclesiastici, con diversi arresti, che leggonsi fatti dal 1541. in poi, siccome lo stesso *Porporato*, e 'l *Reggente de Marinis* (1) ne fanno testimonianza.

Una così necessaria notizia del principio delle Franchigie, facendo conoscerne l'origine dalle Università, e dalla

---

la Potestà suprema; la cui sola rimembranza, anche da lungi, offendere potrebbe il Principe assoluto e legittimo di questi Regni,

(1) *Arrest. 631. apud Reg. de Marin.*

Digitized by Google

dalla Regia Camera, dimostra in se le Franchigie illegittime, perchè accordate dalle Università, e da' Magistrati, a cui, per quanta diligenza si voglia fare, nel Corpo del Dritto Civile Romano non si troverà essersi al loro arbitrio rimesso, o data potestà di fare alcun franco dalle Imposizioni, che pe' bisogni dello Stato, e delle particolari Città si fanno; ma tutto al voler del Principe riserbato.

Se dunque le Franchigie che godonsi dagli Ecclesiastici ne' luoghi del Regno, sono illegittime, perchè lor concedute da chi facoltà non avea di concederle: qual sarà la ragione, per cui non s' abbia a dire, che pur irragionevoli, e ingiuste non siano le Franchigie che gode il Clero Napoletano secolare e regolare?

E nel vero derivando gli Arrendamenti (1) dalle Imposizioni seguite pelle

(1) Gli Arrendamenti si compongono dalle Gabelle imposte ( precedente Reale assenso ) da tempo in tempo, da' Parlamenti, o dalle Piazze di questa Capitale, e si dividono in tre rubriche.



Digitized by Google

pelle pubbliche, ed urgenti cagioni dello Stato, e della Sovranità, egli è incontrastabile, che ancor i Cherici secolari, e regolari vi sono soggetti pel bene e vantaggio ch'essi hanno, come Individui, e Membri della società civile, governata e regolata co' pubblici stabilimenti dal Sovrano; e perciò si legge nella Storia del nostro Regno che

Nel 1385. regnando *Carlo III. della Pace*, essendosi imposta una Gabella

---

Arrendamenti assegnati alla Regia Corte, che si compongono da Gabelle antichissime, le quali formavano buona parte del Real Patrimonio antico fin dal tempo de' Normanni, giusta i libri, che ne conserva la Camera della Sommaria,

Arrendamenti di Gabelle successivamente imposte, le quali appena assegnate alla Regia Corte, immediatamente l'esitò a beneficio de' particolari che ne conservano i libri.

Arrendamenti della Città, quali formano il suo Patrimonio, e si compongono di Gabelle recenti; delle quali nel suo Tribunale di S. Lorenzo se ne conservano i libri.

Digitized by Google

bella a ragione d'un per cento sopra tutte le merci, che s' intromettevano e si estraevano per mare, solamente da Reggio fino a Gaeta, indi estesa da Alfonso I. d'Aragona da per tutte l' altre parti marittime del Regno [1] affin di sostenersene le Regie Galee, addette a tener purgati, e liberi i nostri Mari da' Corsari barbareschi, e dalla invasione de' Turchi, come Gabella imposta *favore publica, & universalis utilitatis*, fin dal suo nascer si esigè *ab omnibus, & sic a Religiosis cujuscumque generis*, al dire di Giulio Capone [2].

Ne' tempi posteriori però dovendo questa Capitale provvedere a que' gravi bisogni da cui era premuta, fece delle imposizioni, nelle quali, senza punto badare all' ugual condizione de' Cittadini, che essendo in società non possono differente stato formare, anzi seguendo del tempo, i pregiudizj, i più perniciosi, e rei, e temendo i fulmi-

(1) *Rit. de Capit. nova gab. & Capitula Regis Alphonsi I.*

(2) *Giulio Capone discept.* 331. *n.* 30. *e* 31.

fulmini della scomunica, i quali invece di adoperarsi soltanto per mantener intatta la fede, e i buoni costumi nella società Cristiana, erano già addivenuti l'arme la più forte, che dalla Monarchia usar si solea, per serbar illeso quel che contra la ragion Divina e delle Genti usurpato avea, diede memoriali al Nunzio Apostolico per implorare l'Assenso, precedente Breve Pontificio, affin d'obbligare gli Ecclesiastici, e i Luoghi pii; il quale Assenso mai si accordò, senza grossa *Transazione* (1) di una certa, e de-

(1) Non si fa intendere come il Nunzio potea far transazioni, le quali oltre il leder le ragioni della Sovranità, sono anche contrarie alle false massime dell' Immunità Clericale, secondo cui, facendosi proprio de' Chierici il dritto dell' esenzione, non si potea loro torre, o diminuire; nè l' utile che loro apportava impiegar si potea nel compiere un sacro Tempio ( purchè la cosa vada così ) la cui magnificenza, oltre il divin culto, servendo per maggior ornamento d'una delle

Digitized by Google

determinata somma annuale a pro della Nunziatura. Eccone due esempi, che all' impronto s' adducono.

L' *uno* è del 1617. allorchè questa Capitale essendosi veduta aggravata da' Creditori per l'attrasso delle terze de' loro capitali di dieci milioni donati al Re Filippo III., la medesima deliberò di accrescere nonmeno un altro *grano* di più alla gabella del grano a rotolo, che un altro *carlino* sopra il tomolo di farina, da esigersi indifferentemente anche dagli Ecclesiastici, nella stessa guisa, che si esigevano le prime loro imposte; onde accordata la transazione di duc. 9200. annui, pendenti le stesse Imposizioni, e precedenti varj atti, se ne stipulò stromento a' 3. Gennajo 1618. tra Monsig. Nunzio, e la Fedelissima Città per mano di Notaro *Gio. Lonardo Aulisio*, nel quale restò convenuto fra l'altro.

,, Che per la franchigia del gra-
,, no a rotolo aggiunto ed accresciuto



---

delle più antiche estere Città, nè a questa Sovranità, nè allo Stato, nè a' Privati alcun sollievo, o giovamento apporta.

,, alla Gabella vecchia dovuta al Cle-
,, ro secolare, e regolare, Monasterj,
,, e Luoghi pii, includendovi la Chie-
,, sa, e Casa Santa della Nunziata,
,, e Seminario; la Città pagar doves-
,, se per ogni anno, durante la detta
,, Gabella, ducati 7. m., cioè duc. 5.
,, m. a Monsig. Nunzio per l'applica-
,, zione fattane dal Papa alla Rev.
,, Fabbrica di S. Pietro, e gli altri
,, duc. 2. mila al Clero di Napoli, o
,, sua legittima persona.

,, E che inoltre per la Gabella
,,del tarì, e del nuovo carlino a to-
,, molo di farina imposti, pagare do-
,, vesse ogni anno duc. duemila e 200.
,, al Clero secolare.

L'*altro* esempio è del 1635., tempo in cui la stessa Città fece Donativo di un milione al Re Filippo IV. per sollievo delle spese della guerra, a qual oggetto stimò di accrescere il terzo *grano* alle due grana a rotolo, ed accrescere un carlino a *staro* d'olio con esigersi indifferentemente così nella Città, come ne' Casali, *anche dagli Ecclesiastici*.

E perchè le Franchigie per queste Imposizioni eransi transatte per ann. duc. 6700. surfero delle controversie

tra

Digitized by Google

tra il Clero Napoletano, e quello de' Casali, e altre ne surfero tra l'Avvocato Fiscale della Regia Camera, e Monsig. Nunzio, le quali dal Collateral Consiglio furono decise con decreto de' 6. Maggio 1636. (1).

G 2 In

(1) Le somme transatte dalla Città colla Camera Apostolica per le transazioni fattesi nel nostro Regno ascendono al pagamento annuale di ducati 23144. 2. 10., cioè

Per la Transazione sul grano a rotolo del 1580., secondo si scorge dalla *pramm. 7. de vectigal. §. 19.* annui ducati ———— 7244. 2. 10.
Per l'altra del 1617. annui duc. -- 9200.
Per l'altra del 1636. annui duc. -- 6700.

Annui duc. —— 23144. 2. 10.

Giusta gl'istromenti passati tra Monsig. Nunzio, e li Governatori degli Arrendamenti delle grana 5. a stara d'oglio, e terzo grano a rotolo esistenti negli atti del 1661. *fol.* 19. *a t.*, e 1730. *fol.* 53., che si conservano dall' Attuario Scarola.

Le quali somme transatte, sono oltre del

Digitized by Google

In appresso a' 10. dello stesso mese di Maggio del 1636. si stipulò istromento tra Monsig. Nunzio ( premesso Breve Pontificio ) e 'l Vicerè Conte di Monterey. Prima però della stipula l' Avvocato Fiscale fece istanza a Monsig. Nunzio, colla quale enunciando le riferite Imposizioni domandò l' Assenso *per l' esazione anche dagli Ecclesiastici*; onde fu interposto il Decreto, accordando il permesso di poter esiger le dette due Gabelle *indifferenter a quibusvis Personis Ecclesiasticis, & Regularibus quantumvis exemptis, videlicet alterius grani a rotulo nuper impositi, & aucti veteri gabella aliorum granorum a rotulo, nec non grani pro quolibet staren olei, similiter nuper impositi in dicta Civitate, &* Ca-

---

del pagamento annuale a prò de' Monasterj, e Luoghi pii *sub immediata Regia protectione*; tra' quali il Real Monastero di S. Chiara è tassato per annui duc. 416. 4. 6. sopra l' Arrendamento del grano a rotolo, siccome appresso si dirà. Atti suddetti del 1661. *fol. 26. a t.* presso lo stesso Attuario Scarola.

Digitized by Google

*Casalibus* (1) tassando la Franchigia nella somma di duc. 6700. da pagarsi ogni anno a favore della Reverenda Fabbrica di S. Pietro.

Par sulle prime, che gli esempj quì innanzi recati siano favorevoli agli Ecclesiastici per le Franchigie che godono, ma perchè non provengono dalla Potestà legittima, che tutta è nel Principe, per conseguente nulla possono a quelli giovare; mentre se non avessero goduta quella lunga stagione favorevole, incominciata dalla caduta dell' Impero Romano; ben si sarebbe dalla Città, in quel tempo distinta ne' Cherici la qualità naturale ed originaria d' Individui e Membri della Repubblica, dal successivo ed accessorio loro carattere: si sarebbero fatti valere gl' inviolabili dritti della Maestà, fra cui v' ha quello d' imporre, sovrimporre, scemare, rilasciare le Contribuzioni, accordando Franchigie; e si sarebbe anche fatto conoscere qual sia il Dominio eminente del Prin-



(1) Veggasi l' Istromento esistente negli atti riferiti del 1661. *pag.* 19. *a* t. *&* *seq.*

Principe circa i beni, e i Popoli *soggetti*: nè la Città avrebbe avuto panico timore di Censure, nè si sarebbe data pena alcuna di venire con Monsig. Nunzio a quegli atti ultronei, insussistenti, e rei per loro natura: e molto meno si sarebbe obbligata, malgrado le proprie angustie, al pagamento d' un annuale Tributo, che forma il Capitale di *un milione*, secondo la ragione corrente dell' interesse.

Chiaro pertanto si scorge, che altro fondamento non ha tal pretensione: se non che, la mal' intesa libertà della Chiesa, sostenuta dalla Curia Romana colle Franchigie ( corrono già due Secoli ); onde non vi è uomo di sano intendimento, non che savio Politico, che non rifletta quanto con quelle Transazioni ed altri ritrovati sia rimasto snervato, e smunto lo Stato, e l' Erario Reale (1): nè alcuno essere

(1) Sono immense le somme uscite dal Regno a pro della Sede Romana per tante, e diverse cagioni, le cui principali sono.

I. Col pretesto dell' *Inquisizione*, che s' introdusse nel XIII. Secolo fin da

essere vi può, che non consideri com
essendo le Gabelle imposte su i frutti'



---

da Carlo I. d' Angiò, seguirono delle confiscazioni de' beni, delle citazioni in Roma, anche di Magnati, co' Monitorj; altri: *Ad dicendum, quid sentiant de Clavium potestate*, altri: *De insurdescentia, & quid sentiant de Fide*, e quindi pur sursero delle strepitose dispute nel nostro Foro: *An Fiscus dicatur proprie hares, ita ut bona subiecta fideicommisso per crimen haresis Fisco acquirantur? Et an filii nati ante crimen Haresis commissum per haredem gravatum, faciant deficere conditionem in favorem Fisci? in causa Ioannis Francisci de Aloys, qui commisit crimen haresis, & fuit condemnatus ad* MORTEM *& ad ejus* COMBUSTIONEM, *& omnium suorum bonorum confiscationem*, *decis.* 27. del Reggente Revertera.

Seguirono delle scomuniche, delle carcerazioni, torture, condanne di morte naturali, concremazioni de' cadaveri, per cui i Popoli restarono totalmente avviliti e conculcati, siccome



Digitized by Google

che i beni dello Stato in generale producono ( tra cui sono anche quei degli Ec-

si rileva dal Chioccarelli *tom.* 8.

II. Col Tribunale della Fabbrica di S. Pietro : il quale si appropriava i legati pii disposti in tutta la Cristianità, i cui Commissarj afflissero il Regno, in modo che la nostra fedelissima Città nel 1540. convocò Parlamento generale per farne seguire l' abolizione. Lo stesso Chioccarelli *tom.* 12.

III. Colle decime Papali esattesi dal tempo di Filippo II. in poi sopra gli Ecclesiastici; e il loro dettaglio, e le controversie seguite *col Regio*, non sono da credersi; possono ben vero scorgersi dal tom. II. del Chioccarelli, che ha per titolo: *Della porzione spettante al Re nelle Decime imposte da' Sommi Pontefici alle Persone Ecclesiastiche*.

IV. Colle Transazioni seguite per le Franchigie pretese dagli Ecclesiastici, siccome a suo luogo si è detto.

V. Co' testamenti, che faceano i Vescovi a lor beneficio *in remedium Ani-*

Digitized by Google

Ecclesiastici ), niente hanno che fare colla spiritualità; ma solo dalla Potestà temporale dipendono.

Se dunque ogni atto come sopra passato lede la Ragione naturale, gl' Interessati degli Arrendamenti, la Città, e la Suprema Potestà del Principe, che ha su gl' Individui e loro beni: se gli Arrendamenti sono Indizioni, o Sovrindizioni generali *pro bono publico*, *& universali causa*; se solo il Principe può far uso delle sue Regalie, accordando Franchigie, quando la Ragione dello Stato le richiegga: ecco che nel rendersi strane, ingiuste, ed insussistenti le di sopra rapportate Transazioni, non possono aver luogo le Franchigie del Clero Napoletano.

Sì fatta strana pretensione del Clero Napoletano secolare e regolare,

 an-

*Animæ*, *& pro male oblatis incertis*, per coloro che morivano *ab intestato*: onde tutto giorno seguivano delle scomuniche, e strepiti in Roma, com' avvenne specialmente per la scomunica di *Lucrezia Carafa* moglie d' Ippolito Sanseverino morto *ab intestato*. Lo stesso Chioccarelli *tom*. 17. *t*. 4.

ancorchè derivata dalle vicende de' passati secoli, e dal cangiamento della Polizia, seguito in tempo degli Aragonesi, come poc'anzi si è detto; vieppiù prese piede, dacchè le Imposizioni non più si sono regolate dagli accennati Parlamenti, o siano Curie, ma dalla Città, e sua Deputazione, poichè per l'errore, in cui generalmente viveasi della clamorosa, e mal' intesa libertà Ecclesiastica, si è fin dal 1617. il Clero suddetto maneggiato di uscirne franco dalle pubbliche Gravezze: *Illud indignius ac penalius* ( si querelava Salviano ), *quod omnium onus, non omnes sustinent: imo quod pauperculos homines tributa divitum premunt, & infirmiores ferunt sarcinas fortiorum.*

All' incontro partecipando detto Clero Napoletano de' frutti degli antichi beni della Chiesa, trattandosi di pubbliche gravezze, deve soffrirle al pari del più infimo individuo, e Membro dello Stato.

Non avendo adunque il Clero Napoletano niun *Privilegio* particolare di dover godere le Franchigie in esclusione degli altri; nè la mal' intesa *libertà della Chiesa* avendo luogo nelle Contribuzioni generali, poichè, *quando*

*do tractatur de communi utilitate Clericorum, & Laicorum, statutum comprehendit etiam Clericos* (1), *& hoc est quod dici solet, teneri Clericos ad leges civiles latas ob bonum commune* (2), *nam Clerici, non obstante Clericatu sunt Cives, & Membra Reipublicæ, quæ nonnisi legibus politicis gubernatur; Et cum lex sit necessaria ad bene, beateque vivendum, & ut hominum cupiditates effrenentur.* (3) *Ergo tenentur Clerici ad Leges Politicas* [4]. Il Clero Napoletano secolare e regolare deve come tutti gli altri Individui dello Sta-

G 6 to con-

---

(1) *Petrus Ancharan. cons.* 8. *in cap. non minus de immunit. Eccles., Barbatia in rub. de rebus Eccles. non alienan. n.* 193. *ex Textu in cap.* 1. *de novi operis nunciat.*

(2) *Cevall. lib.* 4. *part.* 1. *de violentia, in Epist. ad regem Cathol. n.* 22., *& quæst.* 699. *n.* 143., *Daniel de nobilibus controver. juris disp.* 61.

(3) *Mastrill. lib.* 3. *de Magistrat. cap.* 3. *n.* 1.

(4) *Sanchez in opusc. lib.* 2. *cap.* 3. *dub.* 55. *n.* 3. *e* 4., *Julii Capon. discept.* 116. *n.* 4.

Digitized by Google

to contribuire alle pubbliche Imposizioni.

E' ben chiaro in conseguenza, che per qualunque verso vogliansi considerare le Franchigie, che sono l' oggetto della presente controversia, non possono reggere, perchè illegittime ed ingiuste.

## C A P. VI.

*Che le Franchigie pel Clero Napoletano affatto non possono aver luogo.*

### §. I.

*Come contrarie alla nuova imposizione delle Gabelle, che seguì nel 1649. coll' Accordo per l'* ABOLIZIONE DELL' USO; *alle reiterate Carte Reali, Grazie, e Cedole in seguito da tempo in tempo spedite da' Gloriosi Sovrani sino al 1724.*

DOvendosi far parola delle Gabelle, che sul vino, secondo l' urgenze dello Stato, e della Sovranità, imposte si sono, ragion vuole, per non esser in cosa alcuna manchevole, l' ordi-

Digitized by Google

ordine de' tempi seguire, *in cui l'imposizioni*, secondo il Sistema di oggi giorno avvennero.

La prima, e la più antica sarebbe quella del Vino a minuto; la seconda del Ducato a botte; la terza delle Grana 21.: onde l' Epoca de' tempi richiederebbe, dal Vino a minuto dar principio; ma poichè l'Imposizione delle Grana 51. a botte di vino, seguita per l'abolizione del jus proibitivo di vender vino a minuto, è di un tempo posteriore alle altre due, conviene nell'ultimo luogo riporla, dando dal Ducato a botte cominciamento.

*Del Ducato a botte.*

QUesto Arrendamento riconosce il suo principio dall'anno 1623., in cui la Regia Corte fece Imposizione d'un Ducato su d'ogni botte di vino, che in questa Città, e per terra, o per mare introducevasi, e che ne' Casali, Borghi, Distretto, e suo Territorio consumavasi: ne assegnò sulle prime la rendita ai Banchi di questa Città per dar loro il compenso del danno sofferto coll'abolizione della mo-

neta

neta chiamata Zannetta; in appresso, e propriamente nell'anno 1632. essendosi dalla Regia Corte data a questa fedelissima Città; non patì alcuna diminuzione, ma durò costante l'esazione d'un Ducato ad ogni botte di vino fin a che, pelli troppo noti Popolari romori, *abolite dette Gabelle non furono*.

*Della Imposizione delle grana 21. a Botte di Vino seguita nell'anno 1744.*

ALtra Epoca di tempo non riconosce l'Imposizione delle grana 21. a botte di vino, che l'anno 1744. nè altra cagione ella ha, che il donativo di duc. 400. m. fatto da questa Città a S. M. il Re CARLO, ora Monarca delle Spagne, mentre era coll' Oste in Velletri.

L'Illustr. Deputazione del donativo fissò sulle prime l'imposizione a grana 18. facendovi soggetti gli Ecclesiastici tutti, e Luoghi pii, e le parole del Capitolo son queste:

,, Che a tali Dazj (compreso quel-
,, lo della calce) ed in particolare a
,, QUELLO DEL VINO, DI GRANA
,, 18. dovessero esser soggette tutte

qual-

„ qualsivogliano persone di qualunque
„ stato, e di qualsivogliano privilegj
„ insignite, ANCORCHE' SERVISSE PER USO de' Militari, de' Regj
„ Castelli, Fortezze, Piazze, ed ogni altro Presidio, e degli ECCLESIASTICI TUTTI, E LUOGHI
„ PII, con doverne soltanto essere esenti li RR. Cappuccini, li Riformati, e l'Ospizio de' Poveri di S. Gennaro *extra mænia*, poichè tal Dazio s' impone per causa pubblica,
„ e comune a tutti, in occasione della guerra di Velletri, e per la difesa della fedelissima Città, e Regno „ (1).

Ma perchè il riferito Clero Napoletano imprese col solito clamore e strepito, di voler esser esente ed immune dall' Imposizione del vino specialmente, ( come se quel Donativo fattosi al proprio Sovrano, che pose in cimento la Real sua Persona, e che avea per oggetto le spese necessarie, ed

---

(1) Atti della Delegazione nella causa tra l' Ill. Deputazione delle grana 21. a botte di vino, col Rev. Clero Secolare.

Digitized by Google

ed indispensabili per la Difesa del Regno, e suoi individui, non comprendesse la quiete degli Ecclesiastici Napoletani, e 'l pacifico possesso de' loro beni); riuscì loro ottenere la Franchigia; ma da chi? Da alcuni Deputati, non senza però *solenne Protesta* della Piazza di *Nido*, e del *Popolo*.

Da cotesto Accordo avvenne appunto, che il Dazio delle grana 18. a botte di vino, si dovette accrescere a grana 21. per favorire gl' individui i più ricchi, col danno, e disvantaggio del Pubblico.

*Dell' Imposizione delle grana 51. a botte di vino seguita nel 1753. in luogo del jus prohibendi del vino a minuto, toltosi di Real Ordine di S. M. Padre CARLO III., oggi Glorioso Monarca delle Spagne.*

CON Real Dispaccio de' 30. Novembre dell' anno 1752. per Segreteria d'Azienda si stabilì una Giunta per l' unione dell' Arrendamento del Ducato a botte, col *jus prohibendi* il vino a minuto, ch' ebbe principio fin dall'

dall' anno 1398. nel regnar di *Ladislao* non per altr' oggetto, che per dar riparo coll' Abolizione di codesto dritto proibitivo agl' inconvenienti, che tutto dì avvenivano, i quali conosciutisi anche per l' innanzi, non si tolsero, perchè non venne a fine l' unione, che se ne propose nel 1667. al Vicerè D. Pietro d' Aragona (1).

Dopo la breve storica narrativa delle varie imposizioni, che di tempo in tempo fatte si sono sul vino, lecito sia porre in chiaro aspetto quelle ragioni, per cui credono gl' Interessati non dover il Clero Napoletano secolare e regolare durare nell' ingiusto godimento delle Franchigie.

*Dell' Abolizione delle Franchigie*

TOlse, è vero, il Serenissimo D. Giovanni d' Austria, Figlio naturale e Plenipotenziario del Re Filippo IV., ad istanza del Popolo nell' anno

(1) *Ageta ad Moles part.* 2. §. 10. *de Gabell. pag.* 397. *n.* 2.

Digitized by Google

anno 1647. la maggior parte delle Gabelle, fra cui quella del vino in botte: ma è vero altresì, che conosciutosi lo svantaggio che perciò ne sentivano gl' Interessati degli Arrendamenti, la Città, il Pubblico, e l' Erario Reale; si fece dalla fedelissima Piazza del Popolo umil ricorso al Vicerè di quel tempo il Conte d'Ognatte, con cui domandatasi la nuova imposizione *pro medietate* delle Gabelle già tolte, a riserva di quella de' frutti; s' ottenne che le Gabelle, per metà, di nuovo imposte si fossero; fra cui fuvvi quella del Ducato a botte, la quale benchè altra diminuzione non avesse patita, che d'un sol carlino, pure soli carlini cinque rimasero a beneficio de' Consegnatarj del medesimo (1).

Il

---

(1) I Consegnatarj di detto Arrendamento perdendo, come tutti gli altri, la metà dell' annua rendita, e la metà de' loro capitali, ne goderono soltanto *carlini cinque;* atteso chè gli altri *carlini quattro*, compimento de' carlini nove, furono destinati a beneficio de' Consegnatarj sulle Gabelle delle

Il Memoriale fatto dalla fedelissima Piazza del Popolo, senza la menoma alterazione, o diminuzione del suo tenore, nè di quanto in varj Capi conteneva, servì per legge fondamentale della nuova imposizione, non men della Gabella del Ducato a botte, che di tutte le altre; ed avutosi per formale Prammatica, fra le altre, registrossi al *num.* 21. sotto il titolo *de vect. & Gab.* [1]

Fra

le frutta, legumi, speltra, e grano d'india, rimaste all'intutto per sempre abolite, *d. Pramm.* 21. *de vectigal.*

(1) Non faccia ad alcuno meraviglia il sentire, che un Memoriale, che si fa da' sudditi al Principe, abbia per Legge a passare: imperciocchè non si è tanto all'oscuro delle cose, che non si sappia la distanza, che v'è tra Sudditi e 'l Principe; che le suppliche sono proprie de' sudditi, e che il Principe solo è il Legislatore; ma non ignorandosi, che se un Principe conferma, e specialmente approva ciocchè da' sudditi si chiede per regolamento, e bene de' medesimi, si ha la richiesta

Digitized by Google

Fra l' altre cose che furono nel Memoriale domandate, v'ha quella dell' A-

chiesta per Legge, non già per la condizione di coloro, che la fanno; ma per la conferma, e per l' approvazione che 'l Principe ne fa; perciò il Memoriale del Popolo fatto per la nuova imposizione delle Gabelle, per Legge si è avuto; perchè approvato e confermato dalla Potestà suprema, come si scorge dalle seguenti parole, che leggonsi nella *Pramm. 22. de vect. & gab.*,, IN CONFORMITA' *di quello, che la Piazza di questo fedelissimo Popolo* SUPPLICO', E CONCLUSE *li mesi passati per beneficio universale di tutti gl' Interessati, a'* CHE NOI SIAM CONDISCESI IN NOME DI SUA MAESTA'.,, E dall' altre nella *Pramm. 23.* sotto lo stesso titolo: *Haviendo la Plaza del fedelissimo Pueblo desta Cividad en la conclusion, que hizo los meses passados para la repocision de la metad de las Gavelas imposiciones, y derechos, que antes de las revoluciones se cobravan....* E seguendo dopo riassunta la conclusione, e la supplica, termina così: *Segun*

l' Abolizione dell' uso delle Franchigie, che nel §. 11. ne' termini seguenti espressa si legge: „ e così ancora „ si supplica V. E., CHE SI LEVI „ L'USO A TUTTE LE PERSONE „ di qualsivoglia grado, o condizio„ne si siano, anche Privilegiate, E „ NON SUDDITE ALLA REGIA „ GIURISDIZIONE (1) tanto negli „ Arrendamenti e Gabelle rimaste, „ quanto anche negli Arrendamenti e „ Gabelle che si ripongono; poichè non „ solo è poco l'utile giusto a chi lo „ gode (stante la riduzione delle Gabelle

---

*gun, y como mas largamente se contiene en la dicha Conclusion, y en el Memorial impresso de la dicha fedelissima Plaza.*

(1) Secondo il pensar d'allora adattato alla dura necessità, non poteano in conto alcuno nominarsi gli Ecclesiastici ne' pubblici Statuti o Legislazioni, mentre riputavansi invalidi, e lesivi *la libertà Ecclesiastica*, quando de' medesimi si fosse fatta menzione espressa. Veggasi *Capone discept.* 313. *pag.* 318. *n.* 12. e 13. seguendo l'opinione di tanti nostri Forensi, che cita.

Digitized by Google

„ belle *pro medietate* ), ma sotto tal
„ pretesto, sono grandi le fraudi, che
„ si commettevano, e si possono com-
„ mettere.

Quindi nella *Pramm. 22. eod. tit.* il pagamento de' duc. 300. m. donati alla Regia Corte, fra l'altro per l' abolizione dell'uso delle Franchigie, si prescrisse col §. 8. „ che alla Re-
„ gia Corte si paghi nel mandato ge-
„ nerale, che si farà in beneficio de'
„ Consignatarj di ciascuno Arrenda-
„ mento, Gabella, ed Imposizione,
„ la rata, e la parte, che le spetta
„ de' duc. 300. m., i quali con con-
„ senso degli Assegnati sopra le Ga-
„ belle, Arrendamenti, Imposizioni...(1)

Non

(1) Il Ripartimento di questi annui duc. 300. m. si legge nella *Pramm. 23. de vectigal.* in data de' 16. Febbrajo 1650. in cui l' *Arrendamento del vino*, fra gli altri, restò tassato in annui duc. 17308., e'l Ducato a botte, per li carlini cinque rimasti a suo beneficio delli carlini nove, in cui fu fissata la Gabella, corrisponde ann. duc. 3547. in guisa che questi due Arrendamenti contribuiscono alla Regia Corte annualmente duc. 20855.

Digitized by Google

Non può mettersi in dubbio che in questa Legge venissero anche gli Ecclesiastici compresi; imperciocchè fra le altre cose, che leggonsi in una conclusione della fedelissima Piazza del Popolo, allorchè si pensava della nuova imposta delle Gabelle per metà; havvene una del tenore seguente:

„ Inoltre ricordò esso Signor E-
„ letto ad essi Signori, che sebbene per
„ le 29. Ottine del nostro fedelissimo
„ Popolo s' era conchiuso *di riporre*
„ *di nuovo in piedi la metà delle Ga-*
„ *belle*, Arrendamenti, ed Imposizio-
„ ni levate, ed estinte tanto di Cor-
„ te, come di Città per ristoro, e
„ sollievo di tanti poveri, e Luoghi
„ pii, e miserabili persone, e per
„ conservazione di questa Città e Re-
„ gno CON CONDIZIONE *che dalli*
„ *pesi di dette Gabelle non sia franca*
„ *Persona alcuna*, *etiam privilegiata*,
„ E IN PARTICOLARE LUOGHI
„ PII, MONASTERJ, ED ALTRE
„ PERSONE ECCLESIASTICHE, men-
„ tre dalli pesi di dette Gabelle, che
„ per le tre parti e mezza e più,
„ delle quattro del numero delle ani-
„ me, che non possedono annue entra-
„ te di Corte, e di Città hanno a uscire

„ li

Digitized by Google

,, li frutti dell' entrate delle suddette
,, persone, e luoghi; con supplicare
,, Sua Santità per il suo Apostolico
,, beneplacito e Assenso *per la rive-*
,, *renza si deve a Sua Santità*, come
,, appare dalle Conclusioni sopra di ciò
,, fatte da dette Ottine; e si è pensa-
,, to per detto effetto mandare perso-
,, na a' piedi di Sua Santità per otte-
,, nere detta Grazia, del che se n'è
,, data parte a S. E., quale ha co-
,, mandato si faccia elezione di persona
,, qualificata, come negozio di tanta
,, importanza lo ricerca; che perciò
,, avessero essi Signori pensato ed in-
,, sieme eletta detta persona, che me-
,, glio le fosse parsa per detto effet-
,, to.

,, Essi Signori tutti *unanimiter* a
,, viva voce, prima pensato sopra det-
,, ta elezione, hanno nominato ed insie-
,, me eletto il Dottore *Loise Capaccio*,
,, uno degli Avvocati primarj di questa
,, Città &c. (1).

In

(1) Atti del 1692. tra 'l Monastero di S. Chiara, e l' Arrendamento del grano e mezzo a rotolo presso l' Attuario *Scarola fol.* 192.

Digitized by Google

In fatti seguita già la nuova imposizione delle Gabelle *pro medietate* con detta *Pramm. 21. de vectigal.*, nè il Ministero togato e militare, nè i Padri onusti, tutto che dalla Legge privilegiati, nè i Cavalieri Gerosolimitani, nè il Clero Napoletano secolare e regolare, nè coloro i quali godeano Franchigie dal Re Federigo d'Aragona pel vino della Regia Osteria, E NE' TAMPOCO LO STESSO VICERE' (cosa che in verità sorprende) POTERONO PIU' GODERE IL SOLITO DELLE FRANCHIGIE, per le ragioni di sopra rapportate; facendone pruova evidente le stesse Carte Reali (1), e le Decisioni della Regia Camera, che secondo i varj ricorsi di coloro, che l'uso delle Franchigie pretendevano, fatte si sono (2).



(1) Veggasi l'Opuscolo contenente le Reali Cedole *pag.* 20. & *seq.*, Costanzo *super Pram.* 21. *de Vectigal.*, riportando dette Carte Reali.

(2) Giulio Capone *discept.* 398., *Aget. ad Moles de Immunit.* §. 7. *qu.* 9. L'Opuscolo suddetto delle Cedole Reali, Costanzo *loc. cit.*

Digitized by Google

Si può anche dimostrare l' abolizione dell' uso delle Franchigie con un fatto, che nasce dal giudizio, che nell' anno 1698. introdusse il Real Monastero di S. Chiara contro l' Arrendamento del grano a rotolo colla seguente domanda fatta nel Collateral Consiglio (1).

„ Eccellentissimo Signore . . . Il
„ Procuratore del Real Monastero di
„ S. Chiara di questa Città supplican-
„ do rappresenta a V. E., come *pri-*
„ *ma dell' anno 1617. essendo immune*
„ *il Clero secolare, e regolare dal pa-*
„ *gamento della gabella del grano a*
„ *rotolo*, gli Eletti di questa fedelissi-
„ ma Città supplicarono la Santità di
„ Paolo V. allora Pontefice di fel.
„ mem., concederli licenza d' esigere
„ detta Gabella dal detto Clero seco-
„ lare, e regolare, e Monasterj senza
„ incorrere in Censure Ecclesiastiche,
„ affine di evitare alcune fraudi, c.
„ r., che si solevano commettere per
„ causa di dette Immunità, ed offeri-
„ rono restituire al medesimo Clero il
„ valsente della Gabella; che detto
„ Clero

(1) Atti suddetti del 1692.

Digitized by Google

„ Clero avrebbe pagato; ed essendone
„ stato sopra di ciò da Sua Santità
„ spedito Breve al Reverendo Monsig.
„ Nunzio Apostolico residente in que-
„ sta Città, con ampia facoltà di con-
„ cedere detta licenza: vennero a con-
„ venzione detti Eletti con detto Re-
„ verendiss. Monsig. Nunzio diede li-
„ cenza a detta Città di poter esigere
„ dal detto Clero secolare, e regola-
„ re, e Monasteri detta Gabella del
„ grano a rotolo; ed all' incontro det-
„ ti Eletti in nome di detta Città si
„ obbligarono restituire ducati *sette mi-*
„ *la annui*, cioè ducati 5000 al det-
„ to Reverendissimo Monsignor Nun-
„ zio, da impiegarsi per la Reveren-
„ da Fabbrica di S. Pietro di Roma;
„ e gli altri duc. 2000. al Clero di
„ questa Città, e sua legittima perso-
„ na, *eccettuandone però da detta tran-*
„ *sazione tutti li Monasterj, e luoghi*
„ *pii regj, e che stavano sub immedia-*
„ *ta Regis protectione*, a' quali detti
„ Eletti si obbligarono restituire sepa-
„ ratamente la Franchigia tassanda;
„ conforme questo, ed altro appare
„ dall' istrumento stipolato a' 30. Di-
„ cembre 1617., in esecuzione del qua-
„ le istrumento li Governatori di det-



Digitized by Google

,, to Arrendamento restituirono al detto Real Monastero di S. Chiara annui duc. 416. terziatamente fin' all' anno 1646., conforme appare dalle partite di Banco, che in pronto produce: E CON L' OCCASIONE POI DELLE RIVOLUZIONI SUCCESSE NELL' ANNO 1647. CESSARNO LI GOVERNATORI DI DETTO ARRENDAMENTO DI PAGARE DETTI ANNUI DUC. 416. A BENEFICIO DI DETTO REAL MONASTERO . . . . . . . . . Pertanto supplica l' E. V. restar servita, ordinare alli Governatori del detto Arrendamento del grano a rotolo, che PAGHINO A BENEFICIO DI DETTO REAL MONASTERO TUTTE LE QUANTITA' ATTRASSATE PER CAUSA DI DETTI ANNUI DUCATI 416. DAL DETTO ANNO 1646. in oggi ( 1698. ) ascendenti alla somma di ducati 21632. *salvo meliori calculo*; e continuino *in futurum* a pagare *singulis annis* detti ducati 416. a beneficio del medesimo Real Monastero, che oltre l' esser giusto, lo riceverà da V. E. a grazia singolarissima *ut Deus* &c..

Con-

Digitized by Google

Confessando dunque il Real Monastero di S. Chiara, che dall' anno 1646. in poi non godè più Franchigie, come per lo passato era stato solito ad avere, fa vedere l'osservanza di quello, che col §. 11. era stato dal Popolo domandato, cioè l' Abolizione delle Franchigie.

Nè omettere quì si deve, che la pretensione di quel Real Monastero ebbe fine con un accordo fatto coi Governatori del suddetto Arrendamento, come appare dall' Istrumento de' 12. Gennajo 1757. stipulato da Notar *Nicola Servillo* di Napoli (1) per due motivi: Il *primo* considerata la *giustizia* in rapporto all' Abolizione dell' uso delle Franchigie, che seguì nel 1649. Il *secondo* motivo per *Economia*, considerato l' importantissimo punto di essere il Monastero suddetto uno de' Creditori di maggior somma; onde godendo dell' annualità proporzionata al frutto dell' Arrendamento, ora più, ora meno, secondo riesce il fruttato;

 ad

(1) Atti del 1748. tra 'l Real Monastero di S. Chiara, e l' Arrendamento del grano a rotolo, presso lo stesso Attuario *Scarola fol.* 23.

Digitized by Google

ad oggetto della dazione *in solutum* a prò de' Consegnatarj (1), parve ingiusto il percepirsi in un punto stesso colla *rendita* de' capitali le *Franchigie* (2).

Non solo il Real Monastero di S. Chiara ha con sincerità palesato un fatto, che nascondere non potea; ma anche il Reverendo Clero Napoletano con somma fedeltà l'ha esposto. Nella causa che egli ebbe nella Regia Giunta colla Deputazione del vino a minuto nel 1753. molto contando sull' *uso*, che nelle Franchigie aveva avuto, si fece a dire: *questo è stato il praticato finora dal Ducato a botte da* TRENTA ANNI *in circa*, vale a dire, che il Clero Napoletano, per settanta anni o circa, in osservanza di quello, che colla Prammatica era stato stabilito, non avea goduto Franchigie (3).

Non

(1) *Pramm.* 22. e 23. *de Vect. & Gabell.*

(2) Questa savia, e degna condotta del Real Monastero di S. Chiara, dovrebbe essere adottata da tutti gli altri Luoghi pii, e Monasterj che sono Creditori degli Arrendamenti.

(3) *Pag.* 43. *loc. sign. Acta taxæ pro*

Digitized by Google

Non ostante però la dimostrata osservanza dello stabilimento dell'abolizione delle Franchigie, dir si deve che per alcuni abusi, che s' andavano introducendo, si viddero nell' obbligo i Sovrani, che vennero appresso ad emanare ordini i più premurosi perchè si osservassero le Prammatiche, con cui le Franchigie tolte si erano, imponendo ancor pena a' Contravventori.

Nè rincresca leggersi quì distesi i termini, con cui gli ordini furono espressi: ,, essendo accadute le rivoluzioni Popolari, e tolti via tutti gli ,, Arrendamenti, e Gabelle imposte, ,, così dalla Regia Corte, come da ,, questa fedelissima Città, il medesimo ,, Popolo Napoletano supplicò per la di ,, loro Reimposizione *per metà*, e fu di essa metà si situò ancora la dote della Cassa Militare in annui ducati 300. m. precipui, ed effettivi, CON LEGGE ,, ESPRESSA DELLA TOTALE A- ,, BOLIZIONE DELL' USO A TUT-



---

*pro Rev. D. Matthaeo Francisco di Gennaro: contra Rev. Clerum saecularem hujus Fidelissimae Civitatis*, presso l' Attuario *Stoppa*,

„ TE LE PERSONE di qualsivoglia
„ stato, grado, e condizione si siano
„ anche Privilegiate, E NON SUDDI-
„ TE ALLA REGIA GIURISDIZIO-
„ NE (1).

Colla Cedola di Carlo II. de' 29. Agosto 1687. si prescrisse „ che se mai
„ si fosse ardito di contravvenire al suo
„ ordine, sarebbe passato al convene-
„ vole risentimento, e gastigo; ED
„ A FAR RESTITUIRE AGLI IN-
„ TERESSATI L'IMPORTARE DEL-
„ LE FRANCHIGIE, CHE SI SA-
„ REBBERO GODUTE (2).

Replicò lo stesso con altra Cedola de' 28. Settembre 1690., a qual'oggetto vi si legge inserita la Cedola precedente de' 29. Agosto 1687.; spiegandosi: CHE SE LE FRANCHIGIE LE AVEVA TOLTE AL SUO VICERE', MENO DOVEA ESSERE L' ARDIRE ALTRUI ARROGATOSI DI VOLERLE GODERE; quindi si replicarono più pressanti gli ordini per l'Abolizione delle Franchigie in tutte le Gabelle (3).

An-

(1) Opuscolo suddetto delle Carte Reali, ed Autori citati.

(2) *Loc. cit.*

(3) *Ibid.*

Digitized by Google

Anche l'Imperadore *Carlo* VI. nel 1711. confermò la riferita Cedola di *Carlo II.* ad umil ricorso di questa fedelissima Città (1), a qual oggetto, tra le grazie che riportò la stessa Città e Regno a' 26. Agosto 1713., si legge nel Capitolo 7. la particolar conferma della Cedola del 1690. (2).

Con altra Cedola de' 12. Febbrajo 1713. lo stesso Imperadore rinnovò presantissimi gli ordini per l'Abolizione dell'uso delle Franchigie a norma de' precedenti ordini, che in quella Cedola leggonsi riepilogati (3).

Indi a' 15. Gennajo 1724. ordinatasi l'osservanza del Capitolo 7. delle Grazie suddette, come sopra accordate a' 6 Agosto 1713., la Regia Camera dopo aver seriamente discusso l'affare ne fece all' Imperatore una ben distinta Rappresentanza nel dì 26. Settembre 1724. ne'seguenti termini formata ., che ,, colla *Pramm.* 21. *de vectig. & Gabell.* fu espressamente stabilito per

H 5 Legge

(1) *Ibid.*

(2) Privilegi e Capitoli della Città di Napoli *tom.* 2. *pag.* 253.

(3) Veggasi l'Opuscolo suddetto.

Digitized by Google

,, Legge generale di togliersi l' uso
,, delle Franchigie a tutte le Persone
,, di qua'sisia stato, grado, e condi-
,, zione si fossero, anche Privilegia-
,, te, com' erano i Padri onusti, che
,, tengono il Privilegio *in corpore ju-
,, ris clauso*, COMPRENDENDOVI
,, ANCHE LE PERSONE NON SUD-
,, DITE ALLA REALE GIURISDI-
,, ZIONE, SOSTENENDO SPE-
,, CIALMENTE, CHE LA CON-
,, VENZIONE CONTENUTA NEL-
,, LA SUDDETTA PRAMMATICA
,, NON DOVEA PUNTO PRETE-
,, RIRSI, per l' utile che aveva ap-
,, portato al Real Patrimonio, colla
,, Contribuzione degli annui duc 300.
,, m. da tutti gli Arrendamenti ec. (1).

Or se la cagione indagar si vorrà per cui furono mossi i Sovrani a fare ordini i più premurosi per l' osservanza dell' Abolizione dell' uso delle Franchigie, si vedrà, altra non essere stata, che l' ingiuste pretensioni di coloro, i quali voleano far valere i loro privilegj pel godimento delle Franchi-

gie

(1) *Ibid.*

Digitized by Google

gie; non ostante che con Legge fossero state tolte, ed abolite (1).

Fu grazia, è vero, la generale Abolizione dell'uso delle Franchigie, siccome si è fatto conoscere; ma è altresì vero, che una tal grazia oltre la dazione *in solutum* costa agl' Interessati de' respettivi Arrendamenti nientemeno che 'l peso annuale di ducati 300. mila a prò dell' Erario Reale sopra la metà in cui si ridussero le di loro rendite, colla perdita della metà de' loro capitali: e che gli stessi ducati 300. mila ad altro non servono, che ai necessarj, ed urgenti bisogni dello Stato. In conseguenza fu grazia non gratuita, ma onerosa, perpetua, per la pubblica quiete ed utilità del Regno; e come tale deve sempre mantenersi nella sua inviolabile osservanza: *Quando Privilegium transit in formam pa-*

 *cti*,

(1) Atti presso del Collateral Consiglio, e Delegazione della Real Giurisdizione enunciati dal *Chioccarelli* per rapporto a consimili controversie giurisdizionali particolarmente toccanti le controversie degli Ecclesiastici cogli Arrendamenti.

*sti, vel conventionis, non potest revocari* (1).

Se dunque le Franchigie per qualunque sorta di Persone con Legge generale furono abolite; se codesta Legge è stata da' Sovrani successori, e con Ordini premurosi, e con Grazie fino all' anno 1724. nella più fedele osservanza mantenuta; e se l' Abolizione dell' uso delle Franchigie costa assai agl' Interessati degli Arrendamenti: non potrà esservi certamente nè legittima cagione, nè ombra di ragione nè lungo tempo, che possa il Clero Napoletano secolare e regolare garantire nel quasi possesso, in cui ritrovasi di godere le Franchigie.

## §. II.

*La cagion motrice della nuova Imposta, che si fece delle Gabelle nel 1649., e dell' Abolizione insieme dell' uso delle Franchigie, fu la* NECESSITA' PUBBLICA.

CHI voglia, dopo fatta parola della disposizione della Legge, con cui

(1) *L. Quod semel ff. de decr. ab Ordinib. facien.*, *Bart. in allegat. l. 2. Omnes Populi*.

Digitized by Google

cui l'uso si tolse delle Franchigie a *tutte le persone, anche non suddite alla giurisdizione Reale*, la cagione, per cui si fece, indagare, troverà senza fallo altra non essere stata, che quella somma ragione, che tutta nella salvezza del Popolo è riposta (1). I Creditori della Corona, e della Città erano nello stato il più lacrimevole immersi, per vedersi tolte in un tratto quelle rendite, che loro erano state assegnate, per aver fatto il proprio danaro servire ai più gravi, ed urgenti bisogni della Sovranità, e dello Stato. E perciò vedeansi i più nobili, e ricchi Cittadini mancare le proprie sostanze; le miserabili Vedove piangere d'attorno i più teneri parti rimasi loro col grave cordoglio di non avere di che dar loro alimento; e gl' inno-

---

(1) *Pertinet porro huc, quod Plinius exquisita sententia extulit. Summa ratio Sapientibus, pro necessitate est. Summa ratio exempli gratia, quam salus populi postulat, vel ex magna honestate, vel ex magna utilitate. Joann. Henr. Boecler. disp. polit. de Dom. Em. pag.* 857.

Digitized by Google

innocenti pupilli portati nel duro caso di non avere più onde 'l necessario ritrarre per vivere. Perduto aveano tanti utili Cittadini colla perdita del loro impiego il sostentamento, che dalle proprie servili fatiche ricavavano; vagava per ogni dove la gente la più infelice, che sotto il sole vi sia, senza speranza di menomo caritatevole soccorso; e andavano già a cessare le opere religiose, e le più necessarie allo Stato.

La Città oppressa da più milioni di debiti, oltre degli attrassi delle terze di considerabili somme, vedeasi già tolta la maniera di potere i proprj Creditori sodisfare.

L' Erario Reale, che malgrado tante imposizioni, e donativi altro non avea, che duc. 40. m., stante che tutti trovavansi distratti; e vedeasi nelle maggiori angustie ridotto per sostenere i pesi militari, e le regie galee, con cui tenere purgati i nostri mari da' Corsari Barbareschi.

In uno stato così deplorabile, in cui trovavansi ridotti il Pubblico, e i particolari Creditori della Corona, e della Città; e ne' maggiori bisogni dell' Erario Reale, non v' era nobil

Cit-

Digitized by Google

Cittadino, non v' era alcun del Popolo, che non pensasse al più pronto riparo: gli uomini i più culti servivano co' loro maturi consigli; nè ad altro badavasi, che a stabilire un nuovo regolamento, con cui provvedere ad un così urgente affare.

E pure chi 'l crederebbe? Mentre trattavasi la causa generale colla nuova imposta delle Gabelle per metà, togliendosi del tutto le Franchigie, che pria che le Gabelle tolte si fossero, da alcune Persone, e Ceti godeansi, per così dar compenso alla metà della perdita delle rendite, che fatta aveano gl' Interessati degli Arrendamenti; e stabilendosi per dote della Cassa militare la contribuzione di duc. 300. mila annui sulla rimasta metà delle suddette rendite: il Clero Napoletano secolare, e regolare, e la Nunziatura, dimentichi affatto della Pietà della Carità Cristiana e de' precetti del Vangelo, insensibili alle stesse Leggi dell' umanità, e guidati solo dalla cieca passione dell' interesse, niente curando il grave danno degli Interessati sugli Arrendamenti, le angustie generati, e i maggiori bisogni dell' Erario Reale, senza dir cosa di più: ad altro non badavano, che a domandare

tran-

tranſazioni, a volere Franchigie. E quel che recar dee più orrore, ſi è, che la ſteſſa Madre di pietà, avea il cuore indurito, nè punto a compaſſione moveaſi di coloro, ch'erano a lei ricorſi, e la cagione ſe ne ſa.

La Città ſeguendo del tempo la cieca ſuperſtizione, e le dure circoſtanze, per ottenere dal Pontefice l'aſſenſo Apoſtolico ſull'abolizione dell'uſo delle Franchigie, inviò in Roma l' Avvocato *Luigi Capaccio*, a cui Felice Baſile Eletto di queſta fedeliſſima Piazza del Popolo ſcriſſe una lettera; il cui tenore fa d'uopo quì rapportarſi „ Credemo, che non ſolo alla Corte Romana, ma a tutto il „ Mondo è ſtato ben noto il ſtato di „ queſta noſtra Città, non ſolo Me„ tropoli di eſſo Regno, ma ricovero „ di tutte le Nazioni del Mondo; E „ V. S. ha ben ſperimentato le gran„ di Opere, che prima delli 7. di Lu„ glio dell' anno 1647. ſi facéano in „ queſta Città; dove vi era il mante„ nimento non ſolo della Caſa Santa „ dell' Annunciata, di quella d' Incu„ rabili, Viſita Poveri, il Spirito San„ to, S. Eligio; ed altri Oſpedali, „ e Luoghi pii, che V. S. li sà mol-

„ to

„ to meglio rappresentare, che io
„ scrivergli il stato che adesso si ritro-
„ va, ch'è ridotto a segno tale, che
„ non solo noi altri Cittadini ci an-
„ diamo annichilando per il mante-
„ nimento del vivere, avendone già
„ perdute le nostre entrate, ma an-
„ co non potemo sostenerci per la
„ compassione del Prossimo, essendo
„ impossibile, che una Persona Cat-
„ tolica, nata nel grembo di S. Chie-
„ sa, non pianghi giornalmente in ve-
„ dere i poveri così nostri Cittadini,
„ come Forestieri morire per le stra-
„ ste, non potendo essere ricevuti,
„ nè sostenuti da' Luoghi pii per il man-
„ camento delle loro rendite, che avea-
„ no sopra le Gabelle.

„ E quando si sperava, che non
„ solo dalla voce viva di V. S., ma
„ anco colli clamori, che impossibile
„ da quì non esserne *giornalmente* in-
„ tesi in questa Corte Romana, *Ma-
„ dre così della Giustizia, come della
„ Pietà*, si dovesse subito concedere
„ il Beneplacito Apostolico alla giu-
„ sta domanda d'un Popolo così fede-
„ lissimo del Re nostro, che Dio guar-
„ di, ed obbedientissimo alla S. Chie-
„ sa; vedemo che tuttavia la va di-

„ la-

„ larando quello espediente tanto de-
„ fiderato da noi Cittadini, da tutto
„ il Regno, e luoghi confinanti.....
„ dovesse scrivere, e rappresentare
„ ad V. S. di nuovo le nostre mise-
„ rie, acciocchè V. S. le manifesti con
„ una nuova supplica, bisognando, a
„ S. Santità ....... Viva speranza
„ colla quale ci siamo mantenuti tutti
„ fin' adesso della dimora che V. S. ha
„ fatta costì per ottenere la dovuta
„ grazia da sua Beatitudine, che con
„ questo non solo i Luoghi p i, ma
„ anco i nostri Cittadini hanno ritrovato
„ accommodo per sostenere le loro fami-
„ glie; imperciocchè con quella *conclu-*
„ *sione che si fe reimponere la metà delle*
„ *Gabelle estinte*, ed *inviare V. S. co-*
„ *stì per ottenere l'assenso di non es-*
„ *sere franchi gli Ecclesiastici*, giub-
„ bi ò non solo a nostra Città, e tut-
„ t' i Luoghi pii, anco del Regno,
„ avendo il modo di mantenere i po-
„ veri con riacquistare di nuovo l' en-
„ trade predette, ma atteso che si è
„ finora dilatata l' esecuzione, ciasche-
„ duno pensi a' casi suoi, l' accommo-
„ di cessano, ed commercio va man-
„ cando, che credami V. S. non so
„ come vi sia petto umano, che abbia

„ cuore

Digitized by Google

„ cuore tanto ferino a non commo-
„ versi nelle viscere sue la pietà, di
„ vedere il prossimo morire dalla fa-
„ me, e li poveri infermi ributtati
„ dagli Ospedali per non potersi so-
„ stenere, e le povere donzelle cac-
„ ciate anche da' Conservatorj.

„ Ha risoluto perciò, e concluso
„ questa fedelissima Piazza a viva vo-
„ ce sotto questa giornata 7. del pre-
„ sente Giugno 1649. avvisare V. S.;
„ che se per i 15. del corrente non
„ sarà impetrato il Beneplacito di S.
„ Santità, può restar servita ritornar-
„ sene alla nostra Città, e servire Id-
„ dio benedetto, il Re nostro Signore;
„ e 'l Pubblico nella carica che tiene,
„ che dal canto nostro ci rimettiamo
„ tutti nel volere del nostro Signore
„ Iddio; e per non vedere dismesse
„ tante opere Pie, e morire il Pros-
„ simo contro l' ordine della Giustizia,
„ e della Carità, *daremo esecuzione*
„ *alla conclusione fatta per questo fe-*
„ *delissimo Popolo* con darne prima par-
„ te del tutto all' Eccellentissimo Sig.
„ Conte di Ognatte nostro Vicerè,
„ dal quale siccome colla sua provi-
„ denza avemo esperimentata la no-
„ stra quiete, e salute, così di van-
„ tag-

Digitized by Google

„ taggio dovremo ſperare, che in un'
„ Opera così pia, e Cattolica ci do-
„ vrà aggiutare, e proteggere: non
„ laſciando di rappreſentare a V. S.
„ come queſta fedeliſſima Piazza reſta
„ ammirata, che gli Religioſi, e Per-
„ ſone Eccleſiaſtiche, a cui principal-
„ mente tocca queſta carica, ſenza
„ premura alcuna non procurino queſto
„ Beneplacito, in ſervizio così evi-
„ dente di Dio benedetto, delle loro
„ Chieſe, e del Pubblico, e ſopra tut-
„ to di tanti Poveri, che ſono ri-
„ dotti in un numero quaſi infinito
„ dal ſoccorrere de' quali, *con dare*
„ *eſecuzione alla detta concluſione, na-*
„ *ſce la noſtra quiete. Raccordando ad*
„ *V. S. di più, che l' Eccellentiſſimo*
„ *Signor Cardinale Filomarino*, anche
„ da principio diede intenzione da
„ proteggere il negozio con ſua Bea-
„ titudine per la preſta eſpedizione, con-
„ feſſandola tanto neceſſaria; con tut-
„ to ciò oggi vedemo, che non ſolo
„ abbia alzato la mano, ma che a V.
„ S. *giornalmente ſe l' incontrano dif-*
„ *ficoltà, che giammai noi ſperavamo.*
„ *Con queſto V. S. avrà complito il*
„ *ſuo obbligo*, ed io ſoddisfatto alle
„ iſtanze fatte da queſto fedeliſſimo
„ Popo-

Digitized by Google

,, Popolo, e non mi estendo in scri-
,, vere altro, essendosi solo concluso
,, da questa fedelissima Piazza il con-
,, tenuto in questa lettera (1).

Non ostante però cotali fortissimi ostacoli si venne alla nova imposta delle Gabelle; si abolì l'uso delle Franchigie; e si stabilì la Contribuzione di duc. 300. m. annui sulla metà delle Gabelle di nuovo imposte.

Se dopo conosciuta la causa generale della nuova imposta delle Gabelle al particolar motivo venir si voglia dell'abolizione dell'uso delle Franchigie, non si potrà certo negare, che altro non fu, che la stessa *Necessità*. E nel vero colla nuova imposta grave danno patirono gl'Interessati degli Arrendamenti, per aver perduta la metà delle rendite; e per conseguente la metà de' capitali; e male sarebbe andata per l'Erario Reale, il quale pria che fossero le gabelle levate, la cui esa-

(1) Atti del 1692. tra Monsig. Nunzio, e i Governatori dell'Arrendamento del grano e mezzo a rotolo *fol.* 193. *& seq.* presso l'Attuario *Scarola*.

esazione interamente faceasi dagl' Interessati degli Arrendamenti, altra contribuzione non avea, che 140. m. ducati; ridottasi l'esazione per metà, ridurre anche doveasi la contribuzione per metà: e perciò non potendo esigere piu che 70. m. ducati annui da su gli Arrendamenti, non avrebbe affatto potuto provvedere agli esterni necessarj bisogni dello Stato. Onde pensatosi al meglio, che si potè, si abolirono le Franchigie, per così dare almeno un qualche compenso alla perdita degli Interessati degli Arrendamenti, i quali non aveano dato il loro danaro ad altrui, o per lusso, o per piacere; o per indifferente motivo al Pubblico; ma alla Sovranità, alla Città dato lo aveano, pell' estreme necessità della Sovranità, e dello Stato, vale a dire per mantenere l' esterna, ed interna sicurezza de' Cittadini; e per provvedere alla estrema urgenza dell' Erario Reale, il quale vedeasi ridotto di non avere con che sostenere i pesi militari, nè le galee, per rendere libero, e sicuro il mare al Commercio; come in fatti vi si provvidde: perchè abolitesi le Franchigie non ebbe già li 140. m. duc., che per l' in-

Digitized by Google

l'innanzi esatti avea, mentre le Gabelle per intero godeansi, ma più del doppio, cioè si stabilì la contribuzione fin a 300. m. duc. annui.

Dica pur chi vuole quel che mai più gli piace: non potrà certo negare che essendo stata la necessità pubblica la cagion motrice della nuova imposta che si fece delle Gabelle, e dell'abolizione dell'uso delle Franchigie; non val Legge, non val privilegio, ma tutto ceder deve in faccia a lei: e perciò il Clero Napoletano secolare, e regolare non può fuggire d'esser alla Legge soggetto, facendo pregio di sognata immunità, di privilegj, di concessione, d'uso.

La più valevole, ed efficace eccezione, che alle Leggi umane oppor si può, ella è la necessità, la quale essendo l'unico appoggio dell'umana debolezza, *omnem legem*, al dir di Seneca, *frangit* (1), ed a ragione dallo

(1) *Necessitas*, dice Seneca padre *magnum humanae imbecillitatis patrocinium, omnem legem ( humanam scilicet, aut ad humana modum ) sacram frangit. Hug. Grot. de jur. B. & P. lib. II. cap. II. §. 7.*

Digitized by Google

lo stesso ella viene Legge del tempo chiamata (1), perchè impensata, e non preveduta, solo nasce col tempo.

E s'intende solo di parlare di quella necessità, per non fare di cotal voce abuso, *quibus tutius, certiusque finis obtinetur*; vale a dire usar di di que' mezzi necessarj, senza cui per i forti ostacoli, che si oppongono, il fine desiderato ottenere non si potrebbe.

Non si poggi alcuno sulla distinzione, che si fa dell' utile, e del necessario per sola idea di contradire; giacchè da più Scrittori del Dritto Pubblico, fra' quali v'è il dotto *Errico Beeclero*, l' util pubblico vien per necessità riputato (2);

Posto dunque ciò, dovrebbe dirsi senza timor d'errare, che essendo sta-

ta

(1) *Necessitas est lex temporis. Senec. lib. 4. controv. 4.*

(2) *Quamquam enim alias distinguuntur utilitas, & necessitas, utilitas tamen excellens & publica, in rationem necessitatis assumitur, sive utilitati ea æstimatio accedere potest, ut necessaria habenda sit. Joan. Henr. Boecl. disp. polit. de Dom. Em. pag.* 857,

Digitized by Google

ta la pubblica necessità la cagione della nuova imposizione, dell' abolizione dell uso delle Franchigie, non può valere contra di esse la sognata Immunità; ma perchè non s' intende ragionare senza que' forti necessarj appoggi, che convengono, fa uopo quì appresso servirsene.

Si potrebbe combattere col Clero Napoletano secolare, o regolare coll' armi sue, avvalendosi d' Autori, che in materia Ecclesiastica hanno scritto, e se ne avrebbe la meglio, perchè non v' ha fra loro chi non sostenga, che nelle imposizioni, che si fanno per pubblica necessità, gli Ecclesiastici, e i loro beni non siano come gli altri Cittadini soggetti; ma perchè i loro buoni pensamenti infrascano con tante cose, che non convengono punto seguirsi da un vero, e sincero Regalista, il quale essendo persuaso, che la tanto decantata Immunità Ecclesiastica non è per Dritto divino, ma tutta dalla liberalità de' Principi dipende; è più che sicuro, che il Principe in quelle contribuzioni, che per pubblica necessità impone, non deve attendere un estraneo consenso, nè deve aver bisogno d' altrui, per farvi gli Eccle-

siastici soggetti: perciò si vede nell' obbligo indispensabile di ricorrere al sistema politico, e di volgersi a quei che hanno scritto su i dritti della Maestà, senza alcun attacco, o particolar passione.

Il Barone da Puffendorf parlando degli onori, e delle Dignità, che i Cittadini hanno in proprietà, le quali dipendendo dal voler del Principe, possono in pena di qualche delitto torsi loro; quantunque le Immunità, e le prerogative, che a quelle sono unite, ne' gravi bisogni dello Stato, egli dice, si possano senza alcun dubbio sospendere, o torre del tutto.

E la ragione, che n' adduce si è che cotali dritti nell' accordarsi han tacitamente eccettuato il caso della gran necessità; essendo un assurdo il pretendere, che fossero inviolabili in pregiudizio della salvezza dello Stato: *Sed quæ honoribus adhærent, immunitates & privilegia, urgentibus Reipublicæ temporibus suspendi, aut tolli utique possunt, pensatione tamen, quatenus fieri potest, facta, cum omnia ejusmodi privilegia exceptionem summæ necessitatis Reipublicæ intelligantur habere; & absurdum sit, illis tantam sanctimo-*

*ftimoniam tribuere, ut ne saluti quidem Reipublica eadem cedere debeant* (1).

Gaspare Zeglero è quello, che apertamente sostiene, che nelle straordinarie Imposizioni, che si fanno, richiedendolo una inevitabile necessità, non possa essere alcuno scusato, chiunque egli sia, benchè goda qualunque Immunità: ma tutti che sono nella Società, debbono esservi sottoposti dal primo fin' all' ultimo, non escludendovi nè la Chiesa, nè il Principe, nè i Cherici, nè Nobile, o Professore di qualunque privilegio d' esenzione munito: *Quandocumque enim agitur de necessitate: vel utilitate concernente universum Statum totius Reipublica, vel Civitatis aqualiter, seu pariformiter, tunc Clerici nullum habent privilegium, sed aque ut cateri tenentur contribuere* (2). E poco più appresso: *Qualitercumque immunes non excusari ab extraordinariis oneribus, qua summa, & inevitabilis ne-*

I 2

(1) *Puffendorf. de jure nat. & gent. lib. VIII. cap. IV. §. 32.*

(2) *Ziegler. de jur. majest. lib. 2. cap. 2. pag.* 889.

Digitized by Google

*necessitas imperat. Tum enim aequum est ut a summis sarcina ad infimos usque decurrat, l. 1. C. de quibus mun. & necessitatibus subveniendum cum jactura universorum, non quorundam tantum. Nec igitur hoc casu Ecclesia l. 5. C. de SS. Eccles., nec Pontifex l. 18. §. 24. ff. de mun. & hon. nec Clerici t. 4. & 7. ff. de immunit. Eccles., nec Princeps l. 1. C. ut nem. lic. in empt. spec., nec Nobiles, nec Possessores, nec ulli alii quantumvis Privilegiis muniti exempti sunt l. 10. & 11. ff. de vacat. mun.* (1).

Regnero Sistino trattando dell' Immunità, che hanno le Chiese, e i Cherici dall' angarie, e perangarie sostiene, che quella non possa aver luogo, quando la necessità richiede, che si esigano: *Verum hujusmodi immunitas ab angariis & perangariis, aliisque similibus muneribus in Ecclesiis, vel ullis aliis privilegiatis personis locum non habet, quando angaria, & perangaria exiguntur ad Supremi Principis expeditionem ....... vel aliam aliquam magnam, & inevitabilem immi-*

(1) *Ibid. pag.* 907.

Digitized by Google

*minentem necessitatem, l. 1. Cod. ut nem. lic. in empt. spec. se excus. lib. 10., ubi statuitur, ne pragmaticam quidem ullam sanctionem ab Imperatore datam alicui patrocinari, & nullius omnino privilegii praetextu eum excusari posse, ideoque per illum textum omnia privilegia, cum necessitas urget, tolli ait Tiraquell. in tract. de nobilit. cap. 20. n. 169.* (1). Ed in altro luogo apertamente dichiara, che l' Immunità Chericale non può valere nelle Collette, che per pubblica utilità, per necessità pubblica s' impongono. Limitando il citato Scrittore l' esenzione, che godono le persone, e beni Ecclesiastici, così si spiega: *Circa hoc jus varia observanda sunt limitationes, & quidem primo ad collectas tenentur ejusmodi personae, si pro necessaria refectione murorum, viarum, & pontium imponantur ...... secundo si impositio collectae fiat ob bellum imminens .... aliamve publicam necessitatem, vel utilitatem, l. jubemus nullam C. de SS. Eccles.*

 *& l.*

---

(1) *Regner. Sixtin. de Regal. lib. 2. cap. 13. pag. 208.*

& l. fin. C. de quib. mune. se nem. excus. lic. lib. 10. ........ (1).

Errico Boeclero nella dottissima disquisizion politica del Dominio Eminente fa sapere, che i Cherici essendo Cittadini al par degli altri, e parte della Città, non possono restringere del Principe il Dominio Eminente: e tutti i privilegj, tutti i dritti conceduti alle Persone, agli Ordini della Legge Civile, non vagliono punto contro la necessità della Repubblica: *De Clericis non opus fuit nobis seorsum agere. Quæ enim de Civibus, & partibus Civitatis diximus de necessitate publica non patiuntur restringi dominium eminens. Quæ autem sunt privilegia & jura certis hominibus, & ordinibus concessa lege civili, ne contra necessitates Reipublicæ valeant, legislatoris potestas ultro præstat: dum vel tacite summam legem publicæ salutis, & necessitatis ubique exemptam vult intelligi; vel interpretatione aperta expedit, quæ obstant* (2).

Or

(1) *Ibid. cap.* 14. *pag.* 245.
(2) *Boecler. disq. pol. de Dom. Em. pag.* 856.

Digitized by Google

Or dunque se l' Immunità, che vantano le Chiese, e i Cherici, non può durare a fronte della pubblica necessità; e perciò le Chiese, e i Cherici nelle imposizioni, che per necessità pubblica si fanno, come tutti gli altri, che sono nella Città, vi debbono essere soggetti: se la nuova imposta delle Gabelle per metà, se l'abolizione delle Franchigie fatta nel 1649. altra cagione non ebbe, che la necessità pubblica; non potrà certo il Clero Napoletano far uso del forte appoggio dell'Immunità, ma esser vi dee sottoposto malgrado gl' impulsi del proprio interesse, come vi sono stati, e vi sono tutti i privilegiati, fra cui i Padri Onusti, il cui privilegio non procede già da qualche fonte impuro, ma dalla Legge, che è la regola comune.

## §. III.

*La Legge fatta per la nuova Imposta delle Gabelle, aver si dee per* LEGGE FONDAMENTALE.

ESsendosi già fatto palese, che a cagione de' romori popolari insorti

forti nel dì 7. Luglio dell'anno 1647. furono tolte via la maggior parte delle Gabelle; e che per lo stato miserabile e lagrimevole, in cui vedeansi ridotti i Creditori, la Città, i particolari Cittadini, e la Regia Corte, si stimò opportuno l'espediente di *rimetterle per metà*; e che ciò grave danno apportò agl' Interessati degli Arrendamenti, i quali non solo perdendo la metà delle rendite de' lor capitali, andarono anche la metà de' capitali a perdere: ma oltre ciò dovettero anche soggiacere all'annuale contribuzione di duc. 300. m. per dote della Cassa militare da ritrarsi dalla metà delle rendite rimase loro: quandochè avendole avute interamente, più che duc. 140. m. non corrispondeano; onde essendosi ridotte per metà le Gabelle, per metà doveansi ridurre ancora gli annui duc. 140. m., e per conseguente altro non avrebbero dovuto corrispondere, che duc. 70. m..

Essendosi anche dimostrato che il Principe avendo conosciuto, che le Franchigie, le quali pria che le Gabelle tolte si fossero, da alcune persone, o Ceti godeansi, ridondate sarebbero in danno pubblico; facendosene

ne la nuova impoſta per metà ad umile ricorſo del Popolo le tolſe via, di maniera che volle, che alcuno più uſato non ne aveſſe (1), e che le Ga-

I 5 belle

(1) Sì fatta Real determinazione non dee, che giuſtiſſima riputarſi. E' ben noto ciò, che avvenne a' *Celtiberi*, i quali ebbero per riſpoſta dal *Senato Romano*, che quando egli accordava alcuna eſenzione da' Tributi, e dalle cariche militari, intendea ſempre di concederla, colla riſerva che duraſſe finchè al Senato, e al Popol Romano piaceſſe.

I Beneficj, e i Privilegj, che i Principi per mera munificenza concedono ſenza alcun contratto, o a perſona, o a Città, o a Ceto, o a famiglia, poſſono troppo ben rivocarli per la ragione, ch' egregiamente al ſuo ſolito n' adduce Ugon Grozio *vinculum dumtaxat legis demunt ſine ullo contractu, quia ſicut lex ſublata univerſaliter, reponi univerſaliter ſemper poteſt; ita & particulariter ſublata, particulariter reponi*. De Jur. B. & P. lib. 2. cap. 14. §. 13.

Ma

belle di nuovo imposte si diedero *in solutum* a' Creditori coll' accordo dell' abolizione dell' uso delle Franchigie: se ne

---

Ma se mai si voglia l' autorità del dottissimo *Ugon Grozio* intendere pel solo Principe, che immunità, privilegj concede, non vi sarà certo che dire al sentimento del Baron da *Puffendorf*, il quale sostiene, che un Principe può rivocare privilegj, immunità, che fuor di modo sono state concedute, se la concessione sia al ben dello Stato contraria: *il faut dire la même chose des privilèges & des immunitez: car on peut les révoquer si la concession en a été faite sans mesure, & si elle est contraire au bien de l' Etat. Puffendorf. traduit par Jean Barbeyrac liv. VIII. chap. X. de contracts & autres conventions §. 9.* E potrà anche osservarsi quel che su tal proposito sostiene il dotto *Zieglero de Jur. Majest. l. 1. cap. XII. de jur. dand. priv. pag. 12.*

Consideratosi adunque l' uso delle Franchigie contrario al ben dello Stato, a ragione, e con somma giustizia si tolse.

Digitized by Google

se ne desume per conseguenza, e si vede perfezionato il più solenne Contratto, che fa la Sovranità co' Sudditi, col patto che nessuno abbia più a godere Franchigie sulla metà delle Gabelle di nuovo imposte.

Or volendosi riguardare l' azione della Sovranità fatta nell' anno 1649. per le urgenze più gravi e pubbliche dello Stato, aver si dovrebbe e come *Contratto*, e come *Legge* riguardo a' Sudditi. Riputatasi come Contratto, hanno già gl' Interessati degli Arrendamenti acquistato un dritto (1); considerata come *Legge*, perchè contiene cosa, che da' Sudditi si deve osservare, essendosi dal Principe voluto, che da' Sudditi si osservasse, per essersi tra le

 altre

(1) *Ugon Grozio* riportando pria l' opinione di coloro, che credono, che 'l Principe pe' contratti, che fa, resti soltanto naturalmente obbligato; in appresso si spiega in tal guisa: *Dicimus ergo ex promisso & contractu Regis, quem cum subditis iniit, nasci veram ac propriam obligationem, quæ jus dat ipsis subditis. Lib. 2. de jur. B. & P. cap. 14. §. 6.*

Digitized by Google

altre Leggi riposta, deve essere da tutti alla cieca eseguita (1).

Ma

(1) E' vero, che l' Imperador *Giustiniano* ordina, che i contratti, che fanno i Principi si debbono avere per Leggi, come dalle seguenti parole della Costituzione si scorge, ivi: *utpote Imperialibus contractibus legum vicem obtinentibus*, *l. 16. C. de don. int. vir. & uxor.*. E facendovi il commento *Gottifredo* soggiunge: *contractus facti cum Imperatore & Augusto vim legis habent*.

Ma si è voluto però seguire il sentimento di *Ugon Grozio*, il quale nel luogo citato al § IX. si esprime in tal guisa: *Possunt tamen quædam esse mixta ex contractibus & legibus: ut contractus cum vicino Rege aut cum Publicano factus, qui simul pro lege publicatur, quatenus ei insunt quæ subditis observanda sunt*. Qual sentimento viene anche spiegato dall' Erudito *Errico di Coccei* nel commento che vi fa: *An duæ tunc in hoc negotio distinctæ sint causæ; valet enim negotium tanquam contractus inter contrahentes, at quia Rex quoque vult a subditis illud observari, ratione subditorum lex est*.

Digitized by Google

Ma ciò non basta, altra più matura riflessione è a farsi. Le Leggi, da cui il buon ordine, e la forma delle pubbliche cose dipende, debbono essere diverse fra loro, per le differenti relazioni che hanno. Se lo Stato sullo Stato agisce, o la Sovranità sullo Stato, quelle Leggi, che regolano quest' azione vengono sotto il nome di *Dritto pubblico*, e *fondamentali* ancora si possono dire; se han rapporto a' Membri fra loro, che sono i particolari Cittadini, col Corpo, che è lo Stato, col nome di *Civili* si conoscono: e tralasciando fare particolar menzione delle altre, che hanno i rapporti tra l'uomo, e la Legge, o a' costumi degli uomini; convien vedere qual relazione abbia la Legge fatta nel 1649. per determinare in qual maniera s' abbia a considerare.

Non può mettersi in dubbio, che coll' accennata Legge la Sovranità unita allo Stato, sullo Stato agì; per avere imposte di nuovo le Gabelle, che del tutto tolte si erano; per avere ridotta l'esazione di esse alla metà, per avere abolite le Franchigie, e per essersi stabilita per l'Erario Reale la Contribuzione di 300. m. ducati all'

Digitized by Google

all' anno: e perciò la Legge, che ha regolata codesta azione dalla Sovranità fatta sullo Stato, per Legge fondamentale dello Stato aver si dee.

Non incresca, se in vece di darle il nome di Legge, Convenzione fondamentale si chiami, perchè contiene cose, che tutte concorrono a formare una vera convenzione: la quale producendo una reciproca obbligazione, deve in tutte le sue parti essere adempiuta, altrimenti sarebbe un andare contro la fede umana (1): che è una norma e regola certa, con cui governare si dee, la quale essendo al nuovo Principe, che all' Impero è succeduto piaciuta, si è di nuovo la convenzione rinnovata; e che siccome con una tale convenzione si è un nuovo regolamento nella Repubblica stabilito, durando il regolamento, durar dee la convenzione che l' ha determinato.

Che dirà ora il Clero Napoletano secolare, e regolare? Avrà forse coraggio, opponendosi ad una fondamental

C.

(1) *Nihil tam congruum est fidei humanæ, quam pacta servare, & fidem*

mental Convenzione, di sostenere, non esser nella Repubblica, nè parte di essa, per esentarsene dall' osservanza? Non si perde d'animo, nè resta punto dall'intrapresa: ma le pone a fronte altra Convenzione, su cui conviene alquanto far esame, perchè non abbia punto a nuocere.

Ebbe certo a male il Clero Napoletano l'abolizione dell' uso delle Franchigie, perchè videsi tolta una cosa, che molto è costato a' Cherici per farla giugnere a tanto: e tanto seppe fare, contando sulle circostanze de' tempi, che allor correvano, e su i pregiudizj i più perniciosi e rei, che giunge a vantare un accordo fatto nell' anno 1650., vale a dire circa un anno dopo l'abolizione dell' uso delle Franchigie, col Nunzio Apostolico, pel pagamento alla Sede Apostolica ed al Clero Napoletano della metà di quello, che pria de' popolari romori pagavasi: di cui il Vicerè di quel tempo

---

*dem datam non fallere, ait Jurisconsultus, l. 1. ff. de pactis, l. 1. de const. pecun., Gasp. Ziegl. de jur. Majest. lib. 1. cap. 5. §. 6.*

Digitized by Google

po con suo biglietto ne dà avviso (1).

Un tal preteso aggiustamento potendo essere l'argine più forte, che dal Clero si abbia ad opporre, fa bisogno pria di ogni altra cosa riflette-

re,

(1) ,, Copia de villette quel'el ,, Senor Conde de Ornatte mandò a ,, seguir al Reggente Zufia ,,

,, Haviendose ajustado con Su Santitad por medio de Monsignor Nunzio, que se corresponda la mitad de ,, lo que se pagava a la Sede Apostolica, y al Clero d'essa Ciudad antes de las Reboluciones, y de los ,, Arrendiamentos de la farina, del ,, grano a rotolo, y olio; y que esto ,, corra d'esto primiero d'Abril d'esto ,, Anno 1650. en adelante; Ha resuelto Sua Excellencia, que assi se execute, y que V. S. por la gabella de ,, los primieros 3. granos por tumulo de farina, de que es Delegado, ,, dea le orden necessario para que cada un anno se paguen a quien tocare su ,, il ducientos y ochenta y tres ducados, ,, un taren, y cinco granos, es saver mil ,, esen dichos por la metad de los 2200. ,, ducados que tocan al Patrimonio de ,, los primieros tres carolenos y ciento y

,, och en-

re, che la ragione, per cui si fece, altra non fu, che quel giusto timore che produssero una rigorosa criminal processura, i fulmini della scomunica, che pendeano già pell' immunità, che credevasi violata coll' abolizione delle Franchigie. Fatto egli è questo tanto costante che non deve porsi in dubbio, perchè ritratto da uno Scrittore, che con molta passione l' Immunità Ecclesiastica co' principj assai dal vero lontani difende.

Egli è d' esso *Giacomo Pignattelli*, il quale nella *Consultaz.* 34. del *tom.* 2. volendo sostenere alcune Immunità, o siano Franchigie degli Ecclesiastici dal pagamento delle Gabelle, rapporta essere stato così più volte dichiarato

---

„ ochenta y tres ducados un an, cinco granos de los primieros cinco „ granos de su delegacion, y assi l' „ avviso ad V. S. Palacio a' 20. de „ Noviembre 1650. „ D. Gregorio Romero de Morales. Atti del Real Monastero di S. Chiara coll' Artendamento del grano e mezzo a rotolo dell' anno 1692. presso l' Attuario *Scarola fol.* 100.

rato ( discusse tutte le ragioni de' laici ) dalla S Congregazione dell' Immunità in Roma; e tra gli altri esempj, per dimostrare, essere il suo assunto certissimo anche in questo felicissimo Regno, rapporta una lettera scritta da Roma li 25. Gennajo 1650. ( tempo appunto intermezzo dalla pubblicazione seguita della *cit. Pramm.* 21. *de vectigal.* a' 24. Ottobre 1649. al supposto accordo fatto a' 20. Novembre 1650. ) nella quale si legge.

„ Illustrifs. e Molto Rev. Mon-
„ signore come Fratello. Venendo ri-
„ ferito a questa Sac. Congregazione
„ sopra le controversie giurisdizionali,
„ che dai Ministri Regj si dia ordine
„ che alle persone Ecclesiastiche non
„ si conceda la Franchigia solita, nè
„ godano la dovuta Immunità ne' beni
„ che posseggono, con essere astrette
„ alle imposizioni, e gabelle. Quan-
„ do ciò sia, non dovrà V. S. in niu-
„ na maniera ubbidire; ma mantenere
„ il possesso, nel quale sempre sono
„ state le persone Ecclesiastiche di co-
„ testo Regno non solo per disposi-
„ zione di Sacri Canoni, Concilj, e
„ Costituzioni Apostoliche, ma anco-
„ ra per privilegj particolari, con-

sue-

Digitized by Google

,, suetudini, e convenzioni con questa
,, S. Sede, PROCEDENDO CON I
,, MEZZI DELLE CENSURE, e al-
,, tri prescritti da' medesimi Sacri Ca-
,, noni, Concilj, e Costituzioni Apo-
,, stoliche. E del seguito non lascerà
,, di darne continuo ragguaglio per
,, riferire alla Santià di Nostro Signo-
,, re e opportunamente provvedere (1).

Dopo la qual lettera ne siegue l' altra all' Arcivescovo di questa Città del seguente tenore.

,, Essendosi nella S. Congregazio-
,, ne tenuta per ordine di nostro Si-
,, gnore Martedì prossimo passato 22.
,, di questo mese, considerato matura-
,, mente il decreto fatto dalla Regia
,, Camera sotto li 15. di Novembre
,, dell' anno passato 1649. sopra la
,, esenzione, che deono godere gli Ec-
,, clesiastici dal pagamento delle ga-
,, belle, fu risoluto, che non può in al-
,, cun modo sussistere, nè tollerarsi,
,, come contrario alli Sacri Canoni,
,, alle Costituzioni Pontificie, e alle
,, Convenzioni particolari stabilite con
,, la

(1) *Giac. Pignat. in d. consult. 34. tom. 2. n. 77.*

„ la Sede Apostolica nelle Investiture
„ di codesto Regno, e troppo pregiu-
„ diziale alla Immunità Ecclesiastica.
„ Primo, perchè quel Magistrato se-
„ colare si arroga di far decreti, e
„ precetti in materia spettante al Fo-
„ ro Ecclesiastico . . . . . . ( e così
„ seguita adducendo altre ragioni ).
„ Quanto poi gli Arrendamenti tanto
„ di Corte, quanto di Città, dovuti
„ agli Ecclesiastici secolari, e regolari,
„ Chiese, e Luoghi Pii, nella Santa
„ Congregazione si determinò, non
„ esser ragionevole, che per fatto e
„ colpa d'altri restino privi delle pro-
„ prie sostanze, investite in essi sotto
„ la fede pubblica. E che vengano oc-
„ cupate, e impedite loro l'esazioni
„ anco per la rata degli Arrendamen-
„ ti, riposti con termini peggiori, e più
„ rigorosi di quelli che si usano con
„ Laici.

„ Onde non essendo stati bastevo-
„ li gli officj, e le diligenze fatte
„ fin'ora per la reintegrazione dell'
„ Immunità, e sollevamento degli Ec-
„ clesiastici dalli suddetti aggravj; *dove-*
„ *rà l'Eminenza Vostra subito ricevu-*
„ *ta la presente Lettera* FAR FOR-
„ MAR PROCESSO, *se pure non è*

„ *già*

,, *già formato, nel quale apparifcano*
,, *i detti pregiudizj, e fucceffivamente*
,, *in efecuzione dell' obbligo ftrettiffi-*
,, *mo, che l' impongono i Sacri Cano-*
,, *ni*, PROCEDERE *fervatis fervan-*
,, *dis* ALLA DECLARATORIA DEL-
,, LE SCOMUNICHE CONTRO I MI-
,, NISTRI, *e altri colpevoli tanto nell'*
,, *efazione delle gabelle, e nella or-*
,, *dinazione, e pubblicazione de' decre-*
,, *ti, quanto nella occupazione, e de-*
,, *rogazione degli Arrendamenti o ren-*
,, *dite fuddette*, COMMINANDO AN-
,, CHE DI PIU' L' INTERDET-
,, TO GENERALE NELL' ISTESSA
,, CITTA', E SUA DIOCESI, *ac-*
,, *ciocchè riconofcano gli errori loro, e*
,, *fi difpongano d' emendarli: poichè S.*
,, *Santità non intende in modo alcuno di*
,, *tollerare così gravi ecceffi con tanta*
,, *offefa di Dio, e in efempio perni-*
,, *ciofiffimo della Criftianità*.

,, Tutto quefto fignifico a Voftra
,, Eminenza in rifpofta dell' ultima fua
,, delli 5. per efpreffo comandamento
,, di fua Beatitudine, acciocchè certi-
,, ficata in che maniera debba confor-
,, marfi nell' adempimento dell' obbli-
,, go proprio alla fua fanta mente,
,, poffa operare con quella intrepidez-
,, za

Digitized by Google

„ za d' animo che richiede il fervizio di
„ Sua Divina Maeftà, e della Santa
„ Sede. Ed attendendo quanto prima
„ l' avviso di quello che farà feguito
„ CON LA COPIA DE' PROCESSI
„ per fine bacio umilmente le mani
„ all' Eminenza Voftra (1).

Chi dunque dopo la vera cognizione della cagione dell' accordo, potrà mai dire che egli abbia a valere. Libertà certo non ebbe la volontà nel convenire, ma vi fu folo determinata per impedire un male che le più forti, e non vaghe minaccie faceano vicino, e perciò mancando il libero confenfo nell' accordo, che fi fece, non potendo per ragione naturale obbligare nullo ed invalido fi rende.

Non poffono fervir d' oftacolo le Leggi Romane ad una sì forte ragione le quali accordando la reftituzione *in integrum* a coloro che per timore e per forza fono ftati a promettere aftretti, par che fupponghino, che valida fia la promeffa. Ma fi fa troppo bene che le Leggi Romane in tal guifa difpofero, perchè vivendofi nella focie-

tà

(1) *Id. in loc. cit. n.* 78. *ad* 81.

Digitized by Google

tà civile, e potendo essere soggetta a contesa l'eccezione del timore, che contra alcun contratto s'oppone, è necessario, che i contratti sussistano fino a che il Giudice, del timore e della violenza non conosce: e perciò con sommo accorgimento il Baron da Puffendorf così conchiude: *Ex quo tamen non consequitur, ejusmodi pacto, ut & aliis negotiis, quæ per exceptionem peremtoriam possunt elidi, intrinsecam vim obligandi inesse; cum ista exceptionum ambages magis ad usum fori civilis, quam simplicitatem juris naturalis pertineant, saltem ubi agitur inter eos, qui communem judicem non agnoscunt* (1).

Il citato Filosofo rispondendo all'obbiezione che si vede fatta dal dottissimo *Ugon Grozio* (2), che sostenne che le promesse fatte per timore abbiano ad obbligare, ed al pensamento di *Tommaso Obbes* (3), stabilisce colle più

(1) *Puffendorf de Jure Natur. & Gent. lib. 3. cap. 6. §. 12.*

(2) *De jur. B. & P. cap. XI. §. 7. n. 2.*

(3) *De Cive cap. 11. §. 16.*

Digitized by Google

più sode ragioni, che leggere si potranno da colui che voglia ne ha: che le promesse, i patti, i contratti che per giusto timore si fanno, nulli siano per natura.

Volendo dunque dell' aggiustamento fatto col Nunzio il Clero Napoletano usare, non potrà alcun giovamento recargli, perchè essendosi fatto per evitare le criminali processure, ed impedire i fulmini della scomunica, che minacciavansi, è di sua natura nullo, e per conseguente incapace d' obbligare.

Avvi altra ragione, per cui gl' Interessati degli Arrendamenti non possono esser punto obbligati all' osservanza di ciò che si convenne, la quale si è, che essendosi dati *in solutum* gli Arrendamenti a' Creditori coll' accordo dell' abolizione delle Franchigie, ed essendosi voluto su di esse convenire, doveva esservi certo il particolar consenso di tutti gl' Interessati, e specialissima loro facoltà, precedente un generale congresso, perchè di tutti era uguale l' interesse (1), a cagione che a

(1) *Horat. Mont. de Regal. pag.* 66. *n.* 1., *Vinc. de Franch. decis.* 11. *n.* 4.

Digitized by Google

a nessuno è lecito convenire in danno del terzo, senza avere nella convenzione parte alcuna.

Il fatto però si fu, che nell' aggiustamento, che si crede fatto col Nunzio, non solo non vi fu l' espresso consenso degl' Interessati; ma nemmen loro ne fu fatta richiesta. Non potendosi neppur presumere, che vi fosse stato, per la forte ragione, che ridondando in danno loro, non si può credere, che avessero contro l' util proprio consentito: perciò per mancanza di vero, e di presuntivo consenso, non può nuocere punto agl' Interessati degli Arrendamenti (1), e per conseguente inutile e vano si rende. E se volendola il Clero far lunga, si fosse posto in capo, che cotesto accordo abbia ad obbligare gl' Interessati suddetti; senta un poco, che bella risposta gli fanno dare, parlando per bocca di Scevola: *neque cum eo ipse transegit nec negotium Septicii Mavius gerens acceptit* (2).



(1) *Com. Jac. Cujac. instit.*
(2) *L. 3. ff. de transact.*

Il Nunzio con esso loro non convenne: non vi fu degl' Interessati particolar consenso di convenire; e perciò l' asserto aggiustamento non può punto obbligare gl' Interessati degli Arrendamenti, e da per se nullo ed invalido si rende.

Nè creda il Clero Napoletano di poter distruggere quelle ragioni, che colla maggior brevità si sono fatte conoscere, col dire, che 'l Vicerè fu quello, che col Nunzio convenne; imperciocchè non può negare esser egli stato un Vicario del Sovrano, il quale per non aver avuto quel potere, che il proprio Principe avea, non potea affatto far cosa senza espressa approvazione del medesimo, e senza cognizione di causa (1). Ma per non farla più lunga, volendo essere col Clero liberale; fingasi pure del Vicerè grande il potere, e s'abbia quell' accordo come Legge: e che perciò? Se trattavasi di rivocare una Costituzione, ch' era in contratto passata, dovea per necessità avere una giusta cagione per rivocarla

(1) *Morat. Mont. de Regal. pag. 136. n. 16.*

carla, senza cui la rivoca è nulla.... *& de qualibet etiam Constitutione*, così si spiega il dotto Regnero Sixtino (1) *qua in contractum aliquo modo transivit, expediti juris est, quod sine justa causa revocari non possit.*

Non solo che non ebbe il Vicerè giusta final cagione; ma la più ingiusta, che mai pensare si possa, dovette essere: perchè si trattò dell' interesse degli uomini i più doviziosi, del fasto altrui, e di dar utile altrove fuori del Regno, col danno solo, ed a spese degl' Interessati degli Arrendamenti.

Se poi riguardare si volea il Contratto già fatto cogl' Interessati degli Arrendamenti per cosa di Stato, pe' diritti pubblici del Principe, come Principe, da cui n'era nata una vicendevole obbligazione, e ne aveano gl' Interessati acquistato dritto (2); non po-



(1) *Tract. de Regal. lib. 1. cap. 6.*

(2) *Quod si enim Princeps, qua talis cum subditis suis contrahat de negotio scilicet, & causa Status, juribusque publicis, talibus actibus leges civiles applicari vix poterunt: nascitur ta-*

poteva certo il Vicerè, o all' insaputà di essi, o di mala voglia loro recedere dal contratto, o mutare cosa, che in esso s' era convenuta (1).

Ed alla fine convien dire, essendo permesso seguire la regola generale sulle Leggi fondamentali: supremo che si voglia considerare il di lui potere, o non potea affatto mutare una Legge fondamentale (2), o dovea necessariamente avere il consenso degli In-

---

*tamen inde obligatio, quæ jus dat subditis, eodemque modò obligatum reddit Principem, quo obligantur subditi.* Gasp. *Ziegl. de jur. Majest. lib.* 1. *cap.* 2. *de Nat. Majest.* §. 17.

(1) *Sicut ergo in quavis conventione altera pars contrabentium, altera invita, nec discedere a contractu, nec mutare in eo quicquam potest; ita nec Princeps, quippe qui in contractibus, jure privatorum utitur.* Id. *lib.* 1. *cap.* 5. *de pot. for. leg.* §. 31.

(2) *Ulric. Hub. de jur. civ. cum comment. ib.* 1. *cap.* 19. *de jur. Majest.* §. 21., *Gasp. Ziegl. eod. tit. lib.* 1. *cap.* 5. §. 6.

Digitized by Google

Interessati degli Arrendamenti, di cui maggiore era l'interesse; e ridurre la cosa in quello stato, in cui trovavasi pria d'abolirsi le Franchigie, cioè quando indifferentemente godeansi: e ciò era necessario farsi per esser la Legge individua. Si fece la nuova imposta delle Gabelle per metà; si diedero *in solutum* a' Creditori; e per ricompensare il danno che aveano sofferto, s'abolì l'uso delle Franchigie, si stabilì la contribuzione di ducati 300. m. l'anno per l'Erario Reale da farsi dagli Arrendamenti, e per la dazione *in solutum*, e per l'abolizione dell'uso delle Franchigie. Non potendo dunque stare la stabilità esazione delle Gabelle per metà, senza l'abolizione delle Franchigie; nè la contribuzione senza l'una, e l'altra di esse; ne vien per conseguenza, che essendosi voluto introdurre di nuovo l'uso delle Franchigie, senza dare alcun compenso a' Creditori: e l'esazione, e la contribuzione ridurre all'antico stato doveasi. Ciò non si fece; anzi essendo rimasta l'esazione delle Gabelle per metà, e durando la contribuzione de' 300. m. ducati, durar dee l'abolizione dell'uso delle Fran-

 chigie;

Digitized by Google

chigie; e l'accordo, che credesi fatto, come per non fatto aver si dee.

Si è tanto studiato di far apparire nullo detto accordo, quando che dir si potea, che avendo più volte *Carlo* II. ordinata l'osservanza delle *Pram.* 21. *e* 22. *de Vect. & Gabell.* per l'abolizione delle Franchigie; ed avendo fatto lo stesso con ispecial grazia l'Imperador *Carlo* VI., nè essendosi da codesti Sovrani l'accordo eccettuato: tener per certo si dee, che negli ordini, e nelle grazie che hanno fatto per l'esatta osservanza della Legge, con cui le Franchigie s'abolirono, dell'accordo non fecero conto alcuno, perchè fatto da chi potestà non avea di farlo.

Ed ecco come il preteso aggiustamento non può punto giovare al Clero Napoletano, nè distruggere ciò che con Legge, o Convenzione fondamentale fu stabilito dalla Sovranità nel 1649.; e di cui n'è stata più volte ordinata l'osservanza da' Sovrani successori con loro Carte Reali, e speciali grazie: senza punto far menzione di detto preteso aggiustamento, che perciò dee necessariamente aversi per nullo e insussistente.

CAP.

Digitized by Google

## C A P. VII.

### §. I.

*Non può giovare al Clero Napoletano l'eccezione della* PRESCRIZIONE *col godimento delle Franchigie.*

Volendosi dal Clero Napoletano secolare, e regolare contra una Legge fondamentale, con cui si tolse l'uso delle Franchigie a qualunque sorta di persone, opporre Prescrizione alcuna per l'uso, che crede dopo la Legge aver fatto delle Franchigie, altra risposta non meriterebbe che quella; che i diritti della Maestà non potendosi da' sudditi acquistare, ed essendo un di essi l'imposizione de' tributi e vettigali, non possono esser affatto a prescrizione d'uomo soggetti; e porgli a fronte quel che Temistocle, e Catone il Censore nelle loro Repubbliche con ragione sostennero: *Nec mortales adversus Deum immortalem, nec privatos adversus Rempublicam praescribi posse* (1). Ma perchè non s'ignora

 il

(1) *Bod. de Rep. fol.* 173.

mescuglio, e la confusione fatta da que' Prudenti, (che han voluto al Dritto Pubblico attendere) de' *diritti di Maestà*, co' *diritti Regali*, che vanno co' Feudi uniti; de' quali avendone fatta la bella distinzione di Regalìe maggiori, e minori, ritrarre ne vogliono, potersi altre comunicare co' Sudditi, ed altre nò: da cui non intendendosi traviare per non incorrere nella taccia d' *Innovatore*, si dirà quel che su di ciò si è pensato.

Le Regalìe *maggiori*, le quali non possono dalla Suprema Potestà andare disunite, non può certo il Principe alienare da se, nè dalla Corona separare (1): può sì bene le altre, che *Minori* s' appellano, concedere a' Sudditi, i quali oltre la concessione, possono acquistarle o per consuetudine, o per Prescrizione (2).

V' ha fra le Regalìe i Vettigali, in cui due dritti si considerano: il primo è nell' *Imposizione*, il secondo nell' *Esazione*. Si dà a quello il nome di

(1) *Horat. Montan. de Regal. pag.* 11. *n.* 6.

(2) *Ibid. pag.* 38. *n.* 31.

Digitized by Google

di Regalìa maggiore, e coi Sudditi non si può affatto comunicare: si chiama questo Regalia minore, la quale potendosi da' Sudditi acquistare, prescrive e si può: *Ideo & hoc de praescriptione eam de constituto vectigali accipiendam esse; non de constituendo, nec adeo jus constituendi vectigal, sed jus exigendi, & percipiendi istud praescriptum dici* (1).

Posto ciò, volendo il Clero usare della Prescrizione col lungo godere, che crede aver fatto delle Franchigie, non può far a meno di non dimostrare que' requisiti, che nel prescrivere sono necessarj, cioè tra gli altri quello d'avere con buona fede le Franchigie godute.

Ma tanto coraggio non potrà certo avere: è vera, e non presuntiva la mala fede, con cui hanno goduto le Franchigie, per esser indubitato, che colle *Pramm. 21. e 22. de Vectig. & Gabell.* l'uso delle Franchigie da qualunque Persona anche non soggetta alla Giurisdizione si tolse; e che dopo

 il

(1) *Gasp. Ziegl. de jur. Maj. lib. II. cap. 6. §. 7.*

Digitized by Google

il preteso aggiustamento, si rinnovò l' osservanza dell' abolizione dell' uso delle Franchigie da Carlo II. cogli ordini i più premurosi, e dall' Imperator Carlo VI. con grazia speciale.

Non sono certo queste, nè contestazioni di lite, nè semplici carte, che si recano al Giudice, acciocchè possano la Prescrizione interrompere; ma Leggi inviolabili, Grazie Reali, le quali escludendo de' Sudditi l' ignoranza, costituiscono il Clero Napoletano nella mala fede, perchè sapendo di non potere aver Franchigie per *Dritto*, contro il divieto delle Leggi le gode.

Avendo dunque il Clero saputo di non potere giustamente goder Franchigie, non può punto valere per lui l'uso in cui n'è stato: e perchè non abbia egli dove poter fuggire, si cercherà ferirlo coll' armi proprie, ed usando migliori termini gli si porrà a fronte il Dritto Canonico, il quale stabilito una volta, s'è generalmente mantenuto contro le regole del Dritto Civile.

Fra' Canoni del Concilio IV. Lateranese, avvene uno, che è appunto il XLI., in cui leggonsi le seguenti parole: *ut nulla valeat absque bona fide praescriptio tam canonica, quam ci-*

Digitized by Google

*civilis*, le quali dimostrano apertamente, che valer non dee nessuna prescrizione, in cui v' abbia la mala fede. *Emanuell. Gonzalez* interpetrando il Canone suddetto si spiega in tal guisa dopo averne le parole rapportate: *unde in præsenti non solum improbatur præscriptio rerum cum mala fide etiam tricennalis, verum & præscriptio actionum* (1). *Espenio*, quell' incomparabil Dottor di Lovanio, scrivendo sullo stesso Canone, dichiara, che non solo è necessaria la buona fede nell' incominciare a possedere, ma anche nel tratto di esso: *Hanc*, queste sono le sue parole, *bonam fidem debere adesse, non tantum initio possessionis, seu præscriptionis; sed omni tempore quo currit præscriptio, declarat causa finalis*: UNDE OPORTET, UT QUI PRAESCRIBIT IN NULLA TEMPORIS PARTE, REI HABEAT CONSCIENTIAM ALIENAE (2).

K 6 Non

(1) *Gonzal. in decret. tom. 2. tit. 26. cap. 5. num. 8.*

(2) *Van - Espen observ. in Can. Conc. Later. IV. Can. XLI.*

Non s' ignora, che siasi posta tra' Giuristi pubblici, e tra' Scrittori del Dritto Canonico, e Pontificio in isquittino questa canonica determinazione collo stabilimento civile; ma si sa molto bene, che dopo le più serie e giuste riflessioni fatte, non hanno potuto far ameno di non asserire, che secondo il Dritto Canonico generalmente si pratica. Il dotto *Errico de Coccei* è stato uno di quei, che dopo più mature riflessioni, ha alla fine così conchiuso: *Quidquid sit hodie jus hoc Canonicum certo receptum esse constat: neque ideo hac disputamus, ut in dubium illud vocemus, sed ut appareat, eam juris civilis dispositionem omni labe carere, optimaque ratione niti, quin in Republica praeferendam esse alteri; tum intolerabilem esse abusum, quo multi non perspecta vera juris ratione, praetextu cerebrina, generalis, parumque solida, quin ficta aequitatis, conscientia laqueos nectunt, & cum sibi, tum aliorum imperitorum animis tam facile iniiciunt* (1).

Non

(1) *Henr. Cocc. Comm. ad Hug. Grot. lib. 3. cap. 7. §. 6. pag. 88.*

Digitized by Google

Non può negare l'eruditissimo *Boemero* esser anche presso de' Protestanti ricevuto un tal Diritto, ch' egli Pontificio appella: *quæ cum ita sint, non adeo necesse est extollere juris Canonici sanctitatem in hac materia, eamque juri civili præferre. Id quod si majores nostri perpendissent, non tam proni fuissent in defendenda hac doctrina in praxi, quæ adeo altas radices egit, ut vix eradicari possit, nisi constitutiones Principum remedium ei adferant. Omnes enim uno ore fatentur, jus canonicum in praxi esse receptum, immo nec illud sine nota impietatis rejici potuisse* (1).

Essendo dunque indubitato, che non potendosi prescrivere se non ha buona fede colui che prescrive, e che questo canonico stabilimento è nella comune ed esatta osservanza, altro non ha a farsi, che vedere, se possa avere luogo in tutte le differenti maniere di prescrizioni, che regolate con Dritto Civile si sono; e nel vero, il primo che si para innanzi per risolvere un

(1) *Bohem. Jus Eccl. Prot. tom.* 1. *lib.* 2. *tit.* 26. §. 53.

Digitized by Google

un tal dubbio, è il detto Giureconsulto *Antonio Perez*. Costui ne' commenti che fa al Codice si esprime in tal guisa: *Caterum jure canonico, quod hac in re sequimur, quia agitur de peccato, nulla longissimi, aut immemorialis temporis praescriptio juvare potest mala fidei possessorem c. 5. & fin. X. de praescr. Neque enim tempus tam purgat malam fidem, cum non tollat peccatum, quod non dimittitur, nisi restitutione ejus, quod alienum esse dignoscitur c. 4. de reg. jur. in 6., quam potius aggravat infelicem animam c. fin. X. de consuet. Vide quos referunt Mynsiger obs. 6. cent. 4. & Gail. 2. obs. 18. n. 7. & seq. Fach. lib. 8. contr. 34.* (1).

Potrebbe un tal sentimento incontrare difficoltà trattandosi di dritti Regali, e perciò conviene ricorrere a coloro che hanno una tal materia trattata. Veggasi pure il commento fatto da *Niccolò Cristoforo* ad *Ulrico Ubero* nel capo della Prescrizione de' Dritti di Maestà, in cui parlando in generale so-

---

(1) *Ant. Perez in lib. 7. C. tit. 39. de praescript. 30. vel 40. ann.*

Digitized by Google

sostiene, che anche nella prescrizione immemorabile, che di essi opporre si vuole, è necessaria la buona fede: *Fallitur tamen Auctor, quando putat hic, non requiri in præscriptione immemoriali bonum initium. Est enim certissimum, quod in illa quoque præscriptione bona fides exigatur; quippe quæ hoc ipso conficitur, quod nemo superstitum aliter unquam servatum meminerit: eaque est memoria probi usus, quæ & initium justum arguit* (1).

Passando dal generale al particolare, seguendo il sentimento di coloro, che hanno fatta la divisione tra Regalie maggiori, e minori, dir si dee, che sostenendo che l' Immunità si possa contra la Repubblica, il Fisco, ed i Privati prescrivere, vogliono per cosa necessaria la buona fede, in mancanza di cui non possa punto giovare l'eccezione della prescrizione, anche immemorabile: *Immunitatem autem*, sono parole di *Regnero Sistino*, *contra Fiscum, vel Rempublicam* 40. *annorum præscriptione acquiri tradunt*.... *ubi*

(1) *Adnot. ad Huber. de jur. civit. lib. 1. cap. 21. litt. E. col. 2.*

Digitized by Google

*ubi plures alios allegat, & hanc sententiam, non solum veriorem, sed & receptiorem esse dicit. Eamdem communem esse, si titulus & bona fides accedat, testantur Suarez .... Adversus Privatum vero, etiam decem annos cum titulo, & bona fide sufficere tenent Bartolus* .... DE DEFECTU AUTEM BONAE FIDEI, SEU POTIUS DE MALA FIDE GENERALITER TENENDUM EST, *non solum in decem, vel viginti, vel etiam triginta annorum, sed & in qualibet alia, & quidem etiam* IMMEMORABILI PRAESCRIPTIONE, *eam nocere, & obstare, quominus* QUIS EA NITI, ET EXCEPTIONE PRAESCRIPTIONIS SE TUERI POSSIT, *ut supra lib. 1. cap. 5. n. 165. late in terminis Regalium ostensum est* (1).

Che dirà ora il Clero Napoletano secolare, e regolare? Non potrà certo garantire la sua ingiusta pretensione coll' eccezione della Prescrizione, per avere delle Franchigie usato, perchè, oltre che il tempo in cui ne ha go-

(1) *Regn. Sixt. tract. de Regal. lib. 2. cap. 6. n. 62.*

Digitized by Google

goduto non nè fa perdere all'uomo la memoria, per ricordarsi ognuno, anche secondo la propria di lui sincera confessione (1), che trent'anni prima della causa ch'egli ebbe nella Regia Giunta colla Deputazione del vino a minuto nel 1753. non lo godea, è nell'indispensabil dovere di dir da se, che con mala fede ha le Franchigie godute, perchè sapea che giustamente aver non le potea, e perciò non può punto l'eccezione della Prescrizione, anche immemorabile che fosse, valer per lui.

Ma si termini una volta per sempre. V'ha la Legge fondamentale, la quale togliendo le Franchigie, altro non fa che proibirne l'uso in avvenire: e perciò quell'uso che dal Clero se n'è fatto è nullo: *ex natura enim Legis prohibitivæ*, è sentimento di *Errico di Coccei* ne' commenti, che fa a *Grozio* (2), *regulariter sequitur*, ut

(1) *Pag. 13. Acta taxæ pro Rev. D. Matthæo Francisco di Gennaro, contra R. v. Clerum sacu arem*, presso l'Attuario Scoppa.

(2) *De jur. B. & P. lib. 2. cap. 5. §. 16. pag. 310.*

*ut quidquid lege probibente fit, ipso jure* NULLUM SIT *: cessante hoc legis effectu perfecta non est lex*.

Fra gli Scrittori Forensi v'è ancora chi sostenne, che allorchè il possesso ha della Legge la resistenza, aver si dee per una occupazione improba ed iniqua, nè dal Giudice vi si può mantenere: *Ubi enim manifeste resistit jus, seu admodum vehemens juris præsumptio, non dicitur possessio, seu quasi, sed potius iniqua occupatio, quæ nibil occupatori prodest . . . . Et dicitur improba, & non manutenibilis possessio, quæ est contra probibitionem statuti Boccat. de interdict. uti possid. cap. 4. in fine Rot. diverſ. decis. 41. num. 1. part. 2.* (1).

Il Cardinal de Luca (2) ponendo ad esame la controversia insorta tra' PP. dell' Ordine della SS. Trinità, se sussister potea l' elezione fatta del Ministro Generale nell'anno 1652. nel Convento di Parigi dalle quat-

(1) *Ludovic. Post. Mandat. de manut. obser.* 44. *pag.* 165. *n.* 20. & 21.

(2) *Lib.* 14. *part.* 1. *de Regular. disc.* 2. *n.* 12. & 14.

Digitized by Google

quattro Provincie, secondo la consuetudine di più secoli, non ostante che fosse contra la prima regola fondamentale, dichiara in tal guisa il suo sentimento: *Verum ubi de hoc puncto agendum esset, adhuc probabilius videri ut ista consuetudo minus legitima esset, ideoque revocatione, vel improbatione digna, quamvis id sequutum non esset, cum dubitari non posset, quod multiplicem haberet claram juris resistentiam .... Posita igitur clara, & expressa juris resistentia, exinde resultat certa consequentia, ut contraria consuetudo regulariter improba sit, atque corruptelæ speciem potius redoleat.*

Se dunque con mala fede si sono dal Clero Napoletano le Franchigie godute, perchè sapea di non poterle avere; se l'uso, che ha fatto delle Franchigie incontra la resistenza della Legge per esser ad essa contrario: altro dir non si dee, che non ha potuto prescrivere, e perciò non può avere eccezione alcuna da opporre alla Legge; e che il godimento delle Franchigie, essendo stato ingiusto, ed iniquo, è tenuto per ragion Divina, ed Umana a restituire ciocchè finora ha esatto.

§. II.

## §. II.

### *Non può giovare al Clero Napoletano il* CONCORDATO.

POtrebbe al certo esser il Concordato un forte appoggio pel Clero Napoletano, e sarebbe forse la questione già terminata, per essersi in esso stabilito, che l' Arcivescovo, il Clero Napoletano secolare, e Seminario debbano continuare a godere le Franchigie, come godute le aveano trent' anni innanzi 'l dì, che fu conchiuso; e che 'l Clero regolare le abbia ad avere con quella determinata quantità: ma se ponendoselo sotto g i occhi, nel leggerlo vi si voglia dell' attenzione usare, si rimarrà persuaso, che nulla può in esso il Clero Napoletano secolare, e regolare contare.

La mira principale, ch' ebbe la *Maestà del Re Cattolico* di venire ad un trattato d' accordo col Pontefice *Benedetto* XIV. altra non fu, che la felicità, il bene, e l' utile de' Sudditi, che egli teneramente, come Padre, amava: la quale troppo ben si palesa nell' ordine dell' osservanza del Trattato

to. Ma come poi va la cosa, che accordi Franchigie agli Ecclesiastici? Par sulle prime, che ciò alla bella idea non corrisponda, ma pur non è così. Quel giustissimo Sovrano, credendo, che per privilegio all'Ordine Chericale annesso, dovessero gli Ecclesiastici da' pubblici Pesi esser esenti, si fa a regolare l'uso delle Franchigie; ma nel regolarle altra idea non ha, isgravando le Università, sollevando i Poveri, che di giovare a' proprj Sudditi colla riduzione, colla minorazione di quelle Franchigie, che credea agli Ecclesiastici doversi: e con tal credenza, grande è l'utile, che apporta a' Sudditi, perchè toglie loro la metà di quel grave peso, che colle Franchigie pria del Concordato portavano: ed ecco, come i mezzi, cioè lo stabilito nel Concordato alla final cagione punto ripugna.

Che se poi alla Maestà del Re Cattolico si fossero poste innanzi tutte le ragioni, che nella presente *Memoria* dedotte si sono per le Franchigie in generale, ed avesse per conseguenza conosciuto, che le Franchigie erano un abuso, che per nessun verso si dovevano, ripugnando alla Legge

Di-

Digitized by Google

Divina, al Dritto Comune, alla ragione della Sovranità, dello Stato, dei Sudditi, e al Dritto Municipale; si dee tener per certo, o che avrebbe in tutto tolte le Franchigie, o avrebbe tralasciato di dire, che per utile del Pubblico si era fatto il concordato, e che le Franchigie riducevansi a quantità determinata per isgravare le Università, per sollevare i Poveri: perchè le Franchigie o più, o meno che sieno, per esser ingiuste, non mai utile alcuno, ma danno estremo arrecano.

Se dunque la mira, che si ebbe nel far quella Concordia, fu l'utile del Pubblico; se il determinare in essa la quantità delle Franchigie per gli Ecclesiastici, ebbe il fine del sollievo delle Università, de' Popoli: conosciutosi ora, che le Franchigie in danno delle Università, de' Popoli ridondano; lo stesso Monarca Cattolico sarebbe il primo a dire: *Sulla credenza, che le Franchigie si doveano, si riducessero a certa quantità per far utile a' Sudditi; ora che si conosce, che perchè ingiuste recano sommo svantaggio a' Sudditi, dell'intutto si tolgano.* Ed ammirare si dovrebbe sì savia Reale determinazio-



Digitized by Google

zione per la più sacrosanta e giusta; per quella ragione, che facendosi una cosa per utile del Pubblico, se poi in isvantaggio di esso ridonda, rivocare si dee: perchè s'oppone a quel fine, per cui si è fatta.

Nè si creda da qualche spirito di contradizione, che un ragionamento il più naturale e giusto che mai far si possa, tenda a distruggere un Concordato, che, perchè fatto da quell' invitto giustissimo Sovrano, sempre mai venerare si deve; anzi è buon, che si sappia, che dovendo essere nella più fedele osservanza, prender esatta cura si dee di non far cosa, che al lodevole fine di esso si oppone. L'utile de' Sudditi, è il fine del Concordato; le Franchigie sono a quello contrarie: e perciò volendosi l'osservanza del Concordato, togliere le Franchigie si debbono, per esser impossibile l'osservanza di esso, nell'atto stesso, che si fa cosa, che 'l fine, per cui fu fatto, si distrugge. Altra ragione vi ha, la quale ritraendosi dalla maniera della disposizione fatta nel Concordato, dee rendere certo chi che sia, che 'l Concordato non può nuocere alla presente questione, mossa da-

dagl' Interessati degli Arrendamenti del Ducato a botte, e vino a minuto, sul non doversi le Franchigie al Clero Napoletano secolare, e regolare. Leggasi quanto si vuole il Concordato, e non si troverà in parte alcuna di esso, che si concedano, che s' accordino Franchigie agli Ecclesiastici, o che si dichiari, che l' uso, in cui sono di goderle, sia giusto, e loro dovuto. Si vedrà solo in esso da quell' augusto Sovrano regolarsi, minorarsi l' uso delle Franchigie, a cagione che gli Ecclesiastici ne faceano abuso.

Ecco che se ne legge nel §. X. del capo I. L' USO POI DELLE FRANCHIGIE DA GODERSI DAGLI ECCLESIASTICI, DOVRA' REGOLARSI A TENORE DI QUELLO, CHE TROVASI STABILITO NE' SEGUENTI ARTICOLI. In, questi altro non si vede, che *determinarsi la quantità delle Franchigie, minorandola per alcuni, per altri facendola durare la stessa.*

Sorti ora in campo gl' interessati degli Arrendamenti dimostrando, che le Franchigie per giustizia non si debbono; in che s' oppongono al Concordato? in nulla; imperciocchè costoro

ro non contrastano al Clero Napoletano secolare, e regolare la quantità delle Franchigie nel Concordato stabilita; ma soltanto dimostrano ingiusto l' uso delle Franchigie: di cui non vedendosi fatta parola nel Concordato, non v' è ragione, che possa loro impedirlo; anzi facendo conoscer l' uso delle Franchigie ingiusto, si deve togliere del tutto, senza potersi dire che una tal risoluzione al Concordato si oppone.

Ma se questi ragionamenti non fossero bastevoli a toglier da capo al Clero Napoletano secolare, e regolare, che nella presente controversia delle Franchigie, non può punto per loro il Concordato giovare: fa bisogno tornargli a mente, che i Principi avendo voluto far uso di lor munificenza coll' accordare immunità agli Ecclesiastici; non hanno mai lasciata di mira quella massima legale: *Beneficium quibusdam dare Plebis injuria est, immunemque Cives odere sui* (1). E nel vero i *Costantini*, i *Costanzi* e gli al-



(1) *L. 9. de Lustral. collat. C. Theod.*

Digitized by Google

tri Romani Imperatori, alla cui munificenza non possono negare gli Ecclesiastici d' essere tenuti, si fecero a concedere Immunità; ma non tralasciarono per altro di fare le più savie, e prudenti Leggi, perchè non avessero danno agli altri Sudditi apportato. Il gran Teodorico, a cui era anche a piacere di fare a' Sudditi coll' Immunità sperimentare gli effetti della sua munificenza, dir solea: *Munificentiam nostram nulli volumus extare damnosam; ne quid alteri tribuitur, alterius dispendiis applicetur . . . . Nec inferri a quoquam volumus quod alteri nostra humanitate remisimus: ne quod, dictu nefas est, Benemeriti munus Innocentis contingat esse dispendium* (1). E tanta cura prendeansi dell' Immunità, che accordavano, per non aggravare i Sudditi di quel peso, che ad altri toglievano: volendo, che 'l danno, che per l' Immunità venir ne potea, ridondasse solo in isvantaggio del pubblico Erario, in cui andava a cadere quel diritto, che dalle Imposte ritraeasi (per esser allora ignoti i nomi d' Arrenda-

menti

(1) *Cassiod. var. lib. 2. cap. 17.*

Digitized by Google

menti ) : altrimenti non si sarebbe potuto riputar effetto di munificenza la concessione dell' Immunità, quando fosse ridondata in danno d' altri, fuor che dell' Erario pubblico, o del Principe, che la concedea.

Se dunque i Principi senza alcuna civile legittima obbligazione, nella concessione che hanno fatto dell' Immunità, hanno sempre prevenuto, perchè danno ad altrui non apportasse; se l' Immunità, dall' Imposizioni non potea, che al pubblico Erario, o alla borsa Reale recar danno: or come mai pretendere si potrà, che un Principe tanto giusto e clemente avesse coll' accordo delle franchigie su gli Arrendamenti voluto ledere la ragione de' Creditori della Regia Corte e della Città, ed avesse tolto a' medesimi un dritto, che con solenne contratto fatto colla Sovranità acquistato aveano.

Non s' ignora, che possono i Principi torre a' sudditi un dritto, di cui essi per qualche contratto hanno fatto acquisto o in pena, o in virtù del dominio eminente; ma si sa ancora, che facendosi col dominio eminente, richieder lo dee l' utile pubblico

 e

e devesi compensare il danno che lor ne viene.

*Ugon Grozio*; ch'è un de' primi lumi, che vanti la Repubblica letteraria nel Dritto Pubblico, in tal guisa si spiega: *Sed hoc quoque sciendum est, posse Subditis jus quaesitum auferri per Regem, duplici modo, aut in poenam, aut ex vi supereminentis dominii, sed ut id fiat ex vi supereminentis dominii, primum requiritur* UTILITAS PUBLICA; *deinde ut si fieri potest, compensatio fiat ei, qui suum amisit, ex communi. Hoc ergo sicut in rebus aliis locum habet, ita & in jure, quod ex promisso, aut contractu quaeritur* (1).

Uniformi sono le massime, che leggonsi nel Dritto di Natura, e delle Genti dal Barone di *Puffendorf*. Questo celebre Filosofo parlando de' contratti e delle convenzioni, o delle promesse che fanno i Re, così s'esprime: *Id quoque contingere potest, ut subdito jus quaesitum ex contractu auferatur, in poenam vel ex vi dominii eminen-*

(1) *Ug. Grot. de jur. B. & P. tom.* 3. *lib.* 2. *cap.* 14. §. 7.

Digitized by Google

*nentis; ut tamen hic necessitas Reipublica antecedat, & refusio de publico fieri debeat* (1).

Volendosi impertanto da codesti innegabili principj trarre la conseguenza, si ha a dire, che datisi *in solutum* gli Arrendamenti a' Creditori, col patto, che nessuno avesse goduto Franchigie, per così compensare il danno che sofferto aveano colla diminuzione di quella esazione di Gabelle, che pria che tolte si fossero, interamente godeano, acquistarono gl' Interessati il dritto, che nessun goda Franchigie sulle Gabelle di nuovo imposte, il quale, non si può affatto sostenere, che il Clementissimo Monarca Cattolico avesse voluto torre loro col Concordato, perchè non aveano delitto alcuno commesso, nè v'era l' utile pubblico, che lo richiedeva, il quale se mai vi fosse stato, ed avesse avuto quell' Augusto Sovrano in mente di togliere col Concordato il dritto agl' Interessati, che per l' abolizione delle Franchigie acquistato aveano, devesi tenere

 per

(1) *Puffendorf, de jure nat. & gent. lib. 8. cap. 10. §. 7.*

per certo, che avrebbe colla sua Clemenza (minorando la contribuzione di 300. m. ducati, che in ogni anno fanno gli Arrendamenti, e per la dazione *in solutum*, e per l'abolizione delle Franchigie) compensato il danno, che agl' Interessati ne sarebbe avvenuto.

Diasi una volta fine alle riflessioni. Nessun Sovrano può fare alcuno esente dalle Collette, se nel privilegio che concede, non fa special menzione della Legge, che in contrario dispone; *Rex, aut Imperator non potest facere aliquem exemptum a Collectis* (1), *nisi in privilegio fieret specialis, & expressa mentio, ut diceret, non obstante Lege* (2).

Colla Legge fondamentale si erano le Franchigie abolite, e se ne era colle Carte Reali, con ispecial Grazia l'osservanza incaricata: col Concordato regolandosi l'uso delle Franchigie per gli Ecclesiastici, nemmen per sogno si nominano con particolarità, come

(1) *Bart. in l. Vacuatis, & in* 2. *& in l.* 4. *il. omnium D. de Vectigal.*
(2) *Bart. in d. l.* 2.

me far si dovea, le *Pramm.* 21. e 22. *de Vectigal.*; e perciò volendosene far uso dal Clero secolare, e regolare, non potrà renderlo dalle Gabelle esente.

Ed ecco come il Concordato non può recare alcun nocumento agl'Interessati degli Arrendamenti, dimostrando che per giustizia non debba più il Clero Napoletano secolare, e regolare, e massime fra questo i Certosini (1), godere di Franchigia alcuna.

L 4 §. III.

(1) Reca in vero orrore sentir dire, che pochi Monaci Certosini, che menano vita oziosa fra le ricchezze le maggiori che da' privati desiderar si possano, abbiano ad aver di Franchigie 310. botti di vino in ogni anno, in danno solo di tanti poveri pupilli e vedove, che come interessati degli Arrendamenti, il lor nutrimento necessario ritraggono dalle poche rendite, che sogliono dare i loro tenui capitali. Essi i RR. PP. non essendo di più che 50. in circa, volendosi l'abuso introdotto delle Franchigie seguire, non avrebbono potuto aver di più, che 34.

Digitized by Google

§. III.

*Non può giovare al Clero Napoletano il* DECRETO *della Giunta del* 1754.

SI conobbe fin da che si fece la nuova Imposizione delle grana 51., non

---

34. botti di vino di Franchigie: ma col pretesto di fare delle particolari elemosine di vino, oltre il pane, alle bisognose persone ( garantito dall' autorità Magistrale, tollerato da' passati antichi Amministratori degli Arrendamenti del vino, che da' Martiniani co' lauti pranzi, che colassù nel Monte imbandivano loro, venivano obbligati ad esser negligenti nella buona amministrazione ); si ritrovano godendo il già cennato eccedente numero di Franchigie, su cui convien fare, oltre il dubbio già sciolto in questa Memoria, altre riflessioni.

L'elemosina, che fanno a' poveri i Rev. PP. Martiniani, non credasi alcuno, che da loro si faccia per seguire le tracce dell' antico Chericale Monastico Istituto, ma sì bene in adempimento di quella legge fatta loro dalla

Digitized by Google

non essere punto convenevole farne alcuno esente, nè alcuno mantenere nel-

L 5 l'

---

dalla Regina Giovanna I., ritraendola da que' ricchi fondi, le cui rendite erano oltr' a ciò, in altro uso troppo pio destinate. Consistendo poi l'elemosina anche in vino, che particolarmente si dispensa alle bisognose persone, pretendesi che nell' introdur che si fa di quello, debba essere dalla gabella immune. Mi più strana pretensione di questa non v' ha.

Se valesse pe' Martiniani la ragione, che quel vino, che a' poveri dispensano, esser dee dalle gabelle esente, valer dovrebbe pel resto de' Cittadini, i quali d'altre specie di viveri, su cui v' ha dazio imposto; fanno larga elemosina, con una differenza, che questi delle rendite, che servono per loro nutrimento, fanno parte alle miserabili persone, e quegli dimostrano d' esser caritatevoli colla roba, che non hanno minimo diritto d'appropriarsi. *Ma non confondete le cose;* potranno dire i Martiniani, *ricordatevi, che quel che da noi si dà a' poveri, è proprio*

l'esenzione; e si conobbe specialmente da due de' più gravi Senatori della Giun-

---

*prie de' poveri, e perciò l'esenzione, che noi godiamo sul vino, che diamo per elemosina, è giusta, nè punto da adattarsi a' casi, che sono dal nostro diversi.* La Loica non è la stessa, e perciò la risposta sarà diversa.

Si dia principio dalla quantità. Dalle 320. botti di vino se ne tolgan pure 34., che servono per la mensa de' Monaci; la quantità che resta montando a 286. botti, si ha a vedere, se tutta ai particolari bisognosi si dispensa. Per aver buona, e sicura cognizione d'un tal fatto, è prudenza di non servirsi della testimonianza, che potrebbono darne i Monaci, per non poter essere testimonj in un fatto proprio, e per rendersi la loro fede sospetta coll'esperienza, che si ha della maniera, che tengono nell'eseguire quell'elemosine, che con legge da' testatori sono state loro imposte di fare. Ognun sa quel che accadde, al rapporto del Donzelli, nell'anno 1647. in cui nel giorno di Mercoledì portaronsi

Digitized by Google

Giunta, che per l'unione de' due Arrendamenti del Ducato a botte, e vi-
L 6 no

---

ronsi a torme, ed a schiere i poveri sul Monte per far vendetta de' Monaci, i quali per solo motivo d' interesse dispensavano loro del pane, e vino di cattiva qualità, ed in quantità minore di quella, che era stata loro prescritta. Si ha più fresca la memoria di quel che avvenne alla Certosa di Pavia per sovrana Imperial determinazione, a cagione della frode fatta a' Poveri nel dar loro quel che per legge testamentaria que' buoni PP. dar doveano. Altri tanti di simili fatti contar potrebbonsi, i quali rendendoli in ciò sospetti, non si può punto quel che spacciano fra 'l volgo ignorante attendere, ma a buoni pensamenti ricorrer conviene.

La cosa quanto più nella narrativa è naturale, tanto più vera sembrar deve, e perciò dovendo immaginare quanto consumo di vino facciano i Martiniani pe' poveri, appigliarsi conviene a quell' idea, che più al naturale s'accosta.

Potrebbesi dire con ragione, che i

Digitized by Google

no a minuto erasi stabilita ; il fu Presidente del Supremo Magistrato *D. Francesco*

i Martiniani non dispensano a' poveri più di un barile di vino il giorno, ma perchè si vuol usar prodigalità, fingasi, che consumino pe' poveri quattro botti di vino il mese, le quali calcolatesi, ascendono a 48. botti di vino l'anno: onde il di più, che vi vuole per compier il numero di 286., e sarebbono botti 238., è una aperta frode, che i PP. fanno agl' Interessati degli Arrendamenti, perchè in altro uso fuorchè in quello dell' elemosina, l' impiegano; non potendolo essi stessi affatto negare per essere cosa dimostrativa.

L' immaginar, che si è fatto del vino, che possono a' poveri dispensare gli accorti PP., tanto più vero si rende, quanto che ognun sa, anche per relazione degli stessi poveri, che 'l vino, che danno per elemosina, non altro, che 'l color di vino ritiene, avendo tutto il sapore perduto col miscuglio dell' acqua quasi a metà, che fanno i Padri nel dispensarlo, e perciò non potendo far a meno per l' intromis-

Digitized by Google

*cesco Ventura*, e l'Avvocato Fiscale d'allora il Cavalier D. *Francesco Vargas* Mac-

---

missione d'altro limpido corpo di crescere, e più luogo occupare, convien dire, che se non si credono sufficienti pe' poveri quattro botti di vino puro il mese, lo faranno certo coll'acqua, che vi si pone, la quale se non si vuol credere essere nella stessa quantità del vino, non si potrà negare, che tanta almen sia, che unita col vino, faccia il numero di sette botti, le quali mensualmente dispensandosi non solo bastevoli saranno pel consumo de' poveri, ma si dovranno eccedenti riputare. Ed ecco, che apparendo vero l'immaginar che s'è fatto della quantità del vino, che danno que' Padri per elemosina si fa palese che per le 238. botti di vino, che restano dal consumo de'Padri e de'Poveri, non solo non può valere la difficoltà fatta, perchè i Poveri non ne gustano, ma dir si deve, che col pretesto de' Poveri defraudano i caritatevoli Padri agli Arrendamenti del vino il dazio di 238. botti di vino all'anno.

Fattasi parola della quantità del vino, che col pretesto de' Poveri potreb-

*Macciucca*, oggi degnissimo Delegato della Real Giurisdizione, e Caporuota del

trebbe goder esenzione nell' intromettersi in questa Città, secondo l' idea loro, convien rispondere alla difficoltà proposta, con quella risposta, che diede il celebre S. Isidoro da Pelusio ad un Prete dabbene chiamato per nome Efpagato che di mala voglia soffrava, che i beni delle Chiese fossero a' Tributi soggetti, non per altra ragione che per l' interesse de' poveri. *Describitur est Dominus*, egli dice, *cum utero gestaretur, & censum Caesari perpendit: hinc videlicet velut lata lege nobis indicens, ut ei, qui Imperium tenet, obediamus: modo nihil ad pietatem impedimenti afferat. Quae igitur ipse Deus noster, sumpta per dispensationem & consilium paupertate, docuit, candido animo imitemur: nec pauperum obtentu tributum pendere detrectemus. S. Isid. Peluf. l. 1. ep. 48.*

Risposta è questa, che facendo conoscere, che i poveri non possono servire di pretesto ad alcuno per pagar i Tributi, dimostra quanto ingiusta ed ir-

del S. R. C., i quali per la vasta cognizione delle cose, ben compresero, che l' accordare Franchigie era lo stesso, che pensare contra l' utile pubblico, per servire solo all' interesse di alcuni membri dello Stato, che non hanno certo bisogno di caritatevole sovvenzione, nè di Franchigie per vivere

---

irragionevol sia la pretensione de' Martiniani, che per l' elemosina che fanno del vino, vogliono goder Franchigie.

Nè possono i buoni Padri esser garantiti dall' esempio de' Romani Imperadori, che accordarono a' beni delle Chiese quella tanto ristretta Immunità, perchè colle rendite di essi i poveri si alimentavano: a cagion che non si tratta ora, che quel che si deve da' Martiniani pagar di dazio nell' introdurre il vino in questa Città, si toglie dalla bocca de' poveri; per esser cosa a tutti nota, che le rendite che ritraggono da que' ricchi poderi (oltre quella parte, che per Sovrana determinazione è stata in opera pia impiegata) sorpassano quella quantità d' ele-

vere: ma non ostante ciò, furono con Decreto le Franchigie accordate, e mantenute; il quale come reggere possa a fronte di quelle incontrastabili ragioni, che prodotte si sono dagl' Interessati degli Arrendamenti in questa *Memoria*, intendere non si sa.

Potrebbe sulle prime farsi il confronto del Decreto colle Leggi, e coll' Ordine delle cose; e vedendosi in chiaro aspetto, esser quello a queste contrario, alla scelta convien venire per non

---

lemosine, che da lor si fa: e perciò non diminuendosi punto col pagamento del dazio quell' elemosina, che fanno i Padri a' poveri, non si vede ragione, per cui non abbiano essi a pagar la gabella sul vino, che introducono dal resto che hanno delle rendite in vece di convertirlo in uso proprio, per cui diritto alcuno non hanno.

Se dopo la risposta alla difficoltà fatta, volessero i Padri far uso di qualche ampia concessione d' Immunità, sappiano pure ch' essendo quella stata anteriore all' abolizione delle Franchigie fatta nell' anno 1649. nulla possono su di essa contare.

Digitized by Google

non poterfi due cofe oppofte nello fteffo tempo feguire: e per non isbagliarla è d' uopo ragionare così. L' Ordine delle cofe è perpetuo, le Leggi non dipendono dal volere, dal capriccio de' Giudici: all' incontro il Decreto fuppone la neceffaria efiftenza delle Leggi, e feguir dee ciò che l' Ordine prefcrive; effendo ora cofa certa, che è il Decreto contrario alle Leggi, che 'l folo Principe può abrogare, o derogare; e all' Ordine delle cofe, che non può effer foggetto a cangiamento alcuno; non vi può effer uomo, fciocco che fia, che s' abbia ad appigliare al Decreto, il quale effendofi refo nullo da per fe, fenza l' altrui bifogno, non può fervire d' intoppo agl' Intereffati degli Arrendamenti, che colla fcorta delle Leggi, e fulle tracce dell' Ordine immutabile delle cofe a chiare note dimoftrano doverfi alla perfine torre delle Franchigie l' Abufo,

Fatto il più naturale ragionamento, e ben ragione di far paffaggio all' efame del Decreto fulla fcorta delle Leggi. Egli avendo due rapporti, uno all'Arrendamento del Ducato a botte, e l' altro a quel del vino a mi-

nuto

nuto per la nuova imposizione delle grana 51. fatta per l'abolizione del Dritto proibitivo, convien distintamente parlarne per non esser di confusione tacciato.

La prima parte del Decreto, con cui s'ordina, che gl' Interessati dell' Arrendamento del Ducato a botte continuino a pagare le Franchigie, poggia soltanto sul solito: su cui non occorre, che facciasi forte il Clero Napoletano, per aver a fronte gl' Imperatori *Valentiniano* e *Valente*, i quali trattando col titolo d' Illusori, e fraudatori delle Leggi coloro, che coll' esempio di ciò che si è praticato vogliono le frodi difendere, potrebbono rispondergli così: *Neque vero convento fraudis id usurpet legis illusor, quod sape est attitatum* (1).

Quel che si è praticato è anche ingiusto, per essere stato dalla Legge vietato, di cui volendo continuare a far uso, non potrà fuggire di sentire la determinazione, che fecero gl' Imperadori *Graziano*, *Valente*, ed *Arca-*

*dio*

(1) L. *quemadmodum* C. *de agricol.* & *censit.*

Digitized by Google

*dio* contra coloro, che dopo la rivoca fatta di tutte le Immunità concedute da' passati Imperadori, e dopo la proibizione di non poterne più ottenere, facesno uso d' Immunità non legale. *Erit flamma supplicium, si cujusquam fraude, ambitu, potestate, injustam profiteantur immunitatem* (1).

E perchè non abbia scampo alcuno, fa bisogno, che sappia, che il Decreto con cui il solito s' è ordinato d' osservarsi intorno le Franchigie essendo alio stabilimento della Legge contrario, è nullo da per se, senza bisogno d' alcun rimedio legale. *Item cum contra sacras Constitutiones judicatur: appellationis necessitas remittitur. Contra constitutiones autem judicatur. Cum de jure constitutionis, non de jure litigatoris pronunciatur* (2). Son chiare anche le altre parole della *l.* 2. del *Cod.* al *tit. quando provocare non est necesse. Si cum inter te, & aviam defuncti quæstio de successione esset, Judex datus a Præside Provinciæ pronunciavit*,

(1) *C. Th. tit.* 25. *lib.* 10. *de annon. & trib.*

(2) *L.* 1. *ff. quæ sent. sin. appell.*

Digitized by Google

*ciavit, potuisse defunctum etiam minorem quatuordecim annis testamentum facere, ac per hoc aviam potiorem esse: sententiam ejus contra tam manifesti juris formam datam; nullas habere vires palam est: & ideo in hac specie nec provocationis auxilium necessarium fuit.*

Essendo dunque per disposizione di Legge nulle le sentenze, che si fanno da' Giudici contrarie alle Leggi, ne viene per conseguenza, che il Decreto della Giunta fatto nell' anno 1754, contrario alla Legge fondamentale dell' anno 1649., con cui s' abolì generalmente l' uso delle Franchigie, è nullo, nè d' appellazione ha bisogno, per essere tale dichiarato.

Svanito adunque quell' unico appoggio, che 'l Clero Napoletano aver potea coll' accennato Decreto per difendere le ingiuste pretensioni delle Franchigie contra l' Arrendamento del Ducato a botte; conviene far parola delle ragioni dell' altro Arrendamento del vino a minuto.

Non può negarsi, che dal Monarca Cattolico mentre era col supremo Impero la delizia di questi Regni: e l' amor de' popoli, l' Immunità al Cle-

ro

ro secolare si concedette sulla nuova Imposizione delle grana 51., ma non deve nè men tenersi nascosto, che la cagione altra non ne fu, che la certezza, che egli ebbe, doversi per giustizia una generale esenzione al Clero: la quale se mai avesse saputo, che era al Divino volere opposta, e contraria al dover de' sudditi, non l'avrebbe certo conceduta; anzi avrebbe tolto quell'abuso, che è 'l più pernicioso, che nello Stato mai dar si possa. E se dopo la concessione gli si fosse fatto presente quel che in questa *Memoria* esposto si è, ricordevole delle gesta del Re Ferdinando il Cattolico, anche egli avrebbe usato di quel proverbio, *quod importunitate concessimus, consulto revocamus*.

Sia lecito però dopo una tal premessa fare un ragionamento, che non sembrerà fuor di proposito. La contribuzione, che fanno gli Arrendamenti di 300. m. ducati l'anno alla regia Corte, non solo è fondata sulla dazione *in solutum*; ma anche nell'abolizione delle Franchigie. Gl' Interessati del vino a minuto entrando a parte di essa pagano in ogni anno ducati 17308.. Dunque la giustizia vuole, che

che sentendo il peso, abbiano anche ad esser a parte di quel che la Legge ha disposto, cioè, che nessuno abbia a godere Franchigie, e ciò per l' individuità della Legge, in cui la contribuzione suddetta suppone la necessaria esistenza della dazione *in solutum*, e dell'abolizione delle Franchigie, da cui non può andare quella affatto scompagnata.

Ma par sentire, che si dica: di che doler si vogliono gl'Interessati del vino a minuto? Hanno essi col Decreto della Giunta avuto il compenso del danno, che soffrono col pagamento delle Franchigie, per essersi con esso ordinato doversi rifare gli Amministratori delle quantità delle Franchigie dalle grana 5. e cavalli 4., e mez. che in nome della Regia Corte s'esigono. Andando così la cosa potrebbe la Controversia terminare, perchè verrebbono gl' Interessati a pagare le Franchigie dalla roba altrui, e non dalla propria; ma poichè la cosa data in compenso non può compensare il danno, che sentono gl'Interessati colle Franchigie, mutare linguaggio conviene. Non incontra difficoltà alcuna, che le grana 5. e cavalli 4. e mezzo, che in nome

della

Digitized by Google

della Regia Corte s' esigono, altro utile non apportano, che circa ducati 5000. l' anno. E' fuor di dubbio, che i pesi imposti su le grana 5. e cavalli 4. e mezzo senza quello delle Franchigie pel Clero secolare ; che importa in ogni anno duc. 1549. 98. sorpassano i duc. 10500., vale a dire, che la quantità de' pesi è più del doppio maggiore di quella rendita annuale, che sogliono dare le grana 5. e mezzo, da cui sodisfare si debbono : onde ognun vede, che 'l compenso dato agl' Interessati pel danno, che soffrono colle Franchigie inutile si rende.

Essendo dunque fatto palese, che la rendita annuale, che suol dare l' esazione delle grana 5. e mezzo non può compensare quel danno, che le accordate Franchigie arrecano per essere più del doppio d' altri pesi gravata, ed essendo certo, che fu mente del Monarca delle Spagne, col Decreto eseguito, che si dassero al Clero le Franchigie da ritrarsi dalla rendita delle grana 5. e cavalli 4. e mezzo per compensare così il danno, che l' accordo delle Franchigie avrebbe agli Interessati apportato; da per se ne viene la conseguenza, che o si deve dare

il

Digitized by Google

il giusto compenso, volendosi fare le Franchigie dura e, agl' Interessati dell' Arrendamento del vino a minuto, à portata delle Franchigie, che pagano, o togliere affatto si debbono le Franchigie: e sarebbe questo il miglior partito, che prendere si potrebbe per non esser giusto servire all' interesse de' più ricchi sudditi col danno dell'Erario Reale.

Da quel che sul Decreto si è detto può chicchessia ben comprendere, che non può ledere le ragioni degl' Interessati del Ducato a botte: e in vece d'essere contrario, è più che favorevole a quello del vino a minuto.

Che altro mai si avrà a dire dopo la dimostrazione di quel vero, che per opra solo degli Ecclesiastici (che le menti de' Laici aveano di pregiudizj ingombere, e di timore ripiene), è stato lungo tempo nascoso e sepolto se non che, trattandosi di pubbliche, e generali Contribuzioni, gli Ecclesiastici vi debbono esser soggetti, come membri dello Stato? Seguendo anche in ciò gl'insegnamenti del Verbo Incarnato, il quale essendo fra' mortali non ebbe mica in pensiero di sconvolgere l' ordine delle Monarchie e delle

Repub-

Digitized by Google

bliche, col torre da' Sudditi quella suggezione, che coll' opera, e co' beni alla Sovranità si deve.

Che i Romani Imperatori da cui trae l'origine l'Immunità Ecclesiastica, non fecero mai esenti le Chiese e i Cherici da' pesi ordinarj, ma soltanto dagli estraordinarj, nella cui concessione lasciarono a' Sovrani un chiaro esempio, con cui avessero appreso, che la concessione dell' Immunità dipendea dal loro volere, il quale doveva essere di maniera regolato, che non apportasse nè allo Stato, nè all' Erario pubblico, danno alcuno,

Che benchè le Leggi Romane dassero una regola certa per l'Immunità Ecclesiastica, non possono essere eseguite, per avere le Chiese e i Monasterj nella quantità de' beni, e i Cherici nel numero, fatto un grande incremento: e nell' uso, e ne' costumi un pregiudizievole cangiamento.

Che nè la Chiesa co' Canoni, nè i Papi colle Costituzioni possono regolare, e determinare l'Immunità pelle Chiese, e pe' Cherici, perchè nulla possono sul Temporal de' Principi,

Che la ragione della Sovranità e dello Stato non permette, che abbia-

 no

no gli Ecclesiastici, che godono al par degli altri la sicurezza della vita e de' beni: ed esser esenti dalle pubbliche Contribuzioni, le quali formano dello Stato il patrimonio, e costituiscono il sostentamento del Sovrano, a cui debbonsi indispensabilmente, in riconoscimento del Supremo Potere.

Che i beni delle Chiese, essendo a dismisura cresciuti (di maniera che si può sostenere, che due terze parti de' beni dello Stato sieno nelle mani morte, e l' altra terza parte da' Laici posseduta è onnossia a' legati pii, e a' debiti cogli Ecclesiastici contratti); e non formando ora più il patrimonio de' poveri, e delle miserabili persone, non solo che non debbono per giustizia godere più Franchigia alcuna; ma dovrebbono ormai i Principi usare di lor ragione, non vedendo adempiuta quella condizione, con cui furono dati i beni alle Chiese.

Che le Gabelle nel Regno esigendosi dalla circolazione de' frutti de' poderi, vi debbono esser tutti al pagamento obbligati,

Che gli Arrendamenti, che dalle Gabelle sono composti, sono altri in poter dell' Erario Reale, altri della Città,

Città, ed altri de' Particolari: e perciò ugual fra loro è l' interesse.

Che sono illegittime, ed ingiuste le Franchigie, che godonsi su di essi, perchè concedute da chi potestà non avea di concederle, anche colle azioni le più ree, che ledono la Potestà suprema del Principe, ed offendono de' Sudditi gl' indispensabili doveri; e mantenute da una falsa pregiudicata credenza.

Che con una Convenzione fondamentale fatta nell' anno 1649. s' abolirono le Franchigie per tutte le persone di qualunque ceto, e condizione, e massime pegli Ecclesiastici; la cui cagione fu la necessità dello Stato a fronte di cui non può qualunque privilegio valere; e con cui grande fu l' utile che n' ebbe l' Erario Reale pella contribuzione di duc. 300. m. annui su gli Arrendamenti stabilita.

Che gl' Interessati degli Arrendamenti fan figura di Creditori della Sovranità, e dello Stato, a cui essendosi date *in solutum* le Gabelle per sodisfacimento de' loro crediti, non può l' esazione di esse esser diminuita colle Franchigie.

Che le Franchigie, che godono

 gli

Digitized by Google

gli Ecclesiastici non come poveri, ma come Napoletani, non hanno fondamento alcuno, nè di Giustizia, nè di Equità, nè di Economia, nè di Polizia pubblica.

Ch' essendo diritto della Suprema Potestà del Principe il concedere Immunità; e non avendo il Clero Napoletano titolo, nè legittimo quasi possesso di goder Franchigie sugli Arrendamenti, non possono affatto aver luogo pell' uguaglianza, ch' è necessaria serbarsi fra gl' individui dello Stato.

Onde gl' Interessati degli Arrendamenti, in particolare del Ducato a botte e vino a minuto, sperano che il pernicioso abuso delle Franchigie abbia una volta a cedere alla verità già fatta palese; o coll' ordine dell' osservanza delle Prammatiche, o colla determinazione della Suprema Giunta degli Abusi.

Napoli 3. Novembre 1769.

CARLO VANNI.

Digitized by Google

# RIFLESSIONI

## CANONICHE, E MORALI

PER

Convertire i Benefici Padronati in Commende dal legittimo Gran Maestro del Sacro Imperial' Ordine Costantiniano

## DI SAN GIORGIO

PER IL BUON LUME

## DE' CAVALIERI

DELL' ORDINE STESSO

*Num. XI.*



Digitized by Google

## ECCELLENTISSIMI SIGNORI.

1. DA che l' Auguftiffimo Re Cattolico pensò di riftabilire in quefti feliciffimi Regni il Sacro Imperial Ordine Coftantiniano, fubito molte favie perfone prudentemente confiderarono quanto giovevol foffe ed al riftabilimento dell' Ordine, ed alla noftra S. Madre Chiefa il convertire in Commende i Beneficj Padronati di qualunque forte fieno, fenza la menoma alterazione delle difpofizioni de' Fondatori, giacchè quefti per lo più fi godono da coloro, i quali fi afcrivono alla Ecclefiaftica Milizia, non per Divina vocazione, ma per non perdere quel bene della propria Famiglia. All' incontro fe foffero Commende Coftantiniane, potrebbe il poffeffore nel grado degli Ecclefiaftici efercitare perfettamente i doveri fuoi; o quando

gli piacesse una vita meno stretta, potrebbe in grado di Cavalier Secolare esser utile allo Stato, e non essere di scandalo alla sua qualità.

2. Queste, e molte altre considerazioni hanno mosso l'animo di molti a porgere su di ciò supplica al Real Trono del Gran Maestro. Ma siccome altri per la pretesa novità ne rimangono lontani, ho stimato bene per utile di questi Regni, dell'Ordine, e della Religione di presentare ne' presenti brevi fogli que' lumi, i quali alle persone più illuminate possano servire di stimolo a non trascurare una cosa tanto vantaggiosa.

3. E' comune, non controversa opinione de' Canonisti, che i Giuspadronati ereditarj, e tali si reputano tutti i Beneficj, de' quali non apparisca una fidecommissaria fondazione) si possano trasferire per cessione, e donazione in altra Persona, che di tale acquisto incapace non sia. In tali traslazioni, secondo il sentimento de' Canonisti medesimi, solamente si richiede l'approvazione dell'Ordinario, il quale esamina, se in esse ci sia intervenuto vizio di simonia. Ma questa istessa approvazione neppur si ricerca,

quan-

quando l'atto segua tra Consanguinei, o Compadroni.

4. Altra pur non controversa sentenza si è, che il possessore di Padronato ereditario possa imporre quelle leggi, che più gli aggradono, da osservarsi nelle future collazioni: cosicchè l'Erede di liberi Beneficj può disporre, che in avvenire il Padronato sia conferito ad un genere di persone, e non ad altri.

5. Da questi due principj due conseguenze si deducono. Può dunque in primo luogo il Padrone di un Beneficio cederlo, e donarlo al Gran Maestro, ed Ordine Costantiniano, nè in tal cessione è necessaria l'approvazione dell'Ordinario, perchè in un atto, nel quale interviene la Maestà del Re Gran Maestro, ed il Senato dell'Ordine, è follia il dubitare, che intervenuto vi sia vizio simoniaco, o altra frode.

6. In secondo luogo potranno sì il Padrone donante, che il Gran Maestro e suo Ordine, come Donatarj, stabilire, che il Beneficio donato, conferito sempre sia ad un Cavaliere Costantiniano, giacchè questi Cavalieri non solo non sono incapaci, ma anzi

abili a godere *utraque Beneficia*, *etiam sine dispensatione Apostolica*, come per Decreto della Sagra Congregazione del Concilio li 10. Ottobre 1576.

7. Donati in tal guisa all'Ordine Costantiniano i Padronati, volendosi, che l'investitura si dia non più dall'Ordinario, ma dal Gran Priore dell'Ordine, i Beneficj divengono Commende. Per tal mutazione sembrerà a taluno, che non basti l'autorità sola del Gran Maestro. Per altro volendosi esaminare in radice, se per la conversione de' beneficj in Commenda Costantiniana si richiegga un'altra superiore autorità; potrebbesi certamente dire, che questa non sia necessaria trattandosi di Padronati; perchè tali Benefici provenendo da pura spontanea pietà de' Laici, siccome questi possono cederli, e disporre a chi si debbano provvedere, non dee restringersi la lor libertà a non poter effettuare la mutazione dei loro Padronati in Commenda, molto più per quei Padronati, che non hanno annessa alcuna sacra funzione, molti de' quali noi vediamo che si godono da chi ha la sola tonsura, e talora si danno a' Scolari, ed anche a' bambini nelle fascie.

8. I

Digitized by Google

8. I Concilj, tra' quali specialmente il Tridentino, sono stati propensi a favore de' Padroni, e la Chiesa non trascura occasione di favorirli, sì per motivo di giustizia, che pure per riflesso di non allontanare, ma anzi per allettare altri alle pie fondazioni. Pertanto il consenso della S. Sede si richiederebbe, se si volessero secolarizzare i Padronati; ma ciò non succede, convertendosi in Commenda, giacchè rimangono beni Ecclesiastici dell' istessa natura: anzi non solo rimangono Ecclesiastici, ma si convertono in beni, che possono essere di maggior profitto allo Stato ed alla Religione, essendo i Cavalieri Costantiniani tutti consacrati all' esaltazione di S. Chiesa, e ciò si fa non avanti una persona laica, ma avanti il Gran Maestro Successor di Costantino, che certamente si deve considerare persona Ecclesiastica, tanto contradistinta dai Sommi Pontefici.

9 Non si creda però che i Papi fossero ritrosi a concedere, che i Padronati si cangiassero in Commende Costantiniane. Anzi ne sarebbero eglino i Promotori. Il S. Pontefice Pio V. concesse al Gran Maestro di S. Mau-

rizio e Lazaro di poter *instituere oblata quacumque beneficia de jurepat. in Commendas, eaque Militiæ applicare* (1). Sisto V. (2) concesse a Francesco de' Medici Granduca di Toscana la facoltà di erigere in Commende del suo Ordine di S. Stefano alcuni Spedali de' Stati suoi. Se ci è il presunto consenso de' Pontefici, non manca quello de' fondatori de' Padronati per la conversione in Commende. Giacchè con questa conversione rimane il Beneficio nella Famiglia colla giunta del lustro della Croce, e con la libertà di non essere astretti al Chericato; cose che se prevedute si fossero da' fondatori, le avrebbero certamente trascelte: cosicchè il Gran Maestro aderendo alla conversione, di cui si parla, non farebbe cosa se non utile e grata ai fondatori medesimi. Perciò in una cosa tanto giusta in se stessa, par ben improprio che si fomentino difficoltà, e che si ponga in dubbio l'autorità del Gran Maestro, che è nell' istesso tempo il Sovrano, e come Gran Maestro è Delegato ed Esecutore delle sante idee de'SS Pontefici;

(1) *Constitut. Bonus Agricola*.
(2) *Constit. Præclara Devotionis*.

Digitized by Google

fici, i quali altra mira non hanno che di conservare la Religione, e favorire i seguaci della Croce.

10. Senza però dilungarci, par molto bene, che non manchi all'Ordine Costantiniano la facoltà, che ha quello di S. Maurizio; giacchè è troppo chiaro l'esempio della glor. mem. di Francesco Farnese Duca di Parma Gran Maestro Costantiniano, il quale eresse in Chiesa e Convento dell' Ordine quel grande, e ricco Tempio della Steccata in Parma, indi l'altro della Misericordia di Corte nella Diocesi di Piacenza, ed un altro nella Diocesi di S. Donnino con posteriore approvazione, e gradimento di Clemente XI. il quale, seguito in ciò da' Successori Innocenzio XII., Benedetto XIII., e finalmente dall'ultimo Pontefice Cle. XIII., confermò all'Ordine tutte le grazie, e privilegj de' Predecessori Pontefici, e di tutti gli altri Imperadori, e Principi: qual conferma per mancanza di assistenza si ritrova arrenata nella Camera Reale, aspettando il Regio *Exequatur*, senza il quale non possono aver valore tutti gli altri Privilegj dell'Ordine in questi Regni. E dubbio alcuno non ci è, che il S. O. M. Cle-



Digitized by Google

mente XIV. in questi ultimi tempi esaltato nella Sede del Vaticano non sia per fare un' uguale confermazione se il bisogno lo ricercasse.

11. La premura di Pio V. si fu, che si provasse il Padronato; e perciò ordinò che si facessero le giustificazioni in Roma avanti il suo Vicario, o avanti l'Uditore della Camera, quali prove da poi Benedetto XIV. permise, che si facessero avanti il Nunzio Pontificio in Turino. Per una sì giusta cautela potranno interpellarsi i Vescovi e loro Fiscali a produrre le loro eccezioni su l'erezioni, e validità degli legittimi Padronati; ed i Ministri dell'Ordine istesso avranno tutta la diligenza e venerazione in sentire li Vescovi, mentre quando convertiranno i Padronati in Commende, non avranno già la mira di diminuire l'autorità de' medesimi Venerabili Vescovi, ma solo di ristabilire l'antica potenza de' Cavalieri Costantiniani a beneficio delle Cristiane Diocesi, e della Chiesa universale. E certamente i Vescovi così interpellati, non potranno aver mai ombra di difficoltà di opporsi nè alla conversione di sì fatte Commende, nè di altri vantaggi dell'Ordine, dopo-

chè

Digitized by Google

chè con replicati Monitorj de' Sommi Pontefici sono stati inibiti sotto pena anche di censure a non molestare i progressi dell' Ordine Costantiniano tanto benemerito del Cristianesimo.

12. Per altro qualunque difficoltà potesse incontrarsi nell' erezione di Commende nel Regno di Napoli, che da niuno sa concepirsi, cessa in quello di Sicilia, e nelle Diocesi suffraganee di quel Regno: giacchè ivi il Re che è medesimamente Gran Maestro Costantiniano, è altresì Delegato Apostolico in virtù della Bolla di Urbano II. confermata da Benedetto XIII, e con tal veste di Delegato *omnia potest, nisi ea sola, quæ sunt reservata* (1). La disposizione poi de' Beneficj, che quì si accenna, non solo non è riservata, ma anzi è una delle facoltà concesse a' Delegati Apostolici; come insegna il Tomasino (2) *Poterant vi legationis suæ Concilia cogere, multa statuebant in Conciliis: beneficia conferebant, aliquando etiam vacatura.* In

 una

(1) *Gratian. cum gloss. in ca p. qua de causa 2. q. 5.*

(2) *P. 1. lib. 2. cap. 19. n. 10.*

Digitized by Google

*mnia potest*. In conferma delle facoltà, che ha il Gran Maestro di convertire i Padronati in Commende, non lasciamo di aggiungere al riferito esempio de' Serenissimi Duchi di Parma, il fatto del dotto Avvocato Alessandro Boselli Nob. Parmigiano, che avea una ricca Cappella col titolo di S. Maria della Steccata, Beneficio Padronato di sua famiglia, eretto dentro il medesimo Tempio della Steccata; e col beneplacito del Gran Maestro lo convertì in Commenda, che oggi si possiede dal Cavalier Conte Ignazio Boselli Nipote del defunto Commendatore Alessandro coll' investitura del Re Cattolico Gran Maestro fatta col mezzo del Gran Priore nell' anno 1755.

15. Ma per comprendere i privilegi dell' Ordine, e la propensione della S. Sede verso il medesimo, non può addursi un più convincente esempio, che quello di essere stato convertito in Commenda, oggi goduta dal degnissimo Signor Conte D. Corrado Marazzani, il Beneficio non già semplice, ma residenziale sotto il titolo di S. Bernardino, eretto nella Collegiata di Busseto Borgo di S. Donnino. Non ostante allora la contrarietà di quei Ve-

scovo

scovo, il quale non voleva perdere un Ecclesiastico servente di quella sua Collegiata, il Sommo Pontefice Innocenzio XIII. confermò l'erezione della Commenda. Ed intanto si ebbe ricorso al Papa, perchè vi era la proibizione imposta dall'antecessore Clemente XI. il quale nella sua Bolla del 1718 avea voluto, che i Benefiej residenziali non potessero convertirsi in Commenda, ma bensì i soli Beneficj semplici.

16. Merita pure d'essere riferito in questo luogo quel tanto che fece Ferdinando Maria Duca dell'una e l'altra Baviera, il quale approvando tutte le grazie e Privilegj dell'Ordine Costantiniano assegnò al medesimo una Chiesa con tutte le rendite, e sacri arredi di suo padronato, alla quale aggiunse altre rendite, e poderi per erigere Commende: gli donò un Palazzo Elettorale colla sua Cappella in Monaco per residenza de' Cavalieri, e soggettò alla direzione dell'Ordine la propria Archiconfraternita di San Giorgio.

17. Al presente discorso molto favorisce la Bolla di Clemente XI., in cui si legge: *Eidem Francisco Duci,*

&

*& M. Magistro, ejusq. Successoribus, quod prædictas, aliasq. Commendas, Cappellas, aut Ecclesias ejusdem Militiæ perpetuò incorporare, applicare & appropriare, & Commendarum fundatoribus juspatronatus & præsentandi Militiæ, ejusque M. Magistro personas idoneas ad Commendas hujusmodi etiam concedere, & reservare, & sic a patronis præsentatas juxta stabilimenta dictæ Militiæ a nobis suis loco, & tempore approbanda, Ordinariorum locorum, & quorumvis aliorum consensu minime requisito in ipsis Commendis instituere.*

18. Dalla narrativa di questi fatti ben si vede l' autorità espressa o presunta, che ha il Gran Maestro dell' Ordine Costantiniano di convertire i Padronati in Commende; come hanno fatto i Predecessori Gran Maestri sì in alcuni proprj Beneficj che in altri di private persone, le quali prestarono il loro consenso. E moltopiù si rende sicura l' autorità rispetto al Regno di Sicilia, nel quale, come si è veduto nel §. 12. il Re Gran. Maestro è anche Delegato Apostolico.

19. Ma pur anche che ad alcuno rimanesse ombra di difficoltà, può il

Re

Digitized by Google

Re Gran Maestro per ora senza scrupolo alcuno accettare la fondazione di Commende, ed erigerle, riserbandosi di chiedere a suo luogo e tempo l'approvazione Pontificia, qualora sarà stimata necessaria: e quante volte sarà stimata necessaria, dubbio non può esserci, che la S. Sede non sia per approvare simili erezioni, dopo che abbiamo veduto, che Pio V. santo e zelante Pontefice ha accordato simil grazia all'Ordine di S. Maurizio, e che Innocenzio XIII. abbia convertito in Commende Costantiniane non solo i Beneficj semplici, ma anche i residenziali. Un Ordine, qual'è questo di S. Giorgio, il più rispettabile degli altri, sì per la sua antichità, che per essere Imperiale, protetto da Dio, favorito da tutti i Monarchi: e specialmente da' Sommi Pontefici fino dal predefunto Clemente XIII., qualora non avesse, facilmente otterrà le opportune facoltà; e con tale non inverisimile certezza, assistita da tante ragioni quì addotte, e che si potrebbero addurre, non si devono ritardare le mutazioni de' Padronati in Commende, colle quali non restano punto alterate le disposizioni de' Fondatori,

tan-

tantopiù, che queste mutazioni mentre ridondano in vantaggio dell'Ordine, il quale dalla pietà del Re Gran Maestro si fa rinascere, ridondano pure in bene, e difesa della Religione e della Chiesa Romana.

20. Si è veduto finora la facoltà che assiste al Re Gran Maestro, o almeno almeno si è osservato, che in queste probabilissime, e pressochè certe circostanze non debba ritardare di accettare, e proteggere le conversioni di Padronati in Commende. Accennerò ora brevemente i sommi vantaggi, che da ciò accaderanno all'Ordine non solo, ma all'Universale di questi Regni.

21. Ognun sa, che questi Cavalieri sono sommamente obbligati ad aver riguardo alla potenza, ed all'augumento delle ricchezze, acciocchè il proprio Sovrano Gran Maestro possa non solamente mantenere il decoro, e magnificenza Reale, senza aggravare i Popoli, ma sollevarli, e rendergli rispettabili ad ogni altro. In mille modi si è cercato, e si cerca di provarne i mezzi. Il più proprio è questo, che Dio ci offre, se sappiam conoscerlo, avendo per la maggior felicità di questi Regni innestato nel Real petto la

mi-

misteriosa Croce dell' Imperator Costantino il Grande, per la quale i Sommi Pontefici concorsero con forte impegno a concedere a' suoi Successori Gran Maestri tutte le facoltà Apostoliche, acciò si avvalessero delle ricchezze della Chiesa, non già per uso profano, ma per le più necessarie imprese, che sono quelle riguardanti la difesa della Religione da' nemici, che la perseguitano in mille maniere per mare, e per terra, e salvare per quanto si può i seguaci della Croce, che sono i figli della nostra S. Madre Chiesa.

22. Per riparare a questo gran disordine, i Papi hanno aperta la porta al Gran Maestro del Sacro Angelico Ordine Costantiniano, dalla quale gli possono entrare mille utili in ogni era, e formare un tesoro da conservarsi da quest' Ordine per gli urgenti bisogni della Religione, e de' suoi Regni, tutto a seconda delle Sante Leggi approvate dalla Sede Apostolica. Ed in testimonianza ne produrrò quì solamente il Cap. XXIV., che tratta le vacanze delle Commende; dalle quali presso a poco ognun potrà comprendere l'utile che da questo rivolo deriva al Tesoro dell'Ordine, di cui n'è dispo-

Digitized by Google

ſpotico il ſolo Gran Maeſtro Delegato Pontificio, come con maggior comodo dimoſtreremo in altra occaſione.

## C A P. XXIV.

*Della vacanza delle Commende, e del Mortorio.*

Fino a tanto, che il nuovo Commendatore non avrà preſo il poſſeſſo delle Commende vacanti, o ſiano queſte di Giuſtizia, o di Grazia, o di Padronato, i frutti, e rendite delle medeſime ordiniamo, che debbano appartenere al Teſoro della Religione.

Ogni Commendatore, a cui dal Gran Maeſtro ſarà conferita una Commenda di Grazia, o di Giuſtizia, ſia obbligato a pagare al Teſoro il *mortorio*, e la *vacanza*. Per nome di mortorio s'intendano gli intieri frutti del primo anno da contarſi dal dì della morte del Commendatore; e per nome di vacanza s'intendano tutt'i frutti del ſecondo ſuſſeguente anno; perlocchè non ſia lecito al nuovo Commendatore erogare in ſuo proprio uſo gli frutti della Commenda, ſe non dopo aver rilaſciati a beneficio del

Te-

Teforo della Religione li frutti di un intiero biennio.

Ma se la Commenda restasse vacante per un biennio, ed anche oltre detto tempo, in tal caso non dovrà il Commendatore novello rilasciar cosa alcuna al Teforo, poichè questo già nel detto tempo della vacanza avrà esatti i frutti di due anni.

Per ovviare poi alle frodi, che potessero commettersi in pregiudizio del Teforo, si ordina, e comanda, che subito seguita la vacanza di una Commenda di Giustizia, o di Grazia, siano immediatamente obbligati i Ricevitori a prenderne il possesso, ed amministrare i beni della medesima con introitare prima d'ogni altra cosa i frutti a beneficio del Teforo: Il Commendatore però che ne avrà intanto ottenuta l'investitura dal Gran Maestro non potrà assumere l'amministrazione de' beni, se prima non avrà concordata col Tesoriere dell'Ordine, e rilasciata la quantità de' frutti del biennio che dovrà cedere in utile del Teforo medesimo.

Nel tempo, in cui i Ricevitori amministreranno i beni delle Commende, non debbano in quelli fare spe-



Digitized by Google

se di miglioramenti, se pure non ve ne fosse urgente necessità da riferirsi nel Consiglio della Religione, con esibirne attestato giurato di due Cavalieri, e tutte le spese, che saranno state fatte per tali necessarie riparazioni dovranno essere reintegrate dal Commendatore successore, poichè vogliamo, che il Tesoro della Religione abbia gl' intieri frutti del biennio senza alcuna diminuzione.

L' uno, e l' altro peso, cioè di Mortorio, e vacanze vogliamo, che si paghi al Tesoro, qualora la Commenda di giustizia, o di Grazia sia vacata per morte del Commendatore, o per la traslazione del medesimo ad altra Commenda migliore, o per spontanea rinunzia; ma se la Commenda vacasse per cagione di qualche delitto commesso dal Commendatore, o per cagione di permuta, in tal caso si paghino al Tesoro i *frutti di un solo anno*.

Ma i Successori nelle Commende di Padronato siano liberi, ed esenti dal peso tanto di Mortorio, quanto di vacanza, dovranno *però pagare la metà de' frutti del primo anno al Tesoro, per titolo di Passaggio*, subito

che

*che avranno ottenuta l' investitura dal Gran Maestro, il qual pagamento se ricuseranno, o trascureranno fare, sia lecito al Ricevitore prendere il possesso* de' beni della Commenda, e ritenerlo fino a tanto, che non abbiano percepito quel, che si deve al Tesoro. Dal qual peso siano però eccettuati li figli del Fondatore della Commenda, come altrove si è detto.

Può dunque l' Ordine dirsi un gran fiume diramato in molti rivoli di oro e di argento, che tributano giornalmente a tutti i bisogni del Monarca Gran Maestro monete, e Soldati, i quali, per quel che abbiamo nelle Istorie, aveano per Teatro non che una Città, o un Regno, ma un Mondo; e le di loro memorie ancorchè arrenate dalla morte, si guadagnarono nondimeno l' Istoria dell' immortalità. Questi nell' esibir la vita per la Fede, per il Re Gran Maestro, e per la Patria sembrano imbevuti delle massime di Catone.

*. . . . Hae duri immota Catonis Secta fuit: servare modum, finemque tenere,*

Na-

*Naturamque sequi, Patriaque impendere vitam:*
*Nec sibi, sed toti genitum se credere Mundo.*

E non farà che bene riportare anche il corollario delle Regole dell' Ordine, dopo il Cap. XXXI. approvate dalla Sede Apostolica, ed ordinatane l' osservanza dal Re nostro Signore Gran Maestro, nel quale al §. 2. abbiamo la seguente facoltà.

*E poichè ben comprendiamo non esser compresi in queste Costituzioni tutti i casi, i quali giornalmente possono accadere, ed aver bisogno della provvidenza delle Leggi; perciò in quei casi ne' quali costerà essersi così per il passato praticato, o attender si debba all' inveterata consuetudine dell' Ordine la quale ha forza di Legge non scritta, o cercarsene il parere del Supremo Gran Maestro, o del suo Consiglio.*

*Non solamente a qualsivoglia Cavaliere, ma ancora alle Assemblee tanto Provinciali, quanto Generali, vogliamo che onninamente sia vietato, ed interdetto di abolire, correggere, o in qualsivoglia maniera cambiare le stesse Costituzioni. Tuttavolta sia lecito*

al

*al Supremo Gran Maestro, a cui come capo dell' Ordine, quel che piace ha vigore di Legge, le stesse Costituzioni, quante volte lo giudicherà spediente annullarle, cambiarle, correggere, anzi ancora quando sia duopo, sopra di quelle dispensare a' Cavalieri, e finalmente a quelle aggiugnere quelle cose, che riguardano il suo piacimento, il dettame dell' equità, e l' esigenza de' casi stimerà doversi aggiugnere &c.*

Essendo dunque lecito al Re Gran Maestro come Capo dell' Ordine di annullare, cambiare, correggere, dispensare, ed aggiugnere quelle cose, che riguardano il suo piacimento, e su l' esempio dell' inveterata consuetudine, ed il dettame dell' equità: ed avendo altresì noi sopra accennato l' esempio della Steccata, di S Donnino, di Boselli, di Bossetto, del Duca di Baviera; alli quali si può ben aggiungere la Chiesa di S. Ferdinando di Napoli, che dalla Maestà del Gran Maestro fu convertita in Costantiniana: ben si deduce che attesa l' autorità che ha, ed a norma de' passati esempj possa canonicamente convertire i Padronati in Commende, molto più che il presente sistema dell' Ordine rinascente ha ap-

punto

Digitized by Google

punto bisogno dell' equità, e si ritrova nell' esigenza di que' casi, che sono espressi nel suo riferito Statuto; ed a' quali francamente il Re Gran Maestro può, e deve provvedere.

Nell' Ecclesiastica Disciplina sembrar nuova non dee questa conversione. Molte Commende, che oggi sono godute da Cardinali, Prelati, e Cavalieri Gerosolimitani, furono in origine non già semplici Padronati godibili da un Cherico di sola prima tonsura, ma erano Badie e Monisterj numerosi di Monaci, applicati alle lodi e al culto di Dio. Ciascun ben vede che oggi si chiede molto di meno.

Questo è quanto brevemente ho stimato di accennare all' EE. VV. sul particolare de' Beneficj Padronati in Commende, per i quali spesso devono dare al Re Gran Maestro il loro sapientissimo parere in compagnia del dottissimo Assessore dell' Ordine Signor Consigliere D. Salvator Caruso, e del Fiscale, non adottando opinioni oltramontane, ma parlando col dovuto rispetto di chicchessia. Non ho avuta altra mira in questa piccola intrapresa fatica, che quella della maggior gloria della nostra S. Madre Chiesa, e

del

del nostro Clementissimo Sovrano Gran Maestro, il vantaggio dell' Ordine, e la felicità, comodo, e Signoria de' Concittadini di questi Regni. Con che faccia Iddio incontrarmi la generosa accoglienza de' vostri cuori, acciò coll' alta vostra comprensiva, sapere, e rettitudine, possiate illuminare il Monarca Gran Maestro ad abbracciare le frequenti suppliche, che i più illuminati Vassalli gli umiliano e gli umilieranno in questo particolare, e risolverle senza scrupolo per il maggior comodo di tante povere Famiglie, e particolarmente per quelle, nelle quali il più delle volte non si trovano Ecclesiastici.

**Fine del Tom. Quarto**

Digitized by Google